SET INFORMATIVO

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

# Helvetia InMovimento Garanzie Accessorie

## Assicurazione multirischi per la circolazione

IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE
Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)
Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)
Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei Termini

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**
**Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**
**Gruppo Helvetia**

Mod. H050 - Ed. 02/2024

helvetia.it

# ASSICURAZIONE RC AUTO – GARANZIE ACCESSORIE

**DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni**

Compagnia: **Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**, Italia - Iscr. Albo Imprese Ass. al n.2.00002

Prodotto: **Helvetia *InMovimento* Garanzie Accessorie**

**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti**

**Che tipo di assicurazione è?**

Il prodotto "Helvetia InMovimento Garanzie Accessorie" è un'assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura dei rischi accessori (c.d. Auto Rischi Diversi) relativi al veicolo (non derivanti cioè dalla Responsabilità Civile per la circolazione, per cui è obbligatoria l'assicurazione), abbinabili a tua scelta, laddove ne ricorrano i presupposti.

**Che cosa è assicurato?**

Puoi scegliere, in base alle tue esigenze assicurative:

✔ **Furto/Incendio.** La Compagnia si obbliga, nei limiti ed alle condizioni pattuite, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi gli "accessori" e, se specificato in polizza, gli optional e gli apparecchi stabilmente fissati sul veicolo, contro i rischi di incendio, furto e rapina.

Alla garanzia Furto/Incendio, puoi aggiungere una o più garanzie accessorie (a fronte del pagamento di un ulteriore premio aggiuntivo), a copertura di:

- **Eventi socio-politici** (tumulti, scioperi, vandalismo, ecc.)
- **Fenomeni naturali** (grandine, frane, alluvioni, terremoti, ecc.)
- **Estensione del valore a nuovo** (senza degrado d'uso)
- **Pacchetti Protezione Veicolo e Protezione Abitazione e Persone** (danni al box, urto contro animali selvatici, fermo macchina, rimborso varie spese, ricorso terzi da incendio, danni da inquinamento, fatto di figli minori, ecc.)

✔ **Cristalli.** La *Compagnia* ti rimborsa, nei limiti ed alle condizioni previste, le spese sostenute per la sostituzione o riparazione dei cristalli perimetrali del veicolo, danneggiati a seguito di rottura accidentale o fatto di terzi.

✔ **Guasti accidentali.** La garanzia *MaxiKasko* ti copre dai danni subiti dal veicolo, compresi gli optional e gli apparecchi stabilmente installati sul veicolo, in conseguenza di: urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione. Puoi sottoscrivere la presente garanzia anche nella formula *SempreRagione* con prestazioni/operatività limitate.

Se ti rechi presso un riparatore convenzionato con la *Compagnia*, non dovrai anticipare denaro e ti verrà applicata una riduzione della franchigia o dello scoperto, con relativo importo minimo, come esposto in dettaglio sul sito, alla sezione "In caso di sinistro?".

✔ **Infortuni Conducente.** L'assicurazione vale per gli infortuni da circolazione che possano subire i soli conducenti autorizzati del veicolo indicato in polizza quando si trovano a bordo del veicolo oppure quando ne salgono o ne discendono, caricano o scaricano bagagli, merci o mentre effettuano controlli o riparazioni di guasti al mezzo assicurato durante il viaggio.

**Che cosa non è assicurato?**

✘ **Furto/Incendio.** Sono esclusi i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione, urto, ribaltamento dopo il furto o la rapina del veicolo.
Sono esclusi i danni agli apparecchi non stabilmente installati sul veicolo.

✘ **Cristalli.** Sono esclusi i danni conseguenti a rigature, segnature, screpolature e simili.

✘ **Guasti accidentali.** Sono esclusi i danni alle ruote e ai cristalli, se non conseguenti a collisione, urto, ribaltamento, che abbia generato anche un altro danno indennizzabile.

Sono esclusi i danni agli apparecchi non stabilmente installati sul veicolo.

✘ **Infortuni Conducente.** L'assicurazione non è operante se il conducente è privo dell'abilitazione alla guida prescritta dalle disposizioni vigenti, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti, alle indicazioni della carta di circolazione e all'uso dichiarato in polizza ed inoltre se il conducente, al momento del sinistro è affetto da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool - stupefacenti - allucinogeni - psicofarmaci e farmaci psicotropi assunti non a scopo terapeutico) e/o da sieropositività HIV. L'assicurazione non opera per le persone che usino il veicolo contro la volontà di chi ne dispone legittimamente.

✘ **Assistenza, fornita da Europ Assistance Italia S.p.A.** L'assicurazione non opera se non hai contattato tempestivamente la Struttura Organizzativa. Inoltre ogni singola copertura offerta dalla presente garanzia non può essere prestata per più di 3 volte in un anno assicurativo.

✘ **Tutela Legale della circolazione e Recupero Punti Patente, fornita da ARAG SE.** La garanzia non opera nei confronti del conducente sotto l'effetto di alcol o stupefacenti, nonché nei confronti del conducente che non sia in regolare possesso della patente di guida adatta per il veicolo. Non sono assicurati conducenti che tu non abbia autorizzato alla guida del tuo veicolo.

## Che cosa è assicurato?

✔ **Assistenza, fornita da Europ Assistance Italia Italia S.p.A.**
La presente garanzia offre prestazioni di assistenza al veicolo ed alle persone trasportate tramite la Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24.
Puoi sottoscrivere la garanzia alternativamente in una delle seguenti formule, se prevista per la specifica tipologia di veicolo assicurato:

- *Helvetia Easy Car*;
- *Helvetia Easy Bike*;
- *Helvetia NoProblem Extra;*
- *Helvetia Top Service Più*;
- *Helvetia Easy Van*;
- *Helvetia Top Service Van*;
- *Helvetia Top Service Van Più*;
- *Helvetia Top Service Truck*;
- *Helvetia Full Camper*.

✔ **Tutela Legale della circolazione, fornita da ARAG SE.**
La Compagnia assicura in sede giudiziale e stragiudiziale, l'assistenza legale ed i relativi oneri, purché non ripetibili dalla controparte, che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato. Tali oneri sono:

- gli onorari e le competenze del legale indicato per la gestione del caso assicurativo;
- le spese di giustizia in caso di condanna penale;
- gli onorari per l'intervento, approvato da ARAG, di periti di parte e gli onorari di quelli nominati dall'Autorità Giudiziaria;
- le spese liquidate a favore della controparte nei casi di soccombenza o ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata da ARAG SE.

Puoi sottoscrivere la presente garanzia nelle formule *Base* e *Top*, con prestazioni, somme assicurate ed operatività incrementali. In abbinamento alla sola *Linea Top* è concedibile la garanzia:

✔ **Recupero Punti Patente, fornita da ARAG SE.**
La Compagnia ti rimborserà, entro i limiti convenuti, i costi sostenuti per il pagamento di un corso valido per il recupero dei punti decurtati all'Assicurato - Conducente quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada e per la revisione e riottenimento della patente di guida qualora l'Assicurato/Conducente subisca l'azzeramento dei punti.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati nella scheda di polizza.

## Ci sono limiti di copertura?

! **Furto/Incendio.** L'assicurazione non comprende i danni avvenuti in conseguenza di guerre, tumulti, scioperi, vandalismo; agevolati da dolo o colpa grave; causati da semplice bruciature non seguite da incendio; subiti agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; verificatisi durante la partecipazione del veicolo a sfide clandestine, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara; da mancato godimento del bene, le spese di ricovero e le migliorie apportate al veicolo in fase di riparazione.

! **Cristalli.** L'assicurazione non comprende i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli stessi.

! **Guasti accidentali.** L'assicurazione non opera per danni cagionati da cose o animali trasportati, da operazioni di carico e scarico e di traino nonché in caso di danni agevolati da dolo o in caso di guida in stato di ebbrezza; verificatisi durante la partecipazione del veicolo a sfide clandestine, gare o competizioni sportive e relative prove previste nel regolamento di gara o durante l'utilizzo in percorsi fuoristrada.

! **Infortuni conducente.** Sono esclusi gli infortuni avvenuti quando il conducente si trovi in stato di ebbrezza alcolica, quelli derivanti da uso di stupefacenti o psicofarmaci, nonché quelli derivanti da partecipazione del veicolo a sfide clandestine, gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali. Sono esclusi infortuni derivanti da infarto, da ernie o da atti di guerra e sommosse.

! **Assistenza, fornita da Europ Assistance Italia S.p.A.** Tutte le prestazioni non sono fornite per sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti; dolo dell'assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui sottoponi il veicolo; malattie nervose e mentali; malattie derivanti dall'uso di alcool o stupefacenti.

! **Tutela Legale della circolazione, fornita da ARAG SE.** La garanzia non è prestata per il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie; per gli oneri fiscali; per le controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate; per le controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario; per fatti derivanti da partecipazioni a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali e verifiche preliminari. ARAG SE gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza, mentre l'assicurato può scegliere liberamente l'avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi per la fase giudiziale e difesa penale.

! **Recupero Punti Patente, fornita da ARAG.** Oltre a quanto previsto alla sezione Tutela Legale della circolazione, le garanzie non sono valide se il provvedimento di ritiro o revoca viene adottato per la perdita di determinati requisiti fisici e psichici, ovvero perché non ti sei sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione della patente nei tre mesi successivi alla sua scadenza.

**Dove vale la copertura?**

✓ L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati membri dello Spazio Economico Europeo.
L'assicurazione è inoltre estesa ai danni che avvengono nei seguenti stati esteri: Andorra, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Croazia, Islanda, Liechtenstein, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Russia, Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina.

**Che obblighi ho?**

Hai il dovere di:
- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro, devi:
- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.

Per la garanzia Assistenza, devi telefonare immediatamente al numero verde indicato in polizza.
Per i danni da furto e rapina, presentare, nei 3 giorni successivi, denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.

**Quando e come devo pagare?**

Il pagamento del premio avviene all’atto della conclusione del contratto.

Puoi pagare tramite:
- bonifico bancario;
- assegno non trasferibile intestato all’Intermediario;
- bollettino postale;
- contanti, nei limiti previsti dalla legge;
- sistemi di pagamento elettronico.

Il premio di polizza può essere corrisposto anche in rate semestrali, con aumento del 3%, e comprende le imposte previste dalla normativa vigente.

**Quando comincia la copertura e quando finisce?**

L'assicurazione, salvo diversa pattuizione, inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza come data di scadenza.

Se i premi relativi alla prima annualità o prima rata non sono stati pagati, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.

Se i premi relativi alle rate successive non sono stati pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

**Come posso disdire la polizza?**

Il contratto ha durata annuale senza tacito rinnovo, pertanto cessa alla sua naturale scadenza, senza bisogno di alcuna disdetta da parte tua. È facoltà della Compagnia proporre il rinnovo del contratto per un ulteriore anno alle nuove condizioni tariffarie e normative in vigore alla data di scadenza del contratto in essere. È tua facoltà accettare o meno tale proposta, esprimendo il tuo esplicito assenso mediante il pagamento del premio proposto, che deve intendersi quale comportamento concludente finalizzato alla prosecuzione del contratto per un ulteriore anno.

Se la polizza è stata acquistata tramite tecniche di vendita a distanza è possibile esercitare il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla stipula della polizza.

# Assicurazione Garanzie Accessorie

**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni**

**(DIP aggiuntivo Danni)**

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**
**Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**

**Helvetia InMovimento Garanzie Accessorie**

**Data ultimo aggiornamento: 01 Febbraio 2024**
**Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile**

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**, con Sede legale a San Gallo (Svizzera) e Sede secondaria con cui viene concluso il contratto in Italia in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano; tel.+39 02 5351.1; sito internet: https://www.helvetia.it; e-mail: info@helvetia.it; PEC: helvetia@actaliscertymail.it – P.IVA e Cod. Fisc. 01462690155 – Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 2.00002 – Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 - G.U. n. 298 del 23/12/1997.

Autorità di Vigilanza competente: IVASS.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 170.291.896 di cui Euro 79.993.441 costituiscono la parte relativa al fondo di dotazione ed Euro 99.108.885 si riferiscono alle riserve patrimoniali.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA (Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG), Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è soggetta alle metriche di solvibilità in vigore per il Gruppo elvetico richieste dall'Autorità di Vigilanza svizzera FINMA. La valutazione di solvibilità e della posizione finanziaria delle imprese o dei gruppi di (ri)assicurazione è stata riconosciuta equivalente ai requisiti del titolo I della direttiva 2009/138/CE (Solvency I) da parte della Commissione europea con la decisione delegata (UE) 2015/1602.

Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione di tali dati consultando la Relazione Annuale per il 2022 disponibili all'indirizzo:https://www.helvetia.com/content/dam/os/corporate/web/documents/investor-relations/financial-condition-report/2022/presentation-fcr-2022.pdf.

Al contratto si applica la legge italiana.

## Che cosa è assicurato?

Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti del Contraente/Assicurato nei limiti delle somme assicurate e dei massimali concordati con la Compagnia stessa.

La polizza prevede le seguenti coperture:

✓ **INCENDIO E FURTO**

La Compagnia si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato e, se specificato in polizza, gli optional e gli apparecchi stabilmente fissati sul veicolo, contro i rischi:

- **incendio** con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine;
- **furto** (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina del veicolo o per asportare cose in esso contenute, non assicurate.

Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

✓ **CRISTALLI**

La Compagnia rimborsa le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per sostituire o riparare i cristalli del veicolo assicurato (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali, tetto apribile o panoramico) a seguito di rottura per causa accidentale.

✓ **GUASTI ACCIDENTALI (operante se espressamente richiamata in polizza)**

La garanzia può essere sottoscritta alternativamente nelle seguenti formule:

- **MAXIKASKO:** la Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi gli «accessori» e, se specificato in polizza, gli «optional» e gli «apparecchi» stabilmente fissati sul veicolo, in conseguenza ad urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione.
  - **SEMPRERAGIONE:** la Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione, inclusi gli «accessori» e, se specificato in polizza, gli «optional» e gli «apparecchi» stabilmente fissati sul veicolo, in conseguenza di collisione con altro veicolo targato o ciclomotore, purché identificato.
  - **SEMPRERAGIONE EASY:** la Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione, inclusi gli «accessori» e, se specificato in polizza, gli «optional» e gli «apparecchi» stabilmente fissati sul veicolo, rimasti a carico dell'Assicurato per la propria quota di responsabilità, in conseguenza di collisione con altro veicolo targato o ciclomotore, purché identificato. La copertura è prestata nella forma di assicurazione a Primo Rischio Assoluto, senza pertanto applicazione della regola proporzionale in caso di assicurazione del veicolo soltanto per una parte del suo valore.

La garanzia sottoscritta è operante solo se espressamente richiamate in polizza.

✓ **INFORTUNI DEL CONDUCENTE**

La garanzia "Infortuni del Conducente" vale per gli infortuni da circolazione che può subire il Conducente del veicolo assicurato quando si trova alla guida del veicolo stesso oppure quando ne sale o ne discende, carica o scarica bagagli o mentre effettua controlli o riparazioni di guasti durante il viaggio, alle condizioni di seguito indicate, nei limiti delle somme assicurate, indicate in polizza.

Sono compresi gli infortuni conseguenti a o derivanti da:

- stato di malore o incoscienza;
- colpa grave del Conducente;
- imperizia, imprudenza, negligenza, anche gravi;
- asfissia non di origine morbosa, annegamento, assideramento o congelamento, colpi di sole o di calore, folgorazione, avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze.

**MORTE DA INFORTUNIO**

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte, la Compagnia corrisponde la somma assicurata agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. La garanzia opera purché il decesso si verifichi entro due anni dall'infortunio anche successivamente alla scadenza della polizza.

**Morte presunta.** Quando l'Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza e l'autorità giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la Compagnia corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.

**INVALIDITÀ PERMANENTE**

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio denunciato ed in rapporto causale.

La Compagnia corrisponde un indennizzo in caso di invalidità permanente da infortunio totale o parziale. In particolare:

- se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva totale, la Compagnia corrisponde l'intera somma assicurata;
- se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, la Compagnia corrisponde l'indennizzo per invalidità permanente che viene calcolato sulla somma assicurata, in proporzione al grado di invalidità accertato, secondo i criteri e le percentuali indicate nella "Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente", riportata nelle Condizioni di Assicurazione;
- se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva, non determinabile sulla base dei valori specificati nella citata Tabella, la Compagnia corrisponde l'indennizzo facendo riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
  - nel caso di minorazioni, anziché di perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle specificate nella suindicata Tabella, le percentuali sopraindicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
  - nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;

- nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori e dei criteri sopra riportati, la stessa viene determinata tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

- La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro Parti comporta l'applicazione della percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.

✓ **TUTELA LEGALE**

La garanzia "Tutela legale" offre all'Assicurato, in caso di sinistro, una serie di prestazioni erogate da ARAG SE ("Arag").
Gli assicurati per i casi assicurativi riguardanti la circolazione del veicolo indicato in polizza sono:
- il proprietario;
- il locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing;
- il conducente autorizzato;
- i trasportati.

La Compagnia, quando l'Assicurato è coinvolto in una vertenza, copre:
- le spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato;
- le spese di esecuzione forzata, fino a due casi per sinistro;
- le spese dell'organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria;
- le spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- le spese di giustizia;
- le spese di indagine di investigazione difensiva nel procedimento penale;
- i compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- i compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione;
- i compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia solo se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
- i compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG;
- i compensi dei periti.

**Tale garanzia può essere sottoscritta nelle seguenti formule:**
**Linea Base**
- Difesa penale in procedimenti per delitti colposi e contravvenzioni, connessi ad incidente stradale.
- Dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale.
- Opposizione alle sanzioni amministrative.

**Linea Top**
- Richiesta di risarcimento per danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale (operatività estesa in caso di veicolo assicurato di tipologia elettrico);
- Vertenze contrattuali (operatività estesa in caso di veicolo assicurato di tipologia elettrico);
- Difesa penale in procedimenti per delitti colposi e contravvenzioni, connessi ad incidente stradale.
- Dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale.
- Opposizione alle sanzioni amministrative.
- Anticipo cauzione penale.
- Assistenza dell'interprete per incidente stradale all'estero.
- Opposizione alle sanzioni amministrative.
- Opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie non connesse ad incidente stradale.
- Dissequestro del veicolo assicurato.
- Consulenza telefonica.

La garanzia "**Recupero Punti Patente (Perdite Pecuniarie)**" offre all'Assicurato, in abbinamento alla sola Linea Top, le seguenti prestazioni, operanti solo se espressamente indicate in polizza e corrisposto il relativo premio:
- **Indennità Autoscuola**. Arag rimborserà il costo sostenuto per il pagamento di un corso valido al recupero dei punti decurtati all'Assicurato/Conducente quale conseguenza di una violazione del Nuovo Codice della Strada avvenuta in costanza di polizza, previa esibizione della documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso. La presente prestazione opera anche nei casi di contestazione della guida in stato di ebbrezza.
- **Indennità Zero Punti**. Arag garantirà il costo sostenuto per il pagamento della revisione e per riottenere il documento di guida qualora l'Assicurato/Conducente, in costanza di polizza, commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che azzerino il punteggio. La presente prestazione opera a condizione che l'Assicurato/Conducente abbia avuto almeno 10 punti effettivi al momento della stipula della polizza oppure in un momento successivo.

✓ **ASSISTENZA**

La garanzia "Assistenza" offre all'Assicurato, in caso di sinistro, una serie di prestazioni erogate da Europ Assistance Italia S.p.A.; tale garanzia può essere sottoscritta in una delle seguenti formule.

**Assistenza per autovetture, ciclomotori e motocicli:**
- **HELVETIA EASY CAR;**
- **HELVETIA EASY BIKE;**
- **HELVETIA NO PROBLEM EXTRA;**
- **HELVETIA TOP SERVICE PIU'.**

**Assistenza per veicoli adibiti al trasporto cose e camper:**

- **HELVETIA EASY VAN (p.c.p.c. pari o inferiore a 3,5 t.);**
- **HELVETIA TOP SERVICE VAN (p.c.p.c. pari o inferiore a 3,5 t.);**
- **HELVETIA TOP SERVICE VAN PIÙ (p.c.p.c. pari o inferiore a 3,5 t);**
- **HELVETIA TOP SERVICE VAN PIÙ (p.c.p.c. superiore a 3,5 t. e pari o inferiore a 6 t.);**
- **HELVETIA TOP SERVICE TRUCK (p.c.p.c. superiore a 6 t. e pari o inferiore a 36 t.);**
- **HELVETIA TOP SERVICE TRUCK (p.c.p.c. superiore a 36 t. e pari o inferiore a 44 t.);**
- **HELVETIA FULL CAMPER (p.c.p.c. pari o inferiore a 7 t.).**

La totalità delle prestazioni e la modalità di erogazione sono descritte all'interno della tabella dei limiti di indennizzo, franchigie e scoperti e all'interno delle Condizioni di Assicurazione alla Sezione "Assistenza".

***Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?***

**OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO**

Non previste.

**OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO - (se previste per la specifica tipologia di veicolo)**

**La polizza prevede, relativamente alla sezione "Incendio e furto", le seguenti garanzie con pagamento di un premio aggiuntivo:**

| | |
|---|---|
| **Garanzie accessorie Incendio e Furto** | **EVENTI SOCIO-POLITICI**: la garanzia è prestata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione e per conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.<br>La garanzia è prestata nella forma a valore intero oppure a primo rischio assoluto, fino alla concorrenza della somma assicurata, per evento e per anno assicurativo; se il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro è inferiore all'importo massimo previsto, il massimo indennizzo è limitato al valore commerciale. |
| | **FENOMENI NATURALI:** la garanzia è prestata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione e per conseguenza di:<br>a) trombe d'aria, uragani, grandine, frane e caduta neve;<br>b) alluvioni, inondazioni e terremoti.<br>La garanzia è prestata nella forma a valore intero oppure a primo rischio assoluto, fino alla concorrenza della somma assicurata, per evento e per anno assicurativo; se il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro è inferiore all'importo massimo previsto, il massimo indennizzo è limitato al valore commerciale. |
| | **ESTENSIONE DEL VALORE A NUOVO:** si conviene che i danni saranno liquidati come segue:<br>**A.** perdita totale del veicolo: in misura del 100% del valore di listino purché non siano trascorsi oltre 24 mesi dalla data di prima immatricolazione;<br>**B.** danni parziali:<br>a) per il primo anno dalla data di prima immatricolazione: in base ai prezzi di listino in corso al momento del sinistro;<br>b) oltre il primo e fino al sesto anno: in base ai prezzi di listino in corso al momento del sinistro, con esclusione dei ricambi tipicamente soggetti ad usura quali, ad esempio, batteria di avviamento, pneumatici, freni, frizione, ammortizzatori, sui quali verrà invece applicato il degrado d'uso.<br>c) oltre il sesto anno: l'indennizzo verrà calcolato sulla base dei vigenti prezzi di listino delle parti di nuova fornitura, da sostituire a causa del sinistro, sui quali verrà applicato un deprezzamento (degrado d'uso) predefinito nella misura del 50%.<br>In ogni caso l'ammontare globale del danno non potrà superare, nel limite della somma assicurata, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.<br>**C.** apparecchi stabilmente fissati sul veicolo: in base al prezzo effettivamente pagato al momento dell'acquisto di ciascun apparecchio, purché non siano trascorsi oltre 6 mesi dalla data dell'acquisto stesso. |
| | **Pacchetto Protezione Veicolo:**<br>• Urto contro animali, pedoni e ciclisti<br>• Collisione con veicolo non identificato o non assicurato<br>• Circolazione abusiva<br>• Sottrazione o smarrimento di chiavi o antifurto<br>• Ripristino del sistema di antifurto<br>• Garanzia trasporto su treni e navi traghetto<br>• Fermo macchina<br>• Fermo veicolo elettrico EV<br>• Spese di immatricolazione o di passaggio di proprietà<br>• Indennità danno totale<br>• Fenomeno elettrico<br>• Ripristino airbag, pretensionatori e dispositivi antincendio<br>• Danni all'interno della carrozzeria per soccorso vittime della strada<br>• Spese di recupero e parcheggio<br>• Spese di lavaggio e disinfezione del veicolo<br>• Caduta di corpi orbitanti<br>• Danni da inquinamento |

| | |
|---|---|
| | **Pacchetto Protezione Abitazione e Persone:**<br>• **Ripristino danni al box**<br>• **Quattro zampe a bordo**<br>• **Spese per la duplicazione della patente di guida**<br>• **Garanzia tassa automobilistica**<br>• **Sostituzione serratura abitazione**<br>• **Danni ai bagagli**<br>• **Ricorso terzi e rischio locativo**<br>• **Sostituzione telecomando cancello o box abitazione**<br>• **Fatto di figli minori** |
| **La polizza prevede, relativamente alla sezione "Guasti accidentali", la seguente garanzia con pagamento di un premio aggiuntivo:** | |
| **Garanzie accessorie Guasti Accidentali** | **ESTENSIONE DEL VALORE A NUOVO:** si conviene che i danni saranno liquidati come segue:<br>**A.** perdita totale del veicolo: in misura del 100% del valore di listino purché non siano trascorsi oltre 42 mesi dalla data di prima immatricolazione;<br>**B.** danni parziali:<br>a) per il primo anno dalla data di prima immatricolazione: in base ai prezzi di listino in corso al momento del sinistro;<br>b) oltre il primo e fino al sesto anno: in base ai prezzi di listino in corso al momento del sinistro, con esclusione dei ricambi tipicamente soggetti ad usura quali, ad esempio, batteria di avviamento, pneumatici, freni, frizione, ammortizzatori, sui quali verrà invece applicato il degrado d'uso.<br>c) oltre il sesto anno: l'indennizzo verrà calcolato sulla base dei vigenti prezzi di listino delle parti di nuova fornitura, da sostituire a causa del sinistro, sui quali verrà applicato un deprezzamento (degrado d'uso) predefinito nella misura del 50%.<br>In ogni caso l'ammontare globale del danno non potrà superare, nel limite della somma assicurata, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.<br>**C.** apparecchi stabilmente fissati sul veicolo: in base al prezzo effettivamente pagato al momento dell'acquisto di ciascun apparecchio, purché non siano trascorsi oltre 6 mesi dalla data dell'acquisto stesso. |
| **La polizza prevede, relativamente alla sezione "Infortuni del Conducente", le seguenti garanzie con pagamento di un premio aggiuntivo:** | |
| **Diaria da ricovero per infortunio e rimborso spese mediche da infortunio** | Se l'infortunio determina il ricovero dell'Assicurato in ospedale o clinica, intervenuta la guarigione, la Compagnia liquiderà in base alla documentazione ricevuta ed agli accertamenti compiuti.<br>La garanzia è estesa al periodo di immobilizzazione, a seguito di infortunio, con apparecchio gessato o tutore equivalente purché rigido e inamovibile.<br>La presente estensione è prestata per i giorni successivi al ricovero o, in mancanza di ricovero, dal giorno dell'applicazione dell'apparecchio sino al giorno della rimozione.<br>Se l'infortunio determina il ricovero dell'Assicurato in ospedale o clinica, la Compagnia rimborserà le relative spese documentate.<br>Il rimborso sarà effettuato a guarigione clinica ultimata, su presentazione delle ricevute quietanzate. |

## Che cosa NON è assicurato?

| | |
|---|---|
| **Rischi esclusi** | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |

## Ci sono limiti di copertura?

! **INCENDIO E FURTO**

! Relativamente ai danni conseguenti al furto o alla rapina, sono esclusi i danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto o ribaltamento.

! La somma assicurata per gli «apparecchi» si deve intendere in aggiunta alla somma assicurata per il veicolo e viene specificata separatamente in polizza. Sono esclusi dalla garanzia gli «apparecchi» non stabilmente fissati sul veicolo.

! In caso di sinistro, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa deduzione della franchigia o scoperto con gli eventuali minimi indicati sulla polizza stessa per la forma di garanzia scelta. Tale franchigia o scoperto verrà applicato in misura ridotta in caso di intervento effettuato presso un riparatore specializzato convenzionato con la Compagnia.

! **Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni**, l'assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- determinati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché da dolo dei trasportati;
- causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;

- verificatisi durante la partecipazione del veicolo a sfide clandestine o competizioni sportive in velocità su strada aperta al traffico senza autorizzazione, gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché a prove libere all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali circuiti ed autodromi, oppure in luoghi che per le loro caratteristiche non possano essere considerati aree assoggettate all'obbligo di assicurazione.

! Se il valore assicurato copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, in caso di danno parziale la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore commerciale al momento del sinistro e quello assicurato indicato in polizza, secondo le disposizioni dell'art. 1907 del Codice Civile (Regola Proporzionale).

! Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso dalla Compagnia, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

! La Compagnia ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore. In tali casi deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine sopra riportato.

! Non sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi nonché le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

! In caso di furto o rapina, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa deduzione della franchigia o dello scoperto con gli eventuali minimi, se indicati sulla polizza stessa.

! L'Assicurato è tenuto ad informare la Compagnia non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, qualora l'indennizzo fosse stato parziale, i recuperi saranno ripartiti fra l'Assicurato e la Compagnia in proporzione del danno sopportato. L'Assicurato ha facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato, restituendo alla Compagnia l'indennizzo ricevuto al netto di eventuali danni computati a termini di contratto. Le spese di recupero e custodia restano sempre a carico dell'Assicurato, salvo il caso che la Compagnia subentri nella proprietà del veicolo.

! Sono esclusi dalla garanzia aggiuntiva "Eventi Socio-politici" i danni da circolazione, non configurabili come atti di vandalismo.

! Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Estensione del valore a nuovo", in caso di perdita totale del veicolo il l'indennizzo rimborso avviene purché non siano trascorsi oltre 12 mesi dalla data di prima immatricolazione. In ogni caso l'ammontare globale del danno non potrà superare, nel limite della somma assicurata, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Si riportano nella seguente tabella gli eventuali limiti di indennizzo, franchigie e scoperti relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

| GARANZIE | SCOPERTO | FRANCHIGIA | LIMITI DI INDENNIZZO |
|---|---|---|---|
| **Sezione Incendio e Furto** | | | |
| Incendio | - | - | somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo |
| Furto e Rapina | Se indicato nella polizza | Se indicata nella polizza | somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo |
| Eventi Socio-Politici | Se indicato nella polizza | Se indicata nella polizza | somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo |
| Fenomeni Naturali | Se indicato nella polizza | Se indicata nella polizza | somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo |
| **Pacchetto Protezione Veicolo (garanzie accessorie)** | | | |
| Urto contro animali, pedoni e ciclisti | 10% con il minimo di € 300 | non prevista | € 3.000 per sinistro e anno assicurativo |
| Collisione con veicolo non identificato o non assicurato | non previsto | non prevista | - veicolo non identificato, qualora si siano verificati anche danni gravi alla persona: importi non risarcibili da parte del "Fondo di garanzia per le vittime della strada";<br>- veicolo identificato non assicurato: € 3.000 per sinistro e anno assicurativo |
| Circolazione abusiva | non previsto | non prevista | € 1.000 per sinistro e anno assicurativo |
| Sottrazione o smarrimento di chiavi o antifurto | non previsto | non prevista | € 500 per sinistro e anno assicurativo |
| Ripristino del sistema di antifurto | non previsto | non prevista | € 250 per un solo sinistro nell'anno assicurativo |
| Garanzia trasporto su treni e navi traghetto | non previsto | non prevista | € 3.000 per sinistro e anno assicurativo |
| Fermo macchina | non previsto | non prevista | indennità fissa di € 25 per ogni giorno di indisponibilità del veicolo, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | con il massimo di 20 giorni per sinistro e anno assicurativo |
| Fermo veicolo elettrico EV | non previsto | non prevista | indennità fissa di € 25 per ogni giorno di indisponibilità del veicolo, con il massimo di 20 giorni per sinistro e anno assicurativo |
| Spese di immatricolazione o di passaggio di proprietà | non previsto | non prevista | - perdita totale del veicolo: € 500 per sinistro e anno assicurativo;<br>- perdita delle targhe del veicolo: € 250 per sinistro e anno assicurativo |
| Indennità danno totale | non previsto | non prevista | 15% del valore commerciale del veicolo, con minimo € 500 e massimo € 2.000 per anno assicurativo |
| Fenomeno elettrico | non previsto | non prevista | € 250 per sinistro e anno assicurativo |
| Ripristino airbag, pretensionatori e dispositivi antincendio | non previsto | non prevista | € 500 per sinistro e anno assicurativo |
| Danni all'interno della carrozzeria per soccorso vittime della strada | non previsto | non prevista | € 250 per sinistro e anno assicurativo |
| **Pacchetto Protezione Abitazione e Persone (garanzie accessorie)** | | | |
| Ripristino danni al box | non previsto | non prevista | **€ 1.000** per sinistro e anno assicurativo |
| Quattro zampe a bordo | non previsto | non prevista | **€ 250** per sinistro e anno assicurativo |
| Spese per la duplicazione della patente di guida | non previsto | non prevista | **€ 250** per sinistro e anno assicurativo |
| Garanzia tassa automobilistica | non previsto | non prevista | **€ 250** per sinistro e anno assicurativo |
| Sostituzione serratura abitazione | non previsto | non prevista | **€ 250** per sinistro e anno assicurativo |
| Danni ai bagagli | non previsto | non prevista | **€ 250** per sinistro e anno assicurativo |
| Ricorso terzi e rischio locativo | non previsto | non prevista | **€ 100.000** per sinistro e anno assicurativo, in eccesso rispetto al massimale R.C. da circolazione o nei casi di non operatività |
| Sostituzione telecomando cancello o box abitazione | non previsto | non prevista | **€ 100** per sinistro e anno assicurativo |
| Fatto di figli minori | non previsto | non prevista | **€ 50.000** per sinistro e anno assicurativo |
| Ripristino danni al box | non previsto | non prevista | **€ 1.000** per sinistro e anno assicurativo |

! **CRISTALLI**

! La Compagnia rimborsa le spese documentate che l'Assicurato abbia sostenuto per riparare o sostituire i cristalli del veicolo assicurato (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali, tetto apribile o panoramico) ed eventuali interventi su dispositivi di assistenza alla guida (sensore pioggia, sensore crepuscolare, heads-up display, ecc.) che si rendessero necessari **a seguito di rottura per causa accidentale o fatto di terzi.** La Compagnia rimborsa l'Assicurato fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza, per sinistro e anno assicurativo, previa presentazione di fattura di riparazione.

! In caso di sinistro, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa deduzione della franchigia con gli eventuali minimi indicati sulla polizza stessa per la forma di garanzia scelta. Tale franchigia non verrà applicato in caso di intervento effettuato presso un riparatore convenzionato con la Compagnia.

L'assicurazione non è operante per i danni:

- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- determinati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché da dolo dei trasportati;

- verificatisi durante la partecipazione del veicolo a sfide clandestine o competizioni sportive in velocità su strada aperta al traffico senza autorizzazione, gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché a prove libere all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali circuiti ed autodromi, oppure in luoghi che per le loro caratteristiche non possano essere considerati aree assoggettate all'obbligo di assicurazione.
- conseguenti a rigature, segnature, screpolature e simili,
- subiti da fari, fanali e specchi;
- causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli stessi;
- avvenuti in occasione di collisione, ribaltamento, uscita di strada del veicolo assicurato.

Si riportano nella seguente tabella gli eventuali limiti di indennizzo, franchigie e scoperti relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

| GARANZIA | SCOPERTO | FRANCHIGIA | LIMITI DI INDENNIZZO |
|---|---|---|---|
| ***Sezione Cristalli*** | | | |
| Rottura Cristalli | - | indicata in polizza se l'intervento non è effettuato presso un centro specializzato convenzionato | somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo |
| | | prevista in misura ridotta se l'intervento è effettuato presso un centro specializzato convenzionato | |

! **GUASTI ACCIDENTALI**

! Sono in ogni caso esclusi dalla garanzia gli «apparecchi» non stabilmente fissati sul veicolo.

! In caso di sinistro, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa deduzione della franchigia o dello scoperto con gli eventuali minimi indicati sulla polizza stessa per la forma di garanzia scelta. Tale scoperto non verrà applicato in caso di intervento effettuato presso un riparatore convenzionato con la Compagnia.

! L'assicurazione non è operante per i danni:

- subiti dal veicolo se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, ad eccezione del caso:
  1. delle esercitazioni alla guida per conseguire la patente privata con veicolo non adibito a scuola guida, purché effettuate nel rispetto delle disposizioni vigenti;
  2. di veicolo guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, purché questa sia rinnovata entro tre mesi dalla data del sinistro.
- cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta od a mano o di circolazione fuori strada;
- conseguenti a furto (consumato o tentato) e rapina, nonché ad incendio, salvo che questo non si sviluppi a seguito di uno degli eventi previsti all'art. 7.1 - Oggetto dell'assicurazione, nella forma espressamente richiamata in polizza;
- alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d'aria) e cristalli perimetrali del veicolo, se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini della presente garanzia;
- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- determinati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;
- verificatisi durante la partecipazione del veicolo a sfide clandestine o competizioni sportive in velocità su strada aperta al traffico senza autorizzazione, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché a prove libere all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali circuiti ed autodromi, oppure in luoghi che per le loro caratteristiche non possano essere considerati aree assoggettate all'obbligo di assicurazione;
- subiti dal veicolo se il conducente si trova in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero gli sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada;
- verificatisi durante l'utilizzo del veicolo in "percorsi fuoristrada", intendendosi per tali quelli che non rientrano nella definizione di area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei veicoli (art. 2 del Nuovo Codice della Strada).

! Non sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi nonché le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

! Se il valore assicurato copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, in caso di danno parziale la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore commerciale al momento del sinistro e quello assicurato indicato in polizza.

! Tale norma non si applica in caso di selezione della forma di garanzia denominata SempreRagione Easy.

! Con riferimento alla garanzia “SempreRagione Easy” la Compagnia si obbliga al rimborso, nei limiti delle condizioni che seguono e fino alla concorrenza dell’importo di € 3.000.

! Con riferimento alla garanzia aggiuntiva “Estensione del valore a nuovo”, in caso di perdita totale del veicolo il l'indennizzo rimborso avviene purché non siano trascorsi oltre 24 mesi dalla data di prima immatricolazione. In ogni caso l’ammontare globale del danno non potrà superare, nel limite della somma assicurata, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

! In caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo annuale di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile a termini della presente garanzia.

Si riportano nella seguente tabella gli eventuali limiti di indennizzo, franchigie e scoperti relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

| GARANZIE | SCOPERTO | FRANCHIGIA | LIMITI DI INDENNIZZO |
|---|---|---|---|
| *Sezione Guasti accidentali* | | | |
| **MAXIKASKO** | se indicato in polizza | se indicata in polizza | somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo |
| **SEMPRE RAGIONE** | se indicato in polizza | se indicata in polizza | somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo |
| **SEMPREREGIONE EASY** | se indicato in polizza | se indicata in polizza | somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo |

! Per tutte le forma di garanzia, ad esclusione della SEMPRERAGIONE EASY, in caso di sinistri ove risulti totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’ammontare del danno risarcibile dalla Compagnia in virtù delle presenti garanzie sarà determinato dalla differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto riconosciuto in ambito di Responsabilità Civile della Circolazione, entro il valore commerciale del veicolo assicurato, nei limiti delle condizioni e del massimale indicato in polizza. In nessun caso l’indennizzo complessivo del danno, cumulato con quello corrisposto all’Assicurato in ambito RCA, potrà superare il valore commerciale del veicolo assicurato.

! **INFORTUNI DEL CONDUCENTE**

! Le somme assicurate sono quelle riportate in polizza.

! Qualora il Conducente del veicolo risultasse risarcibile da parte della Compagnia per il medesimo evento sia in base alla presente polizza che in base ad altra copertura Infortuni, prestata dalla Compagnia stessa, gli indennizzi sono cumulabili entro il limite di **€ 775.000.**

! **Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni**, sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni:

- avvenuti quando il conducente si trova in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero quando sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada;
- derivanti o causati da uso di stupefacenti, uso e abuso di psicofarmaci o farmaci psicotropi, salvo la somministrazione terapeutica, e uso di allucinogeni e simili;
- derivanti e/o causati da malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco depressive e relative conseguenze e complicanze;
- derivanti dalla partecipazione del veicolo a sfide clandestine, gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regolarità pura;
- operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio;
- delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, suicidio;
- da ernie o conseguenze di sforzi in genere;
- da infarti;
- avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni;
- derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- derivanti da danni provocati da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando non utilizzate per fini pacifici;
- da proprie provocazioni od azioni delittuose;
- derivanti da:
  - atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
  - tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, ai quali l’Assicurato abbia partecipato.

! L’assicurazione non è inoltre operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- se il veicolo è posto in circolazione non in conformità alle norme vigenti, alle indicazioni del Documento Unico di Circolazione e all’uso dichiarato in polizza.
- se il conducente, al momento del sinistro, è affetto da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool - stupefacenti - allucinogeni - psicofarmaci e farmaci psicotropi assunti non a scopo terapeutico) e/o da sieropositività HIV;
- se il conducente usa il veicolo arbitrariamente o contro la volontà di chi ne dispone legittimamente.

! Se, al momento dell’infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona integra e sana.

! L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.

! Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Diaria da ricovero e rimborso spese mediche da infortunio" è previsto che:
- non siano indennizzabili le spese di qualsiasi natura relative al rilascio di certificati medici o di altra documentazione;
- siano escluse le spese per protesi ed interventi di natura estetica;
- qualora l'Assicurato benefici di assistenza sanitaria o di altre forme di rimborso delle spese sopra indicate, la garanzia è prestata, nei limiti assicurati, per la parte di spese sostenute e non rimborsategli da Enti, Mutue, ecc.

Si riportano nella seguente tabella gli eventuali limiti di indennizzo, franchigie e scoperti relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

| GARANZIE | SCOPERTO | FRANCHIGIA | LIMITI DI INDENNIZZO |
|---|---|---|---|
| ***Sezione Infortuni del Conducente*** | | | |
| ***Morte da infortunio*** | | | |
| Morte | non previsto | non prevista | somma assicurata indicata in polizza |
| ***Invalidità permanente da infortunio*** | | | |
| Invalidità permanente da infortunio | non previsto | 3% | **somma assicurata** indicata in polizza, con supervalutazione progressiva |
| ***Altre garanzie prestate*** | | | |
| Diaria da ricovero per infortunio e rimborso spese mediche da infortunio | - | - | € 26 per massimo 300 giorni di degenza;<br>€ 13 per massimo 300 giorni di gessatura;<br>€ 1.000 rimborso spese mediche. |

! **TUTELA LEGALE**

! La garanzia viene prestata fino al massimale di € 20.000 per sinistro e senza limite per anno assicurativo.

! Dopo la ricezione da parte di ARAG della denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, ARAG gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. ARAG si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione. L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi.

! Gli onorari e le spese rimborsate all'Assicurato dalla controparte, a seguito di provvedimento giudiziale o di transazione, spettano ad Arag.

**Per la Linea Base e per la Linea Top di cui alla garanzia TUTELA LEGALE, l'assicurazione non opera:**

- per sinistri inerenti alla materia fiscale o amministrativa;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive. La garanzia invece è operativa qualora l'Assicurato non abbia partecipato a tali fatti e i responsabili siano stati identificati;
- per attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili o veicoli che viaggiano su rotaie o su funi metalliche;
- per fatti dolosi delle persone assicurate;
- per fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o uso diversi da quelli indicati sul Documento Unico di Circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione dell'obbligo di assicurazione R.C.A.;
- nei confronti del conducente che guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 del Nuovo Codice della Strada), ovvero guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 del Nuovo Codice della Strada);
- nel caso di violazione della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza (art. 189, comma 1, del Nuovo Codice della Strada);
- per fatti derivanti da partecipazione a sfide clandestine, gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi sottoposto l'Assicurato ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione del documento di abilitazione alla guida, nei 3 mesi successivi alla scadenza della sua validità;
- se il veicolo non è omologato;
- se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- per i casi di adesione a class-action.

**Inoltre, ARAG non garantisce la copertura di:**

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da ARAG;
- spese per l'indennità di trasferta;
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro;
- spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
- multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
- spese non concordate con ARAG;
- in caso di domiciliazione ogni duplicazione di onorari.

! Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Indennità autoscuola", sono rimborsate le spese sostenute per il pagamento di un corso valido per il recupero dei punti entro il limite di € 500.

! Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Indennità zero punti", sono garantiti i costi sostenuti per il pagamento della revisione e per riottenere il documento di guida entro il limite di € 1.000.

**Le garanzie operano nei territori di seguito indicati, se in questi avviene il sinistro e si trova l'Ufficio Giudiziario di competenza.**

| Garanzie | Territori dove operano le garanzie |
|---|---|
| • **Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni**<br>• **Dissequestro del veicolo**<br>• **Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti** | **Europa**<br>**Stati extraeuropei posti nel bacino del Mar Mediterraneo** |
| • **Vertenze contrattuali derivanti da contratti riguardanti il veicolo**<br>• **Opposizione avverso la sanzione amministrativa**<br>• **Indennità autoscuola**<br>• **Indennità Zero punti**<br>• **Dissequestro per apparente scopertura RCA** | **Repubblica Italiana**<br>**Città del Vaticano**<br>**Repubblica di San Marino** |
| • **Anticipo cauzionale**<br>• **Assistenza interprete** | **Paesi indicati sulla Carta Internazionale di Assicurazione** |

Si riportano nella seguente tabella gli eventuali limiti di indennizzo, franchigie e scoperti relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

| GARANZIE | SCOPERTO | FRANCHIGIA | LIMITI DI INDENNIZZO |
|---|---|---|---|
| ***Sezione Tutela Legale*** | | | |
| **Linea Base** | | | |
| Difesa penale in procedimenti per delitti colposi o contravvenzioni, connessi ad incidente stradale | non previsto | non prevista | € 20.000 per sinistro, senza limite per anno assicurativo |
| Dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale | non previsto | non prevista | € 20.000 per sinistro, senza limite per anno assicurativo |
| Opposizione alle sanzioni amministrative | non previsto | non prevista | € 20.000 per sinistro, senza limite per anno assicurativo |
| **Linea Top** | | | |
| Richiesta di risarcimento per danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale | non previsto | non prevista | € 20.000 per sinistro, senza limite per anno assicurativo |
| Vertenze contrattuali | non previsto | non prevista | € 20.000 per sinistro, senza limite per anno assicurativo, sempreché il valore in lite sia superiore a € 100 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Difesa penale in procedimenti per delitti colposi e contravvenzioni, connessi ad incidente stradale | non previsto | non prevista | € 100.000 per sinistro, senza limite per anno assicurativo |
| Dissequestro del veicolo assicurato, sequestro in seguito ad incidente stradale | non previsto | non prevista | € 20.000 per sinistro, senza limite per anno assicurativo |
| Opposizione alle sanzioni amministrative | non previsto | non prevista | € 20.000 per sinistro, senza limite per anno assicurativo |
| Anticipo cauzione penale | non previsto | non prevista | importo massimo equivalente in valuta locale a € 15.000 |
| Assistenza dell'interprete per incidente stradale all'estero | non previsto | non prevista | € 20.000 per sinistro, senza limite per anno assicurativo |
| Opposizione alle sanzioni amministrative | non previsto | non prevista | € 2.500 per caso assicurativo, senza limite per anno assicurativo |
| Opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie non connesse ad incidente stradale | non previsto | non prevista | € 20.000 per sinistro, senza limite per anno assicurativo purché vi sia l'accoglimento anche parziale del ricorso/opposizione e l'importo della sanzione sia superiore a € 100 |
| Dissequestro del veicolo assicurato | non previsto | non prevista | € 20.000 per sinistro, senza limite per anno assicurativo |
| **RECUPERO PUNTI PATENTE (in abbinamento alla Linea Top)** | | | |
| Indennità Autoscuola | non previsto | non prevista | entro il limite di € 500 |
| Indennità Zero Punti | non previsto | non prevista | entro il limite di € 1.000, se l'Assicurato/ Conducente abbia avuto almeno 10 punti effettivi al momento della stipula della polizza oppure in un momento successivo |

! **ASSISTENZA**

! Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.

! Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di 3 volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della polizza, fatta eccezione per le "Assistenze telefoniche".

! La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.

! Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l'Assicurato sottopone il veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall'assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

! Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

! La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o causa di forza maggiore, compreso l'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.

! Relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa o dei Magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.

! Tutte le eccedenze ai massimali così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.

! L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione, valgono le Condizioni Generali che regolano il contratto in generale, in quanto compatibili.

Si riportano nella seguente tabella gli eventuali limiti di indennizzo, franchigie e scoperti relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

| GARANZIE | SCOPERTO | FRANCHIGIA | LIMITI DI INDENNIZZO |
|---|---|---|---|
| ***Sezione Assistenza*** | | | |
| **ASSISTENZA AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTOCICLI** | | | |
| **HELVETIA EASY CAR (HELC)** | | | |
| Soccorso Stradale | non previsto | non prevista | € 300 per evento oppure 50 km |
| Servizio taxi | non previsto | non prevista | € 50 per evento |
| Officina Mobile in Italia - Depannage | non previsto | non prevista | € 300 per evento |
| Recupero del veicolo fuori strada | non previsto | non prevista | € 300 per evento |
| **HELVETIA EASY BIKE (HEBK)** | | | |
| Soccorso Stradale | non previsto | non prevista | € 300 per evento oppure 50 km |
| Servizio taxi | non previsto | non prevista | € 50 per evento |
| Officina Mobile in Italia - Depannage | non previsto | non prevista | € 300 per evento |
| Recupero del veicolo fuori strada | non previsto | non prevista | € 300 per evento |
| Soccorso Stradale | non previsto | non prevista | € 300 per evento oppure 50 km |
| **HELVETIA NO PROBLEM EXTRA (HECP)** | | | |
| Soccorso Stradale | non previsto | non prevista | € 700 per evento oppure 50 km |
| Servizio taxi | non previsto | non prevista | € 50 per evento |
| Officina Mobile in Italia - Depannage | non previsto | non prevista | € 700 per evento |
| Recupero del veicolo fuori strada | non previsto | non prevista | € 1.200 per evento |
| Invio di autoambulanza in Italia | non previsto | non prevista | 300 km |
| Autovettura in sostituzione in Italia | non previsto | non prevista | 10 giorni consecutivi, se manodopera superiore a 8 ore |
| Invio taxi per il ritiro dell'autovettura sostitutiva | non previsto | non prevista | € 50 per evento |
| ***Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica fuori dal comune di residenza dell'assicurato*** | | | |
| Spese d'albergo | non previsto | non prevista | € 600 per evento |
| Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio | non previsto | non prevista | € 1.000 per evento |
| Recupero del veicolo a mezzo pianale | non previsto | non prevista | € 500 per evento e anno assicurativo |
| Anticipo spese di prima necessità | non previsto | non prevista | € 1.500 per evento |
| ***Prestazioni operanti esclusivamente quando il sinistro si verifica all'estero*** | | | |
| Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale | non previsto | non prevista | valore commerciale del relitto |
| Prolungamento soggiorno | non previsto | non prevista | € 600 per evento |
| Interprete a disposizione | non previsto | non prevista | € 600 per sinistro |
| Anticipo spese legali | non previsto | non prevista | € 2.500 per evento |
| Anticipo delle cauzioni penale e civile | non previsto | non prevista | € 6.000 per evento |
| Rientro salma | non previsto | non prevista | € 5.000 per evento |
| Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale | non previsto | non prevista | valore commerciale del relitto |
| Prolungamento soggiorno | non previsto | non prevista | € 600 per evento |
| Interprete a disposizione | non previsto | non prevista | € 600 per sinistro |
| **HELVETIA TOP SERVICE PIÙ (HEAE)** | | | |
| Autovettura in sostituzione immediata in Italia | non previsto | non prevista | € 100 per evento rimborso taxi; 3 giorni consecutivi |
| Autovettura TOP in sostituzione in Italia | non previsto | non prevista | se manodopera superiore a 6 ore:<br>• 15 giorni consecutivi in caso di guasto, incidente, incendio, furto |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | parziale o tentato, rapina tentata;<br>• 40 giorni consecutivi in caso di furto totale o rapina o distruzione totale del mezzo |
| Autovettura in sostituzione all'estero | non previsto | non prevista | 10 giorni consecutivi, se manodopera superiore a 6 ore |
| **ASSISTENZA VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO COSE E CAMPER** | | | |
| **HELVETIA EASY VAN (ELFB)** | | | |
| ***Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica*** | | | |
| Soccorso Stradale | non previsto | non prevista | € 300 per evento oppure 50 km |
| Servizio taxi | non previsto | non prevista | € 50 per evento |
| Officina Mobile in Italia - Depannage | non previsto | non prevista | € 300 per evento |
| Recupero del veicolo fuori strada | non previsto | non prevista | € 300 per evento |
| ***Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica fuori dal comune di residenza dell'assicurato*** | | | |
| Spese d'albergo | non previsto | non prevista | € 300 per evento |
| **HELVETIA TOP SERVICE VAN (ELFL)** | | | |
| ***Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica*** | | | |
| Soccorso Stradale | non previsto | non prevista | € 700 per evento oppure 50 km |
| Servizio taxi | non previsto | non prevista | € 50 per evento |
| Officina Mobile in Italia - Depannage | non previsto | non prevista | € 700 per evento |
| Recupero del veicolo fuori strada | non previsto | non prevista | € 1.200 per evento |
| Invio di autoambulanza in Italia | non previsto | non prevista | 300 km |
| ***Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica fuori dal comune di residenza dell'assicurato*** | | | |
| Veicolo in sostituzione in Italia | non previsto | non prevista | 5 giorni consecutivi, se manodopera superiore a 8 ore o 3 giorni |
| Invio taxi per ritiro veicolo in sostituzione | non previsto | non prevista | € 100 per evento |
| Spese d'albergo | non previsto | non prevista | € 600 per evento |
| Rientro dal viaggio degli autisti | non previsto | non prevista | € 1.000 per evento |
| Recupero/trasferimento del veicolo | non previsto | non prevista | € 500 per evento e anno assicurativo |
| Anticipo spese di prima necessità | non previsto | non prevista | € 2.000 per evento |
| ***Prestazioni operanti quando il veicolo si verifica all'estero*** | | | |
| Rimpatrio veicolo con carro attrezzi | non previsto | non prevista | valore commerciale del relitto |
| Prolungamento del soggiorno | non previsto | non prevista | € 600 per evento |
| Interprete a disposizione | non previsto | non prevista | € 600 per sinistro |
| Anticipo spese legali | non previsto | non prevista | € 2.500 per evento |
| Anticipo cauzioni civile e penale | non previsto | non prevista | € 6.000 per evento |
| Rientro salma | non previsto | non prevista | € 5.000 per evento |
| **HELVETIA TOP SERVICE VAN PIÙ (ELFP/ELAT)** | | | |
| Veicolo TOP in sostituzione in Italia | non previsto | non prevista | se manodopera superiore a 8 ore o 3 giorni:<br>• 5 giorni consecutivi per autocarro con massa a pieno carico fino a 2.6 t;<br>• 5 giorni consecutivi per autocarro con massa a pieno carico superiore a 2.6 t e massimo 6 t oppure erogazione di diaria giornaliera di € 70. |
| **HELVETIA TOP SERVICE TRUCK (ELAL/ELAP)** | | | |
| ***Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica*** | | | |
| Soccorso Stradale | non previsto | non prevista | € 2.000 per evento |
| Servizio taxi | non previsto | non prevista | € 50 per evento |
| Officina Mobile in Italia - Depannage | non previsto | non prevista | €2.000 per evento |
| Recupero del veicolo fuori strada | non previsto | non prevista | € 2.000 per evento |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Invio di autoambulanza in Italia | non previsto | non prevista | 300 km |
| ***Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica fuori dal comune di residenza dell'assicurato*** | | | |
| Spese d'albergo | non previsto | non prevista | € 300 per evento |
| Rientro dal viaggio degli autisti | non previsto | non prevista | € 500 per evento |
| Anticipo spese di prima necessità | non previsto | non prevista | € 2.000 per evento |
| ***Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica all'estero*** | | | |
| Prolungamento del soggiorno | non previsto | non prevista | € 300 per evento |
| Interprete a disposizione | non previsto | non prevista | € 600 per sinistro |
| Anticipo spese legali | non previsto | non prevista | € 2.500 per evento |
| Anticipo delle cauzioni civile e penale | non previsto | non prevista | € 6.000 per evento |
| Rientro salma | non previsto | non prevista | € 3.000 per evento |
| **HELVETIA FULL CAMPER (HCAM)** | | | |
| Soccorso Stradale | non previsto | non prevista | € 700 per evento oppure 50 km |
| Servizio taxi | non previsto | non prevista | € 50 per evento |
| Officina Mobile in Italia - Depannage | non previsto | non prevista | € 700 per evento |
| Recupero del veicolo fuori strada | non previsto | non prevista | € 1.200 per evento |
| Invio di autoambulanza in Italia | non previsto | non prevista | 300 km |
| ***Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica fuori dal comune di residenza dell'assicurato*** | | | |
| Veicolo in sostituzione in Italia | non previsto | non prevista | se manodopera superiore a 8 ore:<br>• 7 giorni consecutivi in caso di incidete, incendio, guasto, furto tentato o parziale, rapina tentata;<br>• 40 giorni consecutivi in caso di furto totale, rapina o distruzione totale del mezzo. |
| Invio taxi per ritiro veicolo in sostituzione | non previsto | non prevista | € 50 per evento |
| Spese d'albergo | non previsto | non prevista | € 600 per evento |
| Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio | non previsto | non prevista | € 1.000 per evento |
| Recupero del veicolo a mezzo pianale | non previsto | non prevista | € 500 per evento e anno assicurativo |
| Anticipo spese di prima necessità | non previsto | non prevista | € 1.500 per evento |
| ***Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica all'estero*** | | | |
| Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale | non previsto | non prevista | valore commerciale del relitto |
| Prolungamento del soggiorno | non previsto | non prevista | € 600 per evento |
| Interprete a disposizione | non previsto | non prevista | € 600 per sinistro |
| Anticipo spese legali | non previsto | non prevista | € 2.500 per evento |
| Anticipo cauzioni civile e penale | non previsto | non prevista | € 6.000 per evento |
| Rientro salma | non previsto | non prevista | € 5.000 per evento |

## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

| | |
|---|---|
| **Cosa fare in caso di sinistro?** | **Denuncia in caso di sinistro**:<br>In caso di sinistro, il Contraente o Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro tre giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto, descrizione dell'entità del danno e il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni. Il sinistro può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.<br>Fermo restando quanto sopra, con riferimento alle singole garanzie vale quanto segue. |

| | |
|---|---|
| | **INCENDIO E FURTO - ATTI VANDALICI**: in caso di sinistro, nei casi di furto e rapina o altri atti dolosi dovrà essere fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando alla Compagnia l'originale della denuncia o copia autenticata dall'Autorità stessa. Se il furto o la rapina avvengono all'estero, la denuncia già presentata all'Autorità estera dovrà essere reiterata anche all'Autorità italiana.<br>**INFORTUNI DEL CONDUCENTE**: l'Assicurato/Contraente deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, sottoponendosi subito alle cure mediche, seguendone le prescrizioni ed evitando di compiere atti che possano ostacolare la cura e la capacità a riprendere il lavoro; darne avviso all'Agenzia cui è assegnata la polizza o alla Direzione della Compagnia entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. La denuncia deve indicare luogo, giorno, ora e modalità dell'infortunio ed essere corredata di certificato medico.<br>**TUTELA LEGALE:** l'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Compagnia o ad ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza; in ogni caso deve fare pervenire alla Compagnia o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato in tempo utile perché possano essere attivate tutte le iniziative idonee a tutelare gli interessi dell'Assicurato stesso.<br>L'Assicurato deve informare immediatamente ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti e metterli a disposizione. |
| | **Assistenza diretta/in convenzione:** non prevista. |
| | **Gestione da parte di altre imprese:**<br>● la gestione dei servizi di Assistenza è affidata dalla Compagnia a **EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.** - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI), che risponde ai numeri telefonici 800.01.69.10 e 02.58.28.61.71.<br>● la gestione dei sinistri relativi alle garanzie di cui alla sezione "Tutela legale della circolazione e Recupero Punti Patente" è affidata a **ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** - Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona (VR), che risponde al numero telefonico 045.8290411. |
| | **Prescrizione**: i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.<br>Con riferimento alla garanzia "Tutela legale", il diritto dell'Assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il sinistro viene denunciato alla Compagnia decorsi due anni dal momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. |
| **Dichiarazioni inesatte o reticenti** | Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, o la cessazione della copertura assicurativa. |
| **Obblighi dell'impresa** | Con riferimento alle garanzie "Incendio e Furto", "Guasti accidentali" e "Infortuni del Conducente" verificata l'operatività della garanzia e concordato il danno, la Compagnia provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni. |

## Quando e come devo pagare?

| | |
|---|---|
| **Premio** | Il premio viene determinato sulla base dei molteplici parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa.<br>Il premio è comprensivo di imposte.<br>Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.<br>Il pagamento va eseguito presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto.<br>Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate. Tale disposizione si applica anche in caso di perdita totale del veicolo assicurato, per cui il Contraente è tenuto al pagamento delle rate di premio per cui è stato concesso il frazionamento. Il pagamento del premio è previsto con periodicità annuale; è inoltre prevista la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali, con aumento del 3%. |
| **Rimborso** | Non sono previste ipotesi particolari di rimborso del premio. |

## Quando comincia la copertura e quando finisce?

| | |
|---|---|
| **Durata** | **Il contratto ha durata annuale**, più eventuale frazione di anno, che costituisce il periodo iniziale, su richiesta del Contraente.<br>**Il contratto non prevede il tacito rinnovo**; esso cessa pertanto automaticamente alla sua naturale scadenza, senza alcun obbligo di disdetta da ambo le parti. La Compagnia continuerà in ogni caso a prestare la copertura assicurativa in corso, fino al 15° giorno successivo alla scadenza contrattuale.<br>Ad ogni scadenza annuale, con almeno 30 giorni di preavviso, è facoltà della Compagnia formulare al Contraente, per il tramite dell'Intermediario, una proposta di rinnovo del contratto per un ulteriore anno, |

| | |
|---|---|
| | alle nuove condizioni tariffarie in vigore alla data di scadenza del contratto in essere. È facoltà del Contraente, dopo averne preso visione, accettare la proposta di rinnovo del contratto per un ulteriore anno, manifestando la volontà di rinnovarlo mediante il pagamento del premio entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza. A conferma, il Contraente riceverà la quietanza attestante il pagamento del premio ed il certificato di assicurazione. |
| **Sospensione** | Non è prevista la facoltà di sospendere le garanzie. |

## Come posso disdire la polizza?

| | |
|---|---|
| **Ripensamento dopo la stipulazione** | Qualora la polizza sia stata acquistata tramite tecniche di vendita a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla stipula della polizza.<br>In tal caso la Compagnia procederà alla restituzione del premio o della parte di premio già pagato, al netto delle imposte di legge.<br>Il recesso non può essere esercitato nel caso in cui sia stato denunciato un sinistro nel periodo previsto per il dritto di ripensamento. |
| **Risoluzione** | Non sono previsti casi particolari di risoluzione. |

## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a una tipologia di clientela, costituita da persone fisiche e/o giuridiche dotate di documentazione di abilitazione alla guida, che desidera una copertura (non sottoposta ad obblighi di legge) per i rischi accessori relativi al veicolo, abbinabili a scelta laddove ne ricorrano i presupposti.

## Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 16,36%.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|---|---|
| **All'impresa assicuratrice** | Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto alla Compagnia presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti:<br>Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano Fax 02 5351794 - E-mail: reclami@helvetia.it.<br>Competono alla Compagnia anche i reclami che riguardano i soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia stessa, compresi gli Agenti e relativi dipendenti o collaboratori.<br>La Compagnia invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, prorogati fino a 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i dipendenti o collaboratori). |
| **All'IVASS** | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: **ivass@pec.ivass.it**. Info su: **www.ivass.it** |
| **PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:** | |
| **Mediazione (obbligatoria)** | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it** (Legge 9/8/2013, n. 98). |
| **Negoziazione assistita** | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. |
| **Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie** | • Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Compagnia circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addivenire ad una decisione.<br>• Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net, chiedendo l'attivazione della Procedura.<br>Tramite il sito della Compagnia (www.helvetia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. |

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

# Helvetia InMovimento Garanzie Accessorie

## Assicurazione multirischi per i danni al veicolo

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## Mod. H050 Edizione 02/2024

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari” del tavolo tecnico ANIA del 06/02/2018 - Associazione Consumatori - Associazione Intermediari Assicurativi

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia
Gruppo Helvetia



helvetia.it

# GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

Gentile Cliente, benvenuto nel mondo di **Helvetia InMovimento Garanzie Accessorie**, la *polizza* multirischi che offre una protezione completa e modulare per il veicolo.

## Le garanzie previste sono:

**Incendio e Furto**

**Cristalli**

**Guasti accidentali**

**Infortuni del Conducente**

**Tutela Legale**

**Assistenza**

Il documento delle Condizioni di Assicurazione è stato elaborato e strutturato per rendere più chiara ed immediata la sua lettura e comprensione. Lo stile e gli elementi di struttura sono stati resi omogenei per facilitare la ricerca delle informazioni fondamentali.

Di seguito troverà la guida che la aiuterà nella consultazione.

## 1. TESTI E PAROLE EVIDENZIATE CON CARATTERE DI PARTICOLARE RILIEVO

- MAIUSCOLO: titoli di sezioni e di articoli;
- **grassetto**: Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie e oneri a carico del *Contraente* o dell'*Assicurato*, aspetti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento;
- [ ▶ ]: richiami a norme e articoli di *legge*.

## 2. GLOSSARIO

Nelle Condizioni di Assicurazione i termini che hanno un significato "particolare" sono resi visibili attraverso l'utilizzo del *corsivo*. Questa modalità permette di distinguerli dai restanti termini in uso.

## 3. BOX DI CONSULTAZIONE A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO

- all'interno delle sezioni sono presenti alcuni box richiamati da uno specifico elemento grafico, inseriti con l'obiettivo di anticipare la risposta ad alcune possibili domande;
- il testo contenuto nel box non ha valore contrattuale.

**FOCUS E APPROFONDIMENTI**

## 4. ELEMENTO GRAFICO DEDICATO

! elemento che permette l'individuazione di informazioni ed importanti punti di attenzione.

# SOMMARIO


GLOSSARIO 4

NORME COMUNI 11

SEZIONE INCENDIO E FURTO 15

- COSA È ASSICURATO 15
- COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA 15
- COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA 16
- CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ 22
- TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI 24

SEZIONE CRISTALLI 26

- COSA È ASSICURATO 26
- COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA 26
- CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ 27
- TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI 27

SEZIONE GUASTI ACCIDENTALI 28

- COSA È ASSICURATO 28
- COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA 29
- COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA 29
- CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ 30
- TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI 31

SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE 32

- COSA È ASSICURATO 32
- COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA 32
- COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA 33
- CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ 34

TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI 38
SEZIONE TUTELA LEGALE 39
COSA È ASSICURATO 39
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA 42
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ 43
TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI 44
SEZIONE ASSISTENZA 46
COSA È ASSICURATO 46
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA 77
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ 79
TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI 80
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 84
SEZIONE INCENDIO E FURTO 84
CHE OBBLIGHI HO 84
QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI 86
SEZIONE CRISTALLI 89
CHE OBBLIGHI HO 89
QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI 90
SEZIONE GUASTI ACCIDENTALI 92
CHE OBBLIGHI HO 92
QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI 93
SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE 96
CHE OBBLIGHI HO 96
QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI 97
SEZIONE TUTELA LEGALE 100
CHE OBBLIGHI HO 100
QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI 100
SEZIONE ASSISTENZA 102
CHE OBBLIGHI HO 102
APPENDICE - CLAUSOLE DI VINCOLO 103
NORME DEL CODICE CIVILE E PENALE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 104
CODICE CIVILE 104
CODICE PENALE 107
CONTATTI UTILI 109

# GLOSSARIO

Qui di seguito sono riportati i **principali termini utilizzati** nel **Set informativo** con il **significato loro attribuito dalla *Compagnia***.

Nel testo delle **Condizioni di Assicurazione** gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo.

Alcuni termini sono comuni a tutte le garanzie, altri riguardano sezioni o garanzie specifiche.

## A

**Abuso di alcolici:** l'assunzione di alcol tale per cui il livello di alcolemia risulta essere pari o superiore ai limiti previsti dalle vigenti normative.

**Abuso di psicofarmaci:** l'assunzione di un farmaco contenente sostanze psicoattive, con modalità diverse o posologie maggiori da quelle indicate dalle necessarie prescrizioni mediche o comunque difformi da quelle previste nella scheda tecnica che accompagna il farmaco.

**Alcolismo:** la *malattia* cronica caratterizzata da alterazione comportamentali fisiche e psichiche causate dal consumo continuativo o periodico di quantità elevate di alcol.

**Alluvione:** l'inondazione, lo straripamento di acque di laghi, fiumi o torrenti.

**Altri eventi** (per la Sezione Assistenza)**:** il singolo evento, che si può verificare in corso di validità della *polizza*, derivante da:

- foratura dello pneumatico (degonfiamento e/o distruzione, scoppio, lacerazione, deterioramento improvviso e non dovuto a usura dello pneumatico, tale da renderlo inutilizzabile in condizioni di piena sicurezza);
- mancanza di carburante;
- errato rifornimento di carburante (solo per i veicoli destinati al trasporto di persone);
- congelamento del carburante;
- smarrimento o rottura chiavi;
- bisogno di montaggio catene da neve,

che determina la richiesta delle *prestazioni* da parte dell'*Assicurato*.

**Ambulatorio:** la struttura o il centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato, in base alla normativa vigente, ad erogare *prestazioni* sanitarie in regime di degenza diurna, nonché lo studio professionale idoneo per *legge* all'esercizio della professione medica individuale.

**Antifurto satellitare:** il dispositivo elettronico ad emissione d'onda, omologato secondo le Direttive Europee CE 95/54 Automotive di proprietà o concesso in comodato d'uso al cliente dal provider dei servizi, che raccoglie e trasmette dati sulla localizzazione del *veicolo* su cui è installato, la sua accelerazione e decelerazione.

**Apparecchi:** gli apparati elettronici quali autoradio, audiofonovisivi, navigatori satellitari e similari. Se acquistati in "post-vendita", devono essere separatamente assicurati e descritti in *polizza*.

**Appendice (di Polizza):** l'atto contrattuale rilasciato contestualmente o posteriormente all'emissione della *polizza* per procedere alla modifica di uno o più elementi originari del contratto o per fare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del *premio* ed è parte integrante del contratto.

**Appropriazione indebita:** l'appropriazione di una cosa detenuta a titolo diverso dalla proprietà traendone un profitto illecito [▶art. 646 Codice Penale].

**Arag** (per la Sezione Tutela Legale)**:** ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

**Assicurato** (per la Sezione Assistenza)**:** il conducente del *veicolo* e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché le persone trasportate relativamente alle *prestazioni* che le prevedano.

**Assicurazione:** il contratto di *assicurazione*.

**Avente diritto:** il *proprietario*, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di leasing/locazione finanziaria, cui la *Compagnia* deve mettere a disposizione l'Attestazione sullo stato del rischio, cioè il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del *rischio* assicurato.

## B

**Beneficiario:** gli eredi dell'assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la *Compagnia* deve corrispondere la *somma assicurata* per il caso di morte.

## C

**Compagnia:** l'impresa assicuratrice, **Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.**

**Contraente:** il soggetto che stipula l'*assicurazione* nell'interesse proprio o di altri e si impegna al versamento dei *premi* alla *Compagnia*.

**Cose:** gli oggetti materiali e gli animali.

## D

**Danneggiamento volontario (Atto di c.d. vandalismo):** si configura ogni qualvolta un soggetto distrugga, deteriori, disperda, o renda inservibile – in maniera totale o parziale – un bene altrui. È il Delitto descritto e punito dall'art. 635 del Codice Penale.

**Danno extracontrattuale** (per la Sezione Tutela Legale)**:** il danno ingiusto conseguente al *fatto illecito*: quello del derubato, del truffato, del diffamato o, tipicamente, i danni da *incidenti* stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

**Danno indiretto:** le conseguenze di un danno materiale che si manifestano producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento garantito, ma da esso derivante.

**Danno liquidabile:** il danno accertabile ed indennizzabile in base alle condizioni di *assicurazione*, senza tener conto di eventuali *franchigie*, *scoperti*, limiti di *indennizzo* e *risarcimento*.

**Danno materiale e diretto:** il danno *accidentale* subito dal bene assicurato, derivante dall'azione diretta dell'evento garantito.

**Decadenza:** l'estinzione di un diritto che avviene quando il suo titolare non lo esercita per il periodo di tempo indicato dalla *legge*.

**Degrado d'uso:** il deprezzamento del valore del *veicolo* o di sue parti dovuto all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo. L'usura si individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d'uso constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica sarà all'occorrenza attribuita ad un *perito*.

**Delitto colposo** (per la Sezione Tutela Legale)**:** danno espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla *legge* penale commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

**Delitto doloso** (per la Sezione Tutela Legale)**:** doloso, o secondo l'intenzione, qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla *legge* come colposi o preterintenzionali.

**Documentazione sanitaria:** si compone della cartella clinica e della documentazione medica e di fatture, notule e/o ricevute in originale.

## E

**Ebbrezza:** la condizione conseguente all'assunzione di alcool, in cui il livello di alcolemia risulta essere pari o superiore ai limiti previsti dalle vigenti normative.

**Esplosione:** lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si auto-propaga con elevata velocità.

## F

**Farmaci psicotropi:** farmaco che modifica lo stato psichico dell'individuo tendendo a normalizzarlo.

**Familiari** (per la Sezione Assistenza)**:** il coniuge, il convivente more uxorio, i figli, i genitori, le sorelle e i fratelli, il genero, la nuora, i nonni, i nipoti, i suoceri e quanti altri sono conviventi dell'*Assicurato*, purché risultanti da regolare certificato anagrafico.

**Fase giudiziale** (per la Sezione Tutela Legale): la fase della *vertenza* che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.

**Fase stragiudiziale** (per la Sezione Tutela Legale): la fase della *vertenza* finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le *parti*, anche con la mediazione e la negoziazione assistita, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

**Fatto illecito** (per la Sezione Tutela Legale): l'azione o l'omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di *legge*.

**Franchigia:** l'importo che rimane a carico dell'*Assicurato*. La *franchigia* può essere espressa in valore monetario, in percentuale sulla *somma assicurata* o in numero di giorni.

**Fuoristrada** (per la Sezione Assistenza)**:** Circolazione del veicolo al di fuori di strade asfaltate o bianche e non aperte al normale traffico di veicoli ovvero guida su terreni accidentati non destinati al normale traffico, con forte pendenza o con fondo che offre scarsa aderenza.

**Furto:** l'appropriazione di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri [▶art. 624 Codice Penale].

## G

**Guasto** (per la Sezione Assistenza)**:** danno subito dal *veicolo* per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'*Assicurato* l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

## I

**Incendio:** la combustione con fiamma di *cose* materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come *incendio* le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

**Incidente:** qualsiasi evento accidentale, connesso con la circolazione stradale, quale collisione con altro *veicolo*, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada, che provochi al *veicolo* assicurato danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato oppure ne consenta la marcia, ma in condizioni di pericolosità o di grave disagio per l'*Assicurato* o con il *rischio* di aggravamento del danno subito.

**Incidente** (per la Sezione Assistenza)**:** il *sinistro* dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al *veicolo* tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

**Indennizzo:** l'importo risultante dopo aver applicato eventuali *franchigie*, *scoperti*, limiti di *indennizzo,* al *danno liquidabile*. Tale importo corrisponde all'ammontare dovuto all'*Assicurato* a seguito di *sinistro*.

**Infortunio:** evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili e sia connesso alla circolazione del *veicolo*.

**Intervento chirurgico:** atto medico, praticato in *istituto di cura* o in *ambulatorio*, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l'utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa. Agli effetti assicurativi, si intende equiparata ad un *intervento chirurgico* la riduzione incruenta di fratture e lussazioni, praticata anche in regime di pronto soccorso.

**Invalidità permanente da infortunio:** perdita definitiva, a seguito di *infortunio*, in misura totale o parziale, della capacità dell'*Assicurato* allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

**Intermediario:** la persona fisica o la società, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione, o da un dipendente della stessa, e diversa da un *Intermediario* assicurativo a titolo *accessorio*, che svolge a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa.

**Istituto di cura:** l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il SSN sia privati, regolarmente autorizzati all'assistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e di soggiorno.

**IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.

## L

**Legge:** il Codice delle Assicurazioni Private, adottato con D. Lgs. n° 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Lesioni personali colpose** (per la Sezione Tutela Legale)**:** *reato* di chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona.

## M

**Malattia:** l'alterazione dello stato di salute non dipendente da *infortunio*.

**Malattia mentale o disabilità mentale:** ogni disturbo psichico e comportamentale cosi come definiti nel Settore V° della "Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati" decima revisione – ICD – 10 dell'organizzazione Mondiale della Sanità (come da elenco riportato in allegato).

**Massimale** (per la Sezione Infortuni del Conducente, la Sezione Tutela Legale e la Sezione Assistenza): l'importo che rappresenta il massimo esborso a cui è tenuta la *Compagnia*.

## N

**Nuovo Codice della Strada:** Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni.

## O

**Optional:** le dotazioni non di serie il cui valore complessivo sia indicato in *polizza*.

## P

**Parti:** il *Contraente* e la *Compagnia*.

**Parti** (per la Sezione Tutela Legale)**:** il *Contraente* e la *Compagnia* o Arag.

**Parti** (per la Sezione Assistenza)**:** il *Contraente* e la *Compagnia* o Europ Assistance S.p.A..

**Perdita totale (Danno totale):** si considera tale anche il caso in cui le spese di riparazione siano pari o superiori all'75% del *valore commerciale* ante *sinistro*.

**Periodo di tolleranza:** il periodo di ultrattività della copertura assicurativa prevista in *polizza* di cui usufruisce il *Contraente* qualora non abbia corrisposto il *premio* o la rata di *premio* alle scadenze convenute.

**Perito:** l'esperto incaricato da una delle *parti* (consulente tecnico di parte - C.T.P.) o dal giudice (consulente tecnico d'ufficio - C.T.U.) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).

**Polizza:** il documento che prova l'*assicurazione*.

**P.R.A.:** il Pubblico Registro Automobilistico (o altro Archivio nazionale veicoli equipollente previsto per *legge*) che contiene tutte le informazioni relative alle vicende giuridico-patrimoniali dei veicoli soggetti ad iscrizione, gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI).

**Prescrizione:** l'estinzione di un diritto che avviene quando il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla *legge*.

**Premio:** la somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia* per l'*assicurazione*.

**Prestazione** (per la Sezione Assistenza)**:** l'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'*Assicurato*, nel momento del bisogno in caso di *sinistro*, da parte della *Compagnia*, tramite la Struttura Organizzativa.

**Primo rischio assoluto:** la forma di *assicurazione* che non prevede l'applicazione della *regola proporzionale* [▶art. 1907 del Codice Civile].

**Procedimento penale** (per la Sezione Tutela Legale)**:** inizia con l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero e ha ad oggetto la presunta violazione di norme penali.

**Processo Civile** (per la Sezione Tutela Legale)**:** indica l'insieme di attività giudiziali volte a dirimere le controversie che hanno ad oggetto il diritto privato; viene promosso su domanda della parte interessata (attore) nei confronti di parte convenuta.

**Proprietario:** la persona fisica o giuridica a cui risulta intestato il *veicolo* presso il P.R.A. Nel caso di *veicolo* in leasing, il locatario è parificato al *proprietario* a livello assuntivo nel determinare il *premio*.

**Psicofarmaci:** farmaci contenenti sostanze psicoattive che agiscono sul Sistema Nervoso Centrale.

## R

**Rapina:** l'impossessamento della cosa mobile altrui per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraendola a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona [▶art. 628 del Codice Penale].

**Reato** (per la Sezione Tutela Legale)**:** i reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto o dell'ammenda.

**Regolamento:** il regolamento di esecuzione della *legge* e successive modificazioni.

**Responsabilità contrattuale** (per la Sezione Tutela Legale)**:** la responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale.

**Responsabilità extracontrattuale** (per la Sezione Tutela Legale)**:** la responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un *fatto illecito*, provoca ad altri un danno ingiusto.

**Ricovero:** la permanenza in un *istituto di cura*, che comporti almeno un pernottamento.

**Risarcimento**: l'importo dovuto dalla *Compagnia* a terzi a seguito di danno causato dall'*Assicurato*.

**Risarcimento diretto:** la procedura prevista in caso di *sinistro* rientrante nella fattispecie di cui all'art. 149 della *legge*, in base alla quale la *Compagnia* risarcisce all'*Assicurato* non totalmente responsabile i danni subiti.

**Rischio:** la probabilità che si verifichi il *sinistro*.

**Rivalsa:** Il diritto della *Compagnia* di ottenere dall'*Assicurato* il rimborso delle somme pagate al terzo danneggiato nella misura in cui, ai sensi del contratto, avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

## S

**Sanzioni amministrative** (per la Sezione Tutela Legale)**:** la sanzione amministrativa è prevista per la violazione di una norma giuridica in ambito amministrativo.

**Scoperto**: l'importo che viene calcolato in percentuale sull'ammontare del *danno liquidabile*, con il minimo eventualmente pattuito, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

**Scoppio:** il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

**Sforzo:** impiego di energie muscolari, concentrate nel tempo, che esorbitano per intensità dalle ordinarie attività e dagli atti di forza lavorativi dell'*Assicurato*.

**Sinistro:** il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

**Sinistro** (per la Sezione Assistenza, veicoli trasporto persone)**:** il singolo fatto o avvenimento (*guasto*, *incidente*, *incendio*, *furto* tentato/ parziale/ totale, *rapina*) che si può verificare nel corso di validità della *polizza* e che determina la richiesta delle *prestazioni* da parte dell'Assicurato.

**Sinistro** (per la Sezione Assistenza, veicoli trasporto cose)**:** il singolo fatto o avvenimento (*guasto*, *incidente*, *incendio*, errato rifornimento, *furto* tentato/ parziale/ totale, *rapina*) che si può verificare nel corso di validità della *polizza* e che determina la richiesta delle *prestazioni* da parte dell'*Assicurato*. **Limitatamente alle fasce tessera TOP SERVICE TRUCK (ELAL/ELAP) devono ritenersi escluse dalla Garanzia Assistenza le ipotesi di *furto* tentato/ parziale/ totale e *rapina*.**

**Somma assicurata:** la somma massima convenuta per la quale la *Compagnia* è obbligata a rispondere.

**Spese di giustizia** (per la Sezione Tutela Legale)**:** le spese definite nel D.P.R. n. 115/2002.

**Spese di soccombenza** (per la Sezione Tutela Legale)**:** le spese che il giudice con la sentenza che chiude il processo pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.

**Spese per l'intervento di un legale** (per la Sezione Tutela Legale)**:** le spese esposte nella parcella del patrocinatore, definite competenze e spese, con esclusione di quelle attinenti ad oneri fiscali (bollatura, registrazione, di sentenze e atti, ecc.).

**Spese peritali** (per la Sezione Tutela Legale)**:** le pese spettanti ai periti nominati dal Giudice (consulenti tecnici d'ufficio, C.T.U.) o dalla parte (consulenti tecnici di parte).

**Struttura Organizzativa** (per la Sezione Assistenza)**:** la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e

presidi (centralizzati e non) - in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto - che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la *Compagnia* provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'*Assicurato*, all'organizzazione ed erogazione delle *prestazioni* di assistenza previste in *polizza*, con costi a carico della *Compagnia* stessa.

**Surrogazione:** l'azione che la *Compagnia* svolge in sostituzione dell'*Assicurato* o del *Contraente*, dopo aver pagato l'*indennizzo* nei confronti di terzi responsabili del *sinistro*.

## T

**Transazione** (per la Sezione Tutela Legale)**:** l'accordo con il quale le *parti*, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

**Tutela Legale** (per la Sezione Tutela Legale)**:** l'*assicurazione* di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. n° 209/2005 - artt. 163,164,173,174 e correlati.

## V

**Valore a nuovo:** il criterio di valutazione del danno in base al quale il valore del *veicolo* assicurato o dei suoi pezzi di ricambio è determinato:

- per il *veicolo*, dal prezzo di listino a nuovo "chiavi in mano" al momento del *sinistro*.
- per i pezzi di ricambio, dai prezzi di listino delle parti di nuova fornitura, da sostituire a causa del *sinistro*.

**Valore assicurato:** il valore dichiarato in *polizza*. Lo stesso deve corrispondere al *valore commerciale* o valore di listino a nuovo "chiavi in mano" al momento della stipulazione del contratto.

**Valore commerciale:** il valore del *veicolo* corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, riportato da Editoriale Domus S.p.A. nel listino quotazione usato "Quattroruote Professional/Dueruote Professional". In mancanza della quotazione nel predetto listino si prenderà come riferimento "Eurotax".

**Valore Intero:** la forma di *assicurazione* che copre la totalità del valore dei beni assicurati e che prevede, in caso di *sinistro*, l'applicazione della *regola proporzionale* [▶art. 1907 del Codice Civile].

**Veicolo:** il *veicolo* indicato in *polizza*.

**Vendita a distanza:** il collocamento di contratti assicurativi senza la presenza fisica e simultanea dell'*Intermediario* o della *Compagnia* e del *Contraente*.

**Vertenza** (per la Sezione Tutela Legale)**:** il conflitto di pretese tra *Assicurato* e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.

# NORME COMUNI

Le norme indicate ed espresse dai seguenti articoli regolano tutte le Sezioni delle Condizioni di Assicurazione della *polizza* **Helvetia InMovimento Garanzie Accessorie.**

## ART. 1.1 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

Salvo diversa pattuizione, l'*assicurazione* **ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in *polizza*** se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati.

**In caso contrario l'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento**.

**Se il *Contraente* non paga** i premi o le rate di *premio* successive, **l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza.**

**L'*assicurazione* ha nuovamente efficacia dalle ore 24.00 del giorno del pagamento**, ferme le successive scadenze.

La *Compagnia* ha diritto al pagamento dei *premi* scaduti [▶ art. 1901 del Codice Civile].

## ART. 1.2 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto ha durata annuale, più eventuale frazione di anno, che costituisce il periodo iniziale, su richiesta del *Contraente*.

**Il contratto non prevede il tacito rinnovo**; esso cessa pertanto automaticamente alla sua naturale scadenza, senza alcun obbligo di disdetta da ambo le *parti*, in deroga all'art. 1899, commi 1 e 2, del Codice Civile. [ ▶ art. 1899 del Codice Civile]

**La *Compagnia* continuerà in ogni caso a prestare la copertura assicurativa in corso, fino al 15° giorno successivo alla scadenza contrattuale, quale periodo di mora.** [▶ art. 1901, commi 1 e 2, del Codice Civile]

**In caso di pagamento rateale, se alla scadenza convenuta il *Contraente* non paga la rata successiva, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza del pagamento.** [▶ art. 1901, commi 1 e 2, del Codice Civile]

## ART. 1.3 - PAGAMENTO E FRAZIONAMENTO DEL PREMIO

Il ***premio* deve essere pagato** all'*Intermediario* autorizzato a cui è assegnata la *polizza* **oppure alla *Compagnia***.

L'*Intermediario* rilascia copia della *polizza* (anche tramite posta elettronica o supporto durevole, operazione per cui è espressamente autorizzato dal *Contraente*).

Il *premio* di *polizza* comprende le imposte previste dalla normativa vigente. Il ***premio* è determinato per periodo di *assicurazione* di un anno**.

**Il *premio* è interamente dovuto anche in caso di frazionamento in più rate**, tale disposizione si applica anche in caso di *perdita totale* del *veicolo* assicurato.

Il pagamento del *premio* avviene:

- all'atto della stipula della *polizza*;
- successivamente, in base alla periodicità del pagamento indicata in *polizza*.

## ART. 1.4 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO (solo per le polizze collocate tramite *vendita a distanza*)

Il *Contraente* può recedere dall'*assicurazione* **entro 14 giorni** dalla stipula della *polizza*, senza penali e senza doverne indicare il motivo.

Il recesso può essere esercitato mediante **comunicazione scritta** contenente gli elementi identificativi della *polizza*, inviata con:

- raccomandata A/R;
- posta elettronica certificata (PEC);
- form disponibile sul sito della *Compagnia* all'indirizzo www.helvetia.it.

Il recesso ha efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione.

In caso di recesso, la *Compagnia* rimborsa al *Contraente* il *premio* versato **diminuito**:

- della **parte di *premio* utilizzata** per il periodo di efficacia dell'*assicurazione*;
- degli **oneri fiscali** e **previsti** (eventualmente) **dalla normativa vigente**.

**Il *Contraente* NON può recedere se:**

- **l'*assicurazione* è stata vincolata;**
- **è stato denunciato un *sinistro* prima dell'esercizio del diritto di ripensamento.**

Per i sinistri avvenuti entro la data di esercizio del diritto di ripensamento e denunciati dopo quest'ultima, la *Compagnia* ha il **diritto di recuperare** il *premio* restituito al *Contraente*.

**Che cos'è il Diritto di Ripensamento?**

Il Codice del consumo (art. 52 e successivi del D.Lgs. 206/2005) stabilisce che per i servizi acquistati a distanza è possibile **recedere entro 14 giorni dalla data di acquisto, senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere alcuna penale,** per tutelare i casi in cui il servizio non sia più ritenuto adeguato alle esigenze dal consumatore (cosiddetto "Diritto di Ripensamento").

Il diritto di ripensamento vale anche per le *polizze* assicurative sottoscritte a distanza (art. 67 duodecies del Codice del consumo).

Per comunicare, alla *Compagnia* o all'*Intermediario*, la volontà di esercitare questo diritto puoi utilizzare le modalità elencate all'interno dell'art. 1.4 - Diritto di Ripensamento.

I riferimenti sono riportati nella Sezione "Contatti utili".

**Trasmettendo tale comunicazione nessuna copertura assicurativa sarà più operativa delle ore 24.00 del giorno di invio e la *Compagnia* rimborserà il *premio* pagato e non goduto al netto degli oneri previsti dalla *legge*.**

**Nessuna penale è prevista per l'esercizio del diritto di ripensamento.**

## ART. 1.5 - FACOLTÀ DI RINNOVO DEL CONTRATTO

**Ad ogni scadenza annuale, con almeno 30 giorni di preavviso, è facoltà della *Compagnia* formulare al *Contraente*, per il tramite dell'*Intermediario*, una proposta di rinnovo del contratto per un ulteriore anno.**

**La proposta di rinnovo viene formulata alle nuove condizioni tariffarie in vigore.**

**Il *Contraente*, dopo averne preso visione, può accettare la proposta di rinnovo del contratto per un ulteriore anno, manifestando la volontà di rinnovarlo mediante il pagamento del *premio* entro i 15 giorni successivi alla scadenza del contratto precedente.** La *Compagnia* rilascia al *Contraente* la quietanza attestante il pagamento del *premio* di rinnovo.

**Il *Contraente* che voglia modificare il contenuto del contratto con l'inclusione di nuove garanzie, la modifica o la rinuncia alle garanzie esistenti, deve rivolgersi all'*Intermediario* per stipularne uno nuovo.**

**Nel caso in cui il *Contraente* non sia interessato ad accettare la proposta della *Compagnia* e non paghi il *premio* di rinnovo entro i 15 giorni previsti, l'*assicurazione* cessa definitivamente dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza.**

## ART. 1.6 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

La *Compagnia* presta la copertura assicurativa in base alle circostanze del *rischio* dichiarate dal *Contraente* al momento della stipula della *polizza*.

Se la dichiarazione è incompleta o non corretta, la *Compagnia* potrebbe sottovalutare il *rischio*, che altrimenti avrebbe non assicurato o assicurato a condizioni differenti.

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze** del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a circostanze che **influiscono sulla valutazione del *rischio* possono comportare la *perdita totale* o parziale del diritto all'*indennizzo*, come pure la stessa cessazione dell'*assicurazione*** [▶ artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile].

## ART. 1.7 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del *rischio*, il *Contraente* o *l'Assicurato* **può darne comunicazione all'*Intermediario* o alla *Compagnia* mediante lettera raccomandata A/R o PEC**.

La *Compagnia* rinuncia al relativo diritto di *recesso.*

## ART. 1.8 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Ad ogni aggravamento del *rischio*, il *Contraente* o *l'Assicurato* **deve darne comunicazione all'*Intermediario* o alla *Compagnia* mediante raccomandata A/R o PEC.**

**Gli aggravamenti di *rischio* non noti o non accettati dalla *Compagnia* possono comportare:**

- **la *perdita totale* o parziale del diritto all'*indennizzo*;**
- **la cessazione dell'*assicurazione*** [▶ art. 1898 del Codice Civile].

**Cosa comporta una mancata e non completa comunicazione da parte del *Contraente*?**

Le informazioni che il *Contraente* o l'*Assicurato* comunica alla *Compagnia*, sia all'atto della sottoscrizione che durante la validità del contratto, devono essere sempre complete, esaustive e veritiere.

Questo per permettere alla *Compagnia* di essere consapevole del *rischio* che sta assumendo, poiché su queste informazioni vengono calibrate le condizioni e anche il *premio*.

Nel caso in cui le informazioni risultino parziali, incomplete o differenti rispetto all'effettivo *rischio* sottoscritto, la *Compagnia* ha il diritto a non indennizzare o indennizzare solo in parte l'eventuale *sinistro* generato.

## ART. 1.9 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

**Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.**

## ART. 1.10 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* **sono a carico del *Contraente***, secondo le norme di *legge*.

## ART. 1.11 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il *Contraente* **deve dare avviso alla *Compagnia* dell'esistenza o successiva stipula di altre *assicurazioni* per lo stesso *rischio*.**

**Se il *Contraente* omette dolosamente di dare l'avviso di cui sopra, la *Compagnia* non è tenuta a corrispondere l'*indennizzo*.** [▶ art. 1910 del Codice Civile].

## ART. 1.12 - MISURE RESTRITTIVE (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations Exclusion Clause)

**La Compagnia non è tenuta a prestare l'assicurazione nella misura in cui la copertura assicurativa possa esporre la Compagnia stessa a:**

- **violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;**
- **erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.**

## ART. 1.13 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie nascenti dal contratto il Foro competente è a scelta della parte attrice tra i seguenti:

- foro del luogo dove ha residenza o sede legale il *Contraente*;
- foro del luogo dove ha sede l'*Intermediario* cui è assegnata la *polizza*;
- foro del luogo dove ha sede la direzione della *Compagnia*.

Qualora il *Contraente* o l'*Assicurato* sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.Lgs. 206/2005 successive modifiche e integrazioni.), è competente il foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

## ART. 1.14 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è regolato dalle Condizioni di Assicurazione, la *polizza* è disciplinata dalla vigente legge italiana.

# SEZIONE INCENDIO E FURTO

## COSA È ASSICURATO

### ART. 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Compagnia* si obbliga, **nei limiti ed alle condizioni che seguono**, ad indennizzare i *danni materiali e diretti* subiti dal *veicolo* assicurato e, se specificato in *polizza*, gli *optional* e gli *apparecchi* stabilmente fissati sul *veicolo*, contro i rischi:

- ***incendio*** con sviluppo di fiamma, *esplosione*, *scoppio* ed azione del fulmine;
- ***furto*** (consumato o tentato) e ***rapina***, compresi i danni prodotti al *veicolo* nell'esecuzione od in conseguenza del *furto* o *rapina* del *veicolo* o per asportare *cose* in esso contenute, non assicurate.

Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al *furto* od alla *rapina*, **con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto o ribaltamento**.

## COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

### ART. 2.2 - DANNI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

**Sono esclusi dall'*assicurazione* i danni:**

**a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);**

**b) determinati od agevolati da dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato*, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del *veicolo* assicurato nonché da dolo dei trasportati;**

**c) causati da semplici bruciature non seguite da *incendio*, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;**

**d) verificatisi durante la partecipazione del *veicolo* a sfide clandestine o competizioni sportive in velocità su strada aperta al traffico senza autorizzazione, gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché a prove libere all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali circuiti ed autodromi, oppure in luoghi che per le loro caratteristiche non possano essere considerati aree assoggettate all'obbligo di assicurazione.**

# COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA

Le coperture di cui alla Sezione Incendio e Furto vengono estese alle garanzie definite di seguito, **singolarmente, in concorso o in alternativa tra loro, valide se espressamente richiamate in *polizza*.**

## ART. 2.3 - GARANZIE ACCESSORIE – CVT

**Opzioni con pagamento di un *premio* aggiuntivo ed operanti solo se espressamente richiamate in *polizza*.**

**Rimangono valide tutte le esclusioni indicate all'art. 2.2 - Danni esclusi dall'assicurazione, se non esplicitamente derogate.**

### A. Eventi Socio-Politici - SP prestata nella forma a *valore intero*

**Acquistabile esclusivamente per le autovetture ad uso proprio (compreso uso promiscuo) e per gli autoveicoli trasporto cose (esclusi rimorchi ed usi speciali) fino a 6 t di peso complessivo a pieno carico, secondo le regole di vendibilità e le tariffe vigenti.**

**A parziale deroga dell'art. 2.2 - Danni esclusi dall'assicurazione**, la garanzia è prestata per i *danni materiali e diretti* subiti dal *veicolo* assicurato e, **se specificato in *polizza*,** gli *optional* e gli *apparecchi* stabilmente fissati sul *veicolo*, in occasione e per conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, **con esclusione dei danni da circolazione** non configurabili come atti di vandalismo.

La garanzia è prestata **nei limiti delle condizioni che seguono e fino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata in polizza; il massimo *indennizzo* per evento e per anno assicurativo è rappresentato dal *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro***.

Restano ferme ed invariate tutte le altre condizioni e pattuizioni di *polizza* in quanto non espressamente derogate dalla presente clausola.

### B. Eventi Socio-Politici - SP prestata nella forma a *primo rischio assoluto*

**A parziale deroga dell'art. 2.2 - Danni esclusi dall'assicurazione**, la garanzia è prestata per i *danni materiali e diretti* subiti dal *veicolo* assicurato e, **se specificato in *polizza*,** gli *optional* e gli *apparecchi* stabilmente fissati sul *veicolo*, in occasione e per conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, **con esclusione dei danni da circolazione** non configurabili come atti di vandalismo.

La garanzia è prestata nella **forma di assicurazione a *primo rischio assoluto*** - senza pertanto applicazione di quanto previsto all'**art. 8.7 - Assicurazione parziale e tolleranza - nei limiti delle condizioni che seguono e fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza, per evento e per anno assicurativo; se il *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro* è inferiore all'importo massimo previsto**, **il massimo *indennizzo* per evento e per anno assicurativo è limitato al *valore commerciale***.

Restano ferme ed invariate tutte le altre condizioni e pattuizioni di *polizza* in quanto non espressamente derogate dalla presente clausola.

**Cosa significa *assicurazione* a "*primo rischio assoluto*"?**

Con questa forma di *assicurazione* l'*indennizzo* viene corrisposto sino alla concorrenza della *somma assicurata*, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

### C. Fenomeni Naturali - FN prestata nella forma a *valore intero*

**Acquistabile esclusivamente per le autovetture ad uso proprio (compreso uso promiscuo) e per gli autoveicoli trasporto cose (esclusi rimorchi ed usi speciali) fino a 6 t di peso complessivo a pieno carico, secondo le regole di vendibilità e le tariffe vigenti.**

**A parziale deroga dell'art. 2.2 - Danni esclusi dall'assicurazione**, la garanzia è prestata per i *danni materiali e diretti* subiti dal *veicolo* assicurato e, **se specificato in *polizza*,** gli *optional* e gli *apparecchi* stabilmente fissati

sul *veicolo*, in occasione e per conseguenza di trombe d'aria, uragani, grandine, frane e caduta neve, alluvioni, inondazioni e terremoti.

La garanzia è prestata **nei limiti delle condizioni che seguono e fino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata in polizza; il massimo *indennizzo* per evento e per anno assicurativo è rappresentato dal *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro***.

Restano ferme ed invariate tutte le altre condizioni e pattuizioni di *polizza* in quanto non espressamente derogate dalla presente clausola.

## D. Fenomeni Naturali - FN prestata nella forma a *primo rischio assoluto*

**A parziale deroga dell'art. 2.2 - Danni esclusi dall'assicurazione**, la garanzia è prestata per i *danni materiali e diretti* subiti dal *veicolo* assicurato e, **se specificato in *polizza*,** gli *optional* e gli *apparecchi* stabilmente fissati sul *veicolo*, in occasione e per conseguenza di trombe d'aria, uragani, grandine, frane e caduta neve, alluvioni, inondazioni e terremoti.

La garanzia è prestata nella **forma di assicurazione a *primo rischio assoluto*** - senza pertanto applicazione di quanto previsto all'**art. 8.7 - Assicurazione parziale e tolleranza - nei limiti delle condizioni che seguono e fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza, per evento e per anno assicurativo; se il *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro* è inferiore all'importo massimo previsto**, **il massimo *indennizzo* per evento e per anno assicurativo è limitato al *valore commerciale***.

Restano ferme ed invariate tutte le altre condizioni e pattuizioni di *polizza* in quanto non espressamente derogate dalla presente clausola.

## E. Estensione del Valore a Nuovo - VN

**Acquistabile esclusivamente per le autovetture ad uso proprio (compreso uso promiscuo).**

**In deroga all'art. 8.6 - Determinazione del danno e valore dei beni assicurati**, si conviene che i danni saranno liquidati come segue:

a) ***perdita totale* del *veicolo*:**

in misura del 100% del valore di listino **purché non siano trascorsi oltre 24 mesi dalla data di prima immatricolazione.**

b) **danni parziali:**

1. per il **primo anno** dalla data di prima immatricolazione: in base ai prezzi di listino in corso al momento del *sinistro*;
2. oltre il primo e **fino al sesto anno**: in base ai prezzi di listino in corso al momento del *sinistro*, **con esclusione dei ricambi tipicamente soggetti ad usura quali, ad esempio, batteria di avviamento, pneumatici, freni, frizione, ammortizzatori, sui quali verrà invece applicato il *degrado d'uso*;**
3. **oltre il sesto anno**: l'*indennizzo* verrà calcolato sulla base dei vigenti prezzi di listino delle parti di nuova fornitura, da sostituire a causa del *sinistro*, sui quali **verrà applicato un deprezzamento (*degrado d'uso*) predefinito nella misura del 50%.**

**In ogni caso l'ammontare globale del danno non potrà superare, nel limite della *somma assicurata*, il valore del *veicolo* al momento del *sinistro*.**

c) ***apparecchi* stabilmente fissati sul *veicolo*:**

in base al prezzo effettivamente pagato al momento dell'acquisto di ciascun *apparecchio*, **purché non siano trascorsi oltre 6 mesi dalla data dell'acquisto stesso.**

## F. Pacchetto Protezione Veicolo - Pr.V

**Acquistabile esclusivamente per le autovetture ad uso proprio (compreso uso promiscuo) e per gli autoveicoli trasporto cose (esclusi rimorchi ed usi speciali) fino a 6 t di peso complessivo a pieno carico, secondo le regole di vendibilità e le tariffe vigenti.**

### 1 - Urto contro animali, pedoni e ciclisti

La garanzia è prestata per i *danni materiali e diretti* subiti dal *veicolo* assicurato in occasione e per conseguenza dell'urto contro animali selvatici, randagi, d'affezione, da reddito o protetti, pedoni o ciclisti.

**A. In caso di urto contro animali la garanzia è operante a condizione che:**

1. **entro 3 giorni lavorativi dalla data del *sinistro* il veicolo sia reso disponibile alla visione della *Compagnia*, tramite un proprio perito, per la stima dei danni occorsi e per la verifica della riconducibilità degli stessi ad un urto contro un animale;**
2. **venga consegnato alla *Compagnia* copia del "Verbale di intervento" dell'Autorità o, in assenza dello stesso, copia del "Verbale di ricezione di denuncia" del fatto, che deve essere presentata dall'*Assicurato* all'Autorità.**

**B. In caso di urto contro pedoni o ciclisti, la garanzia è operante a condizione che gli stessi siano identificati.**

**La *Compagnia* corrisponde all'*Assicurato* il *danno liquidabile* a termini di polizza, previa deduzione di uno *scoperto* del 10% sul danno con il minimo di € 300 che resta a carico dell'*Assicurato* stesso, avendo come limite di massimo indennizzo per evento e per annualità assicurativa la somma di € 3.000, che non può in ogni caso essere superiore al *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*. La garanzia è prestata se il danno non risulti risarcibile dal responsabile civile, né indennizzabile in base ad altre garanzie accessorie prestate dalla *Compagnia*.**

**2 - Collisione con veicolo non identificato o non assicurato**

La *Compagnia* indennizza, **in proporzione al grado di responsabilità del terzo ai sensi dell'art. 2054 del Codice Civile**, i danni subiti dal *veicolo* assicurato a seguito di collisione con altro *veicolo*: [▶art. 2054 del Codice Civile]

- targato non identificato, **qualora si siano verificati anche danni gravi alla persona e con il limite degli importi non risarcibili da parte del "Fondo di garanzia per le vittime della strada"** ai sensi della normativa vigente.
- targato identificato ma non coperto da regolare *assicurazione* per la responsabilità civile della circolazione, **fino alla concorrenza di € 3.000 per evento e per anno assicurativo, purché il *sinistro* non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.**

**La *Compagnia* si riserva il diritto di esercitare l'azione di *surrogazione* che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei terzi responsabili, se identificati a seguito delle indagini eventualmente esperite dall'Autorità Giudiziaria, nonché del gestore del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" per le somme che abbia pagato all'*Assicurato* in virtù di questa garanzia.** [▶art. 1916 del Codice Civile]

**3 - Circolazione abusiva**

A parziale deroga dell'**art. 2.1 - Oggetto dell'Assicurazione** delle Condizioni Incendio e Furto, l'*assicurazione* viene estesa anche ai danni alle parti meccaniche subiti dal *veicolo* assicurato **durante la circolazione abusiva a seguito di *furto* o *rapina***, anche se non conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

**La garanzia è prestata nella forma a *primo rischio assoluto* fino alla concorrenza di € 1.000 per evento e per anno assicurativo.**

**4 - Sottrazione o smarrimento di chiavi o antifurto**

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio del sistema antifurto del *veicolo* identificato in *polizza*, la *Compagnia* rimborsa le spese sostenute dall'*Assicurato* per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere o per lo sbloccaggio del sistema di antifurto.

La presente garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 500 per evento e anno assicurativo, previa presentazione di regolare fattura e denuncia alle Autorità competenti.**

**5 - Ripristino del sistema di antifurto**

In caso di danneggiamento del sistema di antifurto **a seguito di *incendio*, *furto* tentato o consumato o *incidente* da circolazione la *Compagnia* rimborsa, fino ad un massimo di € 250 per un solo evento per annualità assicurativa, le spese documentate sostenute dall'*Assicurato* per il ripristino dello stesso.**

**L'*Assicurato* non ha diritto al rimborso qualora non sia in grado di fornire idonea prova dell'esistenza dell'antifurto al momento del *sinistro* o nel caso in cui il danno sia risarcibile nell'ambito della Responsabilità Civile da Circolazione o sia indennizzabile da altre garanzie prestate sul *veicolo* assicurato.**

**6 - Garanzia trasporto su treni e navi traghetto**

La *Compagnia* indennizza, **nei limiti delle Condizioni e fino alla concorrenza di € 3.000 per evento e per anno assicurativo**, i *danni materiali e diretti* subiti dal *veicolo* assicurato durante **il trasporto del *veicolo* stesso, effettuato unitamente al conducente a bordo di treni o navi traghetto** roll-on/ roll-off, nei seguenti casi:

- deragliamento del treno o affondamento della nave traghetto roll-on/roll-off;

- allagamento della stiva della nave traghetto roll-on/roll-off;
- scontro del treno o della nave traghetto con altri mezzi;
- caduta accidentale o urto di merci o attrezzature, di proprietà del vettore ferroviario, conseguenti ad un irregolare ancoraggio delle stesse;
- caduta accidentale o urto di merci o attrezzature, di proprietà del vettore marittimo, conseguenti ad un irregolare ancoraggio delle stesse, anche a fortuna di mare (mare mosso, uragani, trombe d'aria, ecc.);
- perdita di carico per avaria generale, come disciplinato dal Codice della Navigazione. [▶R.D. 30 marzo 1942, n. 327]

La garanzia è operante dal momento in cui il *veicolo* è a bordo del vettore ferroviario o marittimo.

**Sono in ogni caso esclusi:**

a. **i danni subiti dal *veicolo* assicurato durante le operazioni di carico e scarico sul vettore ferroviario e/o marittimo;**
b. **i danni derivanti dall'urto del *veicolo* assicurato con altri veicoli a motore trasportati durante il viaggio ferroviario e/o marittimo;**
c. **i danni alle merci di terzi trasportate sul *veicolo* assicurato.**

**In caso di *sinistro*, i reclami per i danni provocati al *veicolo* devono essere immediatamente notificati ai responsabili di bordo, i quali provvedono a redigere un rapporto dei danni, che l'*Assicurato* dovrà sottoscrivere e consegnare in copia alla *Compagnia*, unitamente al biglietto relativo al trasporto effettuato**, per l'esercizio dell'eventuale azione di *rivalsa* ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili. [▶art. 1916 del Codice Civile]

**7 - Fermo macchina**

L'*assicurazione* viene estesa al *danno indiretto* derivante all'*Assicurato* dalla mancata disponibilità del *veicolo* assicurato **in conseguenza di *danno totale* derivante da *incendio* o *furto*,** mediante corresponsione di una **indennità fissa di € 25 per ogni giorno di indisponibilità del *veicolo* e per un massimo di 20 giorni per evento e anno assicurativo.**

In tale periodo è compreso anche il tempo tecnico necessario alle riparazioni a seguito di *furto* con ritrovamento.

L'*indennizzo* viene erogato dal giorno successivo a quello di denuncia del *sinistro* alla *Compagnia* e termina il giorno dell'eventuale inserimento in garanzia di un nuovo *veicolo*, se antecedente al ventesimo giorno.

**8 - Fermo *veicolo* elettrico EV (Electric Vehicle)**

L'*assicurazione* viene estesa al *danno indiretto* derivante all'*Assicurato* dalla mancata disponibilità del *veicolo* elettrico assicurato - di tutte le tipologie di veicolo EV, sia con propulsione esclusivamente elettrica (BEV), sia ibrido plug-in (PHEV) che ibrido (HEV) - **in conseguenza di un'ordinanza dell'Autorità competente a seguito di un evento, per il quale sia stato imposto a scopo precauzionale il blocco della circolazione.**

L'indennizzo viene erogato **mediante** corresponsione di una **indennità fissa di € 25 per ogni giorno di indisponibilità del *veicolo*, con il massimo di 20 giorni per sinistro e anno assicurativo.**

**9 - Spese di immatricolazione o di passaggio di proprietà**

**In caso di *incendio*, *furto* totale o *rapina*, che comportino la *perdita totale* del *veicolo***, la *Compagnia* rimborsa, **fino alla concorrenza di € 500 per evento e anno assicurativo**, le spese documentate di immatricolazione o di passaggio di proprietà che l'*Assicurato* abbia sostenuto, **entro un anno dal *sinistro***, per l'acquisto di altro *veicolo*.
**In caso di *incendio*, *furto* o smarrimento delle targhe del *veicolo* assicurato**, la *Compagnia* rimborsa**, fino alla concorrenza di € 250 per evento e anno assicurativo,** le spese documentate che l'*Assicurato* abbia sostenuto per la duplicazione delle targhe stesse o per la nuova immatricolazione del *veicolo*.

**10 - Indennità danno totale**

**In caso di *sinistro* rientrante nella procedura di *Risarcimento Diretto*** (**CARD Mandatario**, gestito in ambito di Convenzione tra Assicuratori corredato da modulo CAI sottoscritto da ambedue i conducenti coinvolti nel *sinistro*, ove la responsabilità sia attribuita interamente alla controparte), nel caso in cui il *veicolo* assicurato abbia riportato **danni di importo maggiore rispetto al suo *valore commerciale* ante *sinistro***, la *Compagnia* corrisponde al *proprietario* un'indennità aggiuntiva rispetto a quella prevista dalla suddetta procedura.

Tale indennità aggiuntiva è calcolata **nella misura del 15% del *valore commerciale* del *veicolo*, con il minimo di € 500 ed il massimo di € 2.000 per anno assicurativo e viene erogata previa presentazione di fattura di riparazione del *veicolo***.

**11 - Fenomeno elettrico**

La *Compagnia* **rimborsa le spese documentate** che l'*Assicurato* ha sostenuto per ripristinare la funzionalità del *veicolo* assicurato a seguito di fenomeno elettrico (l'effetto di sovratensione o sovracorrente da qualunque causa provocati), **fino alla concorrenza di € 250 per evento e anno assicurativo.**

**Non sono rimborsabili le spese per le lampade ed altri fonti di luce e per la batteria di avviamento.**

**La garanzia è prestata se il danno non risulti indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.**

**12 - Ripristino airbag, pretensionatori e dispositivi antincendio**

La *Compagnia* **rimborsa le spese documentate** che l'*Assicurato* ha sostenuto per ripristinare gli airbag, i pretensionatori delle cinture di sicurezza e dispositivi antincendio del *veicolo* assicurato in seguito ad attivazione degli stessi **per causa accidentale o in conseguenza di *incidente*, fino alla concorrenza di € 500 per evento e anno assicurativo.**

**La garanzia è prestata se il danno non risulti risarcibile dal responsabile civile o non risulti indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.**

**13 - Danni all'interno della carrozzeria per soccorso vittime della strada**

La *Compagnia* indennizza i danni riportati all'interno della carrozzeria del *veicolo* assicurato, subiti in conseguenza del trasporto di vittime di *incidenti* stradali dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso (attestato da idonea documentazione comprovante l'evento) **fino alla concorrenza di € 250 per evento e anno assicurativo.**

**È escluso qualsiasi *danno indiretto* conseguente al mancato godimento o uso del *veicolo*, deprezzamento dello stesso o altri eventuali pregiudizi.**

**14 - Spese di recupero e parcheggio**

La *Compagnia* rimborsa, **in caso di *furto* o *rapina* del *veicolo* assicurato**, le spese documentate che l'*Assicurato* ha sostenuto per il recupero, parcheggio o rimessaggio del *veicolo* - disposti dall'Autorità - dal giorno del ritrovamento a quello della sua comunicazione all'*Assicurato*, **fino alla concorrenza di € 250 per evento e anno assicurativo**.

**15 - Spese di lavaggio e disinfezione del veicolo**

**In caso di *furto* totale o *rapina* del *veicolo* assicurato, seguito dal ritrovamento, la *Compagnia* rimborsa, fino alla concorrenza di € 250 per evento e anno assicurativo, le spese documentate che l'*Assicurato* abbia sostenuto per il lavaggio e la disinfezione del *veicolo*.**

**16 - Caduta di corpi orbitanti**

La *Compagnia* indennizza i danni causati al *veicolo* assicurato **a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti, nella misura del 30% del *valore commerciale* del *veicolo*, con il minimo di € 1.000 ed il massimo di € 5.000 per *sinistro* e anno assicurativo.**

**17 - Danni da inquinamento**

La *Compagnia* risarcisce i danni cagionati a terzi dalla fuoriuscita dei fluidi necessari al funzionamento del *veicolo* assicurato, per rottura accidentale di un suo componente.

**Tale garanzia è prestata esclusivamente quando il *veicolo* non è posto in circolazione** (o stazionante sulla pubblica via o su area privata ad essa equiparata, casistiche rientranti nell'*assicurazione* di Responsabilità Civile della Circolazione), **con il limite di € 50.000 per *sinistro* e anno assicurativo.**

## G. Pacchetto Protezione Abitazione e Persone - Pr.AP

**Acquistabile esclusivamente per le autovetture ad uso proprio (compreso uso promiscuo) e per gli autoveicoli trasporto cose (esclusi rimorchi ed usi speciali) fino a 6 t di peso complessivo a pieno carico, secondo le regole di vendibilità e le tariffe vigenti.**

**1 - Ripristino danni al box**

**La *Compagnia* rimborsa, fino alla concorrenza di € 1.000 per evento e per anno assicurativo, le spese sostenute e documentate per il ripristino del locale adibito a rimessa, anche se di proprietà dell'Assicurato o suoi familiari conviventi, in conseguenza di furto o incendio del veicolo assicurato nonché scoppio o esplosione del serbatoio o impianto di alimentazione, documentati da regolare fattura e denuncia di furto alle Autorità competenti o copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o da dichiarazione equivalente.**

**2 - Quattro zampe a bordo**

**La *Compagnia* rimborsa, fino alla concorrenza di € 250 per evento e per anno assicurativo, le spese mediche documentate (visite, medicinali, applicazione tutori) per le lesioni subite, a seguito di un incidente stradale con veicolo identificato, dal cane o gatto di proprietà dell'*Assicurato,* trasportato nel *veicolo* assicurato.**

**Se l'infortunio ha come conseguenza la morte dell'animale (entro due mesi dall'incidente), la *Compagnia* liquida l'intero massimale, al netto di quando eventualmente già rimborsato per le spese veterinarie.**

**3 - Spese per la duplicazione della patente di guida**

In caso di deterioramento della patente di guida del *proprietario* del *veicolo*, **a seguito di *incendio* o *furto* del *veicolo* stesso**, la *Compagnia* indennizza le spese sostenute dall'*Assicurato* per la duplicazione del documento, **fino ad un massimo di € 250 per evento e anno assicurativo**, **previa presentazione di idonea documentazione e denuncia alle Autorità competenti.**

**4 - Garanzia tassa automobilistica**

La *Compagnia*, **in caso di *furto* non seguito dal ritrovamento del *veicolo* assicurato**, rimborsa la quota parte della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del *sinistro* fino alla data di scadenza della tassa pagata, **fino alla concorrenza di € 250 per evento e anno assicurativo.**

**5 - Sostituzione serratura abitazione**

**In conseguenza di *furto* totale del *veicolo* assicurato, al cui interno erano presenti le chiavi dell'abitazione di residenza, la *Compagnia* rimborsa le spese sostenute per sostituire le serrature della porta principale.**

La presente garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 250 per evento e anno assicurativo, previa presentazione di regolare fattura e denuncia alle Autorità competenti.**

**6 - Danni ai bagagli**

**In caso di *incendio* o *incidente* da circolazione** che comportino il danneggiamento del *veicolo* identificato in *polizza*, la *Compagnia* rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio, **fino ad un massimo di € 250 per evento e per annualità assicurativa.**

**La garanzia è valida esclusivamente per beni di proprietà dell'*Assicurato* e dei trasportati** quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiali da campeggio; il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori, nonché indumenti indossati.

**Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, *apparecchi* fotografici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato. Sono altresì esclusi i danni da mancato godimento e altri danni indiretti e consequenziali.**

**In caso di *sinistro*, l'*Assicurato* deve far constatare i danni alle competenti Autorità** e consegnare alla *Compagnia* il processo verbale redatto, onde permetterle di esercitare l'azione di *rivalsa* che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti di eventuali terzi responsabili, se identificati a seguito delle indagini esperite dall'Autorità Giudiziaria. [▶art. 1916 del Codice Civile]

**7 - Ricorso terzi e rischio locativo**

La *Compagnia* risarcisce i danni cagionati a terzi, a persone e *cose*, **esclusi i danni alle *cose* dei familiari conviventi**, dall'*incendio* del *veicolo* assicurato nonché *scoppio* o *esplosione* del serbatoio o impianto di alimentazione, **fino alla concorrenza di € 100.000 per evento e anno assicurativo,** nei casi di responsabilità del *Contraente* non derivante dalla circolazione stradale o in eccesso rispetto al massimale previsto per tale responsabilità.

**8 - Sostituzione telecomando cancello o box abitazione**

**In conseguenza di *furto* totale del veicolo assicurato, al cui interno era presente il telecomando del cancello o del box dell'abitazione di residenza, la Compagnia rimborsa le spese sostenute per sostituire tali telecomandi.**
**La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 100 per evento e anno assicurativo, previa presentazione di regolare fattura e denuncia alle Autorità competenti.**

**9 - Fatto di figli minori**

L'*assicurazione* comprende la Responsabilità Civile del *Contraente*, dell'*Assicurato* e, se persona diversa, del *proprietario* del *veicolo*, nel caso di danni a terzi derivanti da *fatto illecito* dei loro figli minori non emancipati o

delle persone soggette a tutela e con loro conviventi (art. 2048 Codice Civile, comma 1) che, **all'insaputa dei medesimi, mettano in movimento o in circolazione il *veicolo***, pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalle disposizioni in vigore. [▶art. 2048 del Codice Civile]

La *Compagnia* provvede al *risarcimento* dei danni arrecati a terzi da tale fatto**, con il limite di € 50.000 per *sinistro* e per anno assicurativo.**

# CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

## ART. 2.4 - VALIDITÀ TERRITORIALE

**Le *prestazioni* valgono nei seguenti Paesi: Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli stati membri dello Spazio Economico Europeo.**

**L'assicurazione è inoltre estesa ai danni che avvengono nei seguenti stati esteri: Andorra, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Croazia, Islanda, Liechtenstein, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Russia, Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina.**

## ART. 2.5 - CRITERIO DI DETERMINAZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA

**L'*assicurazione* è prestata a *valore intero*** e la *somma assicurata*:

1. per il *veicolo* di nuova immatricolazione, deve corrispondere al *valore a nuovo*;
2. per il *veicolo* usato, deve corrispondere al *valore commerciale*.

Il ***valore assicurato* per gli *optional* e gli *apparecchi*** si deve intendere in aggiunta al *valore assicurato* per il *veicolo* e viene specificato separatamente in *polizza*.

**Non sono assicurabili gli *apparecchi* non stabilmente fissati sul *veicolo*.**

**Invece, se l'*assicurazione* è prestata a *primo rischio assoluto***, la *somma assicurata* corrisponde al massimo danno che il *Contraente* ritiene di poter subire in caso di *sinistro*, indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati.

## ART. 2.6 - ADEGUAMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA

La *Compagnia*, in occasione di ciascun rinnovo annuale, propone l'adeguamento automatico del *valore assicurato* del *veicolo* al *valore commerciale*, con facoltà di accettazione da parte del *Contraente*. Tale proposta consiste nella sistematica revisione della *somma assicurata* in base agli indici espressi dal mercato.

Qualora sia indicato in *polizza* un importo per l'*assicurazione* di *optional*, tale importo si intende adeguato nella medesima proporzione.

Restano ferme le modalità di determinazione dell'ammontare del danno ai sensi dell'**art. 8.6 - Determinazione del danno e valore dei beni assicurati.**

**Cosa significa *assicurazione* a "*valore intero*" e "regola proporzionale"?**

L'*assicurazione* a *valore intero* è quella forma assicurativa in cui la *somma assicurata* deve corrispondere al valore reale dei beni che sono stati assicurati. Qualora il *valore assicurato* con la *polizza* sia inferiore a quello reale, la *Compagnia* applicherà la regola proporzionale nella liquidazione del *sinistro*; cioè calcolerà il *danno liquidabile* in proporzione al rapporto tra il *valore assicurato* in *polizza* e il valore reale da assicurare.

Per facilitare la comprensione, riportiamo un esempio:

Somma assicurata del veicolo = € 10.000

Danno causato dall'incendio = € 3.000

Valore commerciale del veicolo al momento del sinistro = € 15.000

Indennizzo = (€ 10.000 / € 15.000) x € 3.000 = € 2.000

## ART. 2.7 - FRANCHIGIA, SCOPERTO E CENTRO CONVENZIONATO

**In caso di *sinistro*, la *Compagnia* corrisponde all'*Assicurato* la somma liquidata a termini di *polizza*, previa deduzione della *franchigia* o dello *scoperto* sul danno con l'eventuale relativo minimo indicato sulla *polizza* stessa, che resta a carico dell'*Assicurato.***

In caso di danno parziale, tale *scoperto* o *franchigia* viene applicato in misura ridotta in caso di intervento effettuato presso un riparatore convenzionato con la *Compagnia* (il cui elenco aggiornato è reperibile sul sito web alla sezione "In caso di sinistro?", unitamente al dettaglio delle condizioni previste dalla specifica convenzione).

## ART. 2.8 - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o incomplete rese all'atto della stipula della *polizza*, così come la mancata comunicazione da parte dell'*Assicurato* di mutamenti aggravanti il *rischio*, non comportano *decadenza* del diritto all'*indennizzo*, né riduzione dello stesso, **a patto che tali inesattezze o omissioni non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del *rischio* e che l'*Assicurato* abbia agito senza dolo o colpa grave.**

**La *Compagnia* ha comunque il diritto di percepire la differenza di *premio* corrispondente al maggior *rischio* a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.**

## ART. 2.9 - COLPA GRAVE

I danni coperti dalla presente Sezione "Incendio e Furto" vengono indennizzati anche se causati:

- da colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato,* e dei loro familiari conviventi;
- da colpa grave delle persone di cui l'*Assicurato* deve rispondere;
- da colpa grave dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

# TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI

| GARANZIE BASE | SCOPERTO | FRANCHIGIA | LIMITI DI INDENNIZZO |
|---|---|---|---|
| **Incendio** | non previsto | non prevista | somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo |
| **Furto e rapina** | se indicato nella polizza | se indicata nella polizza | somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo |

| GARANZIE ACCESSORIE | SCOPERTO | FRANCHIGIA | LIMITI DI INDENNIZZO |
|---|---|---|---|
| **A. Eventi Socio-Politici** | se indicato nella polizza | se indicata nella polizza | somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo |
| **B. Eventi Socio-Politici – prestata a *primo rischio assoluto*** | se indicato nella polizza | se indicata nella polizza | somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo |
| **C. Fenomeni Naturali** | se indicato nella polizza | se indicata nella polizza | somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo |
| **D. Fenomeni Naturali– prestata a *primo rischio assoluto*** | se indicato nella polizza | se indicata nella polizza | somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo |
| **Pacchetto Protezione Veicolo** | | | |
| **1 - Urto contro animali, pedoni e ciclisti** | 10% con il minimo di € 300 | non prevista | **€ 3.000** per sinistro e anno assicurativo |
| **2 - Collisione con veicolo non identificato o non assicurato** | non previsto | non prevista | - veicolo non identificato, qualora si siano verificati anche danni gravi alla persona: importi non risarcibili da parte del "Fondo di garanzia per le vittime della strada";<br>- veicolo identificato non assicurato: **€ 3.000** per sinistro e anno assicurativo |
| **3 - Circolazione abusiva** | non previsto | non prevista | **€ 1.000** per sinistro e anno assicurativo |
| **4 - Sottrazione o smarrimento di chiavi o antifurto** | non previsto | non prevista | **€ 500** per sinistro e anno assicurativo |
| **5 - Ripristino del sistema di antifurto** | non previsto | non prevista | **€ 250** per un solo sinistro nell'anno assicurativo |
| **6 - Garanzia trasporto su treni e navi traghetto** | non previsto | non prevista | **€ 3.000** per sinistro e anno assicurativo |
| **7 - Fermo macchina** | non previsto | non prevista | **indennità fissa di € 25** per ogni giorno di indisponibilità del veicolo, con il massimo di 20 giorni per sinistro e anno assicurativo |
| **8 - Fermo veicolo elettrico EV** | non previsto | non prevista | **indennità fissa di € 25** per ogni giorno di indisponibilità del veicolo, con il massimo di 20 giorni per sinistro e anno assicurativo |
| **9 - Spese di immatricolazione o di passaggio di proprietà** | non previsto | non prevista | - perdita totale del veicolo: **€ 500** per sinistro e anno assicurativo;<br>- perdita delle targhe del veicolo: **€ 250** per sinistro e anno assicurativo |
| **10 - Indennità danno totale** | non previsto | non prevista | **15% del valore commerciale del veicolo,** minimo € 500 e **massimo € 2.000** per anno assicurativo |
| **11 - Fenomeno elettrico** | non previsto | non prevista | **€ 250** per sinistro e anno assicurativo |
| **12 - Ripristino airbag, pretensionatori e dispositivi antincendio** | non previsto | non prevista | **€ 500** per sinistro e anno assicurativo |

| GARANZIE ACCESSORIE | SCOPERTO | FRANCHIGIA | LIMITI DI INDENNIZZO |
|---|---|---|---|
| **13 - Danni all'interno della carrozzeria per soccorso vittime della strada** | non previsto | non prevista | **€ 250** per sinistro e anno assicurativo |
| **14 - Spese di recupero e parcheggio** | non previsto | non prevista | **€ 250** per sinistro e anno assicurativo |
| **15 - Spese di lavaggio e disinfezione del veicolo** | non previsto | non prevista | **€ 250** per sinistro e anno assicurativo |
| **16 - Caduta di corpi orbitanti** | non previsto | non prevista | **30% del valore commerciale del veicolo, con il minimo di € 1.000 ed il massimo di € 5.000** per sinistro e anno assicurativo |
| **17 - Danni da inquinamento** | non previsto | non prevista | **€ 50.000** per sinistro e anno assicurativo |
| **Pacchetto Protezione Abitazione e Persone** | | | |
| **1 - Ripristino danni al box** | non previsto | non prevista | **€ 1.000** per sinistro e anno assicurativo |
| **2 - Quattro zampe a bordo** | non previsto | non prevista | **€ 250** per sinistro e anno assicurativo |
| **3 - Spese per la duplicazione della patente di guida** | non previsto | non prevista | **€ 250** per sinistro e anno assicurativo |
| **4 - Garanzia tassa automobilistica** | non previsto | non prevista | **€ 250** per sinistro e anno assicurativo |
| **5 - Sostituzione serratura abitazione** | non previsto | non prevista | **€ 250** per sinistro e anno assicurativo |
| **6 - Danni ai bagagli** | non previsto | non prevista | **€ 250** per sinistro e anno assicurativo |
| **7 - Ricorso terzi e rischio locativo** | non previsto | non prevista | **€ 100.000** per sinistro e anno assicurativo, in eccesso rispetto al massimale R.C. da circolazione o nei casi di non operatività |
| **8 -Sostituzione telecomando cancello o box abitazione** | non previsto | non prevista | **€ 100** per sinistro e anno assicurativo |
| **9 - Fatto di figli minori** | non previsto | non prevista | **€ 50.000** per sinistro e anno assicurativo |

# SEZIONE CRISTALLI

**La garanzia può essere acquistata, esclusivamente per le autovetture ad uso proprio (compreso uso promiscuo) e per gli autoveicoli trasporto cose fino a 6 t. di peso complessivo a pieno carico.**

## COSA È ASSICURATO

### ART. 3.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Compagnia* rimborsa le spese documentate che l'*Assicurato* abbia sostenuto per sostituire o riparare i cristalli del *veicolo* assicurato (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali, tetto apribile o panoramico) ed eventuali interventi su dispositivi di assistenza alla guida (sensore pioggia, sensore crepuscolare, heads-up display, ecc.) che si rendessero necessari **a seguito di rottura per causa accidentale o fatto di terzi.**

La garanzia è prestata **nei limiti ed alle condizioni che seguono, fino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata in polizza, per *sinistro* e anno assicurativo, previa presentazione di fattura di riparazione.**

## COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

### ART. 3.2 - DANNI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

**Sono esclusi dall'*assicurazione* i danni:**

**a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);**

**b) determinati od agevolati da dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato*, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del *veicolo* assicurato nonché da dolo dei trasportati;**

**c) verificatisi durante la partecipazione del *veicolo* a sfide clandestine o competizioni sportive in velocità su strada aperta al traffico senza autorizzazione, gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché a prove libere all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali circuiti ed autodromi, oppure in luoghi che per le loro caratteristiche non possano essere considerati aree assoggettate all'obbligo di assicurazione.**

**d) conseguenti a rigature, segnature, screpolature e simili,**

**e) subiti da fari, fanali e specchi;**

**f) causati ad altre parti del *veicolo* dalla rottura dei cristalli stessi;**

**g) avvenuti in occasione di collisione, ribaltamento, uscita di strada del *veicolo* assicurato.**

# CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

## ART. 3.3 - VALIDITÀ TERRITORIALE

**Le *prestazioni* valgono nei seguenti Paesi: Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli stati membri dello Spazio Economico Europeo.**

**L'assicurazione è inoltre estesa ai danni che avvengono nei seguenti stati esteri: Andorra, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Croazia, Islanda, Liechtenstein, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Russia, Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina.**

## ART. 3.4 - FRANCHIGIA E CENTRO CONVENZIONATO

**La garanzia è prestata con l'applicazione di una *franchigia* fissa indicata in polizza, che resta a carico dell'*Assicurato*.**

In caso di intervento effettuato presso un centro specializzato nella riparazione o sostituzione dei cristalli convenzionato con la *Compagnia* (il cui elenco aggiornato è reperibile sul sito web della *Compagnia* alla pagina "In caso di sinistro?"), tale *franchigia* viene applicata in misura ridotta ed il costo della riparazione viene direttamente corrisposto al centro convenzionato.

## ART. 3.5 - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o incomplete rese all'atto della stipula della *polizza*, così come la mancata comunicazione da parte dell'*Assicurato* di mutamenti aggravanti il *rischio*, non comportano *decadenza* del diritto all'*indennizzo*, né riduzione dello stesso, **a patto che tali inesattezze o omissioni non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del *rischio* e che l'*Assicurato* abbia agito senza dolo o colpa grave.**

**La *Compagnia* ha comunque il diritto di percepire la differenza di *premio* corrispondente al maggior *rischio* a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.**

## ART. 3.6 - COLPA GRAVE

I danni coperti dalla presente Sezione "Cristalli" vengono indennizzati anche se causati:

- da colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato,* e dei loro familiari conviventi;
- da colpa grave delle persone di cui l'*Assicurato* deve rispondere;
- da colpa grave dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

# TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI

| GARANZIE BASE | SCOPERTO | FRANCHIGIA | LIMITI DI INDENNIZZO |
|---|---|---|---|
| **Rottura Cristalli** | non previsto | indicata in polizza se l'intervento **non** è effettuato presso un centro specializzato convenzionato | somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo |
| | | prevista in misura ridotta se l'intervento è effettuato presso un centro specializzato convenzionato | |

# SEZIONE GUASTI ACCIDENTALI

**La garanzia può essere acquistata, esclusivamente per le autovetture ad uso proprio (compreso uso promiscuo) e per gli autoveicoli trasporto cose fino a 6 t. di peso complessivo a pieno carico, secondo le regole di vendibilità e le tariffe vigenti.**

## COSA È ASSICURATO

### ART. 4.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

**La garanzia Guasti Accidentali può essere può essere acquistata alternativamente in una delle seguenti formule:**

1. **MAXIKASKO**

   La *Compagnia* si obbliga, **nei limiti delle condizioni che seguono e fino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata in *polizza***, ad indennizzare i *danni materiali e diretti* subiti dal *veicolo* assicurato e, **se specificato in *polizza***, gli *optional* e gli *apparecchi* stabilmente fissati sul *veicolo*, in conseguenza ad **urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione.**

   **Sono esclusi dalla garanzia gli *apparecchi* non stabilmente fissati sul *veicolo*.**

2. **SEMPRERAGIONE**

   La *Compagnia* si obbliga, **nei limiti delle condizioni che seguono e fino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata in *polizza*,** ad indennizzare i *danni materiali e diretti* subiti dal *veicolo* assicurato durante la circolazione e, **se specificato in *polizza***, gli *optional* e gli *apparecchi* stabilmente fissati sul *veicolo*, **in conseguenza di collisione con altro *veicolo* targato o ciclomotore, purché identificato.**

   **Sono esclusi dalla garanzia gli *apparecchi* non stabilmente fissati sul *veicolo*.**

3. **SEMPRERAGIONE EASY**

   **Acquistabile esclusivamente per le autovetture ad uso proprio (compreso uso promiscuo).**

   La *Compagnia* si obbliga, **nei limiti delle condizioni che seguono e fino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata in polizza, per evento e per anno assicurativo,** ad indennizzare i *danni materiali e diretti* subiti dal *veicolo* assicurato durante la circolazione e, **se specificato in *polizza*,** gli *optional* e gli *apparecchi* stabilmente fissati sul *veicolo*, rimasti **a carico dell'*Assicurato* per la propria quota di responsabilità, in conseguenza di collisione con altro *veicolo* targato o ciclomotore, purché identificato.**

   **Sono esclusi dalla garanzia gli *apparecchi* non stabilmente fissati sul *veicolo*.**

   La copertura è prestata nella **forma di assicurazione a *primo rischio assoluto*,** senza pertanto applicazione di quanto previsto all'**art. 8.28 - Assicurazione parziale e tolleranza**.

# COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

## ART. 4.2 - DANNI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE E RIVALSA

**L'*assicurazione* non è operante per i danni:**

**a) subiti dal *veicolo* se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, ad eccezione del caso:**
   **1. delle esercitazioni alla guida per conseguire la patente privata con *veicolo* non adibito a scuola guida, purché effettuate nel rispetto delle disposizioni vigenti;**
   **2. di *veicolo* guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, purché questa sia rinnovata entro tre mesi dalla data del *sinistro*.**

**b) cagionati da *cose* od animali trasportati sul *veicolo*, nonché da operazioni di carico e scarico;**

**c) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta od a mano o di circolazione fuori strada;**

**d) conseguenti a *furto* (consumato o tentato) e *rapina*, nonché ad *incendio*, salvo che questo non si sviluppi a seguito di uno degli eventi previsti all'art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione, nella forma espressamente richiamata in *polizza*;**

**e) alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d'aria) e cristalli perimetrali del *veicolo*, se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini della presente garanzia;**

**f) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);**

**g) determinati od agevolati da dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato*, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del *veicolo* assicurato, nonché dei trasportati;**

**h) verificatisi durante la partecipazione del *veicolo* a sfide clandestine o competizioni sportive in velocità su strada aperta al traffico senza autorizzazione, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché a prove libere all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali circuiti ed autodromi, oppure in luoghi che per le loro caratteristiche non possano essere considerati aree assoggettate all'obbligo di assicurazione;**

**i) subiti dal *veicolo* se il conducente si trova in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero gli sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del *Nuovo Codice della Strada*;**

**j) verificatisi durante l'utilizzo del *veicolo* in "percorsi fuoristrada", intendendosi per tali quelli che non rientrano nella definizione di area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei veicoli (art. 2 del *Nuovo Codice della Strada*).**

# COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA

## ART. 4.3 - GARANZIE AGGIUNTIVE

**Opzione con pagamento di un *premio* aggiuntivo ed operante solo se espressamente richiamata in *polizza*.**

### A. Estensione del Valore a Nuovo - VN *(acquistabile esclusivamente per le autovetture)*

**In deroga all'art. 8.27 - Determinazione del danno e valore dei beni assicurati**, si conviene che i danni saranno liquidati come segue:

**a) *perdita totale* del *veicolo*:**

in misura del 100% del valore di listino, **purché non siano trascorsi oltre 24 mesi dalla data di prima immatricolazione.**

a) **danni parziali:**

1. per il **primo anno** dalla data di prima immatricolazione: in base ai prezzi di listino in corso al momento del *sinistro*;

2. oltre il primo **e fino al sesto anno**: in base ai prezzi di listino in corso al momento del *sinistro*, **con esclusione dei ricambi tipicamente soggetti ad usura quali, ad esempio, batteria di avviamento, pneumatici, freni, frizione, ammortizzatori, sui quali verrà invece applicato il *degrado d'uso*;**
1. **oltre il sesto anno**: l'*indennizzo* verrà calcolato sulla base dei vigenti prezzi di listino delle parti di nuova fornitura, da sostituire a causa del *sinistro*, sui quali **verrà applicato un deprezzamento (*degrado d'uso*) predefinito nella misura del 50%.**

**In ogni caso l'ammontare globale del danno non potrà superare, nel limite della *somma assicurata*, il *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*.**

b) ***apparecchi* stabilmente fissati sul *veicolo*:**
in base al prezzo effettivamente pagato al momento dell'acquisto di ciascun *apparecchio*, **purché non siano trascorsi oltre 6 mesi dalla data dell'acquisto stesso.**

# CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

## ART. 4.4 - VALIDITÀ TERRITORIALE

**Le *prestazioni* valgono nei seguenti Paesi: Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli stati membri dello Spazio Economico Europeo.**

**L'assicurazione è inoltre estesa ai danni che avvengono nei seguenti stati esteri: Andorra, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Croazia, Islanda, Liechtenstein, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Russia, Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina.**

## ART. 4.5 - CRITERIO DI DETERMINAZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA

**L'*assicurazione* è prestata a *valore intero*** e la *somma assicurata*:

1. per il *veicolo* di nuova immatricolazione, deve corrispondere al *valore a nuovo*;
2. per il *veicolo* usato, deve corrispondere al *valore commerciale*.

Il ***valore assicurato* per gli *optional* e gli *apparecchi*** si deve intendere in aggiunta al *valore assicurato* per il *veicolo* e viene specificato separatamente in *polizza*.

**Non sono assicurabili gli *apparecchi* non stabilmente fissati sul *veicolo*.**

**Invece, nella formula prestata a *primo rischio assoluto,*** la *somma assicurata* corrisponde al massimo danno che il *Contraente* ritiene di poter subire in caso di *sinistro*, indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati.

**Cosa significa *assicurazione* a "*primo rischio assoluto*"?**

Con questa forma di *assicurazione* l'*indennizzo* viene corrisposto sino alla concorrenza della *somma assicurata*, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

## ART. 4.6 - ADEGUAMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA

La *Compagnia*, in occasione di ciascun rinnovo annuale, propone l'adeguamento automatico del *valore assicurato* del *veicolo* al *valore commerciale*, con facoltà di accettazione da parte del *Contraente*. Tale proposta consiste nella sistematica revisione della *somma assicurata* in base agli indici espressi dal mercato.

Qualora sia indicato in *polizza* un importo per l'*assicurazione* di *optional*, tale importo si intende adeguato nella medesima proporzione.

Restano ferme le modalità di determinazione dell'ammontare del danno ai sensi dell'**art. 8.27 - Determinazione del danno e valore dei beni assicurati.**

## ART. 4.7 - FRANCHIGIA, SCOPERTO E CENTRO CONVENZIONATO

**In caso di *sinistro*, la *Compagnia* corrisponde all'*Assicurato* la somma liquidata a termini di *polizza*, previa deduzione della *franchigia* o dello *scoperto* sul danno con l'eventuale relativo minimo indicati in polizza, specifici per la forma di garanzia scelta, che resta a carico dell'*Assicurato*.**

In caso di *sinistro*, tale *scoperto* con relativo importo viene applicato in misura ridotta in caso di intervento effettuato presso un riparatore convenzionato con la *Compagnia* (il cui elenco aggiornato è reperibile sul sito web alla sezione "In caso di sinistro?", unitamente al dettaglio delle condizioni previste dalla specifica convenzione).

## ART. 4.8 - DIRITTO DI SURROGAZIONE

**In caso di *sinistro* rientrante nella fattispecie di cui all'art. 148 della *legge* (procedura di "*Risarcimento* NO CARD"), la *Compagnia* si riserva il diritto di esercitare l'azione di *surrogazione*** che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile **nei confronti dei terzi responsabili**. [▶art. 1916 del Codice Civile]

La *Compagnia* rinuncia all'azione di azione di *surrogazione* nei confronti del Conducente autorizzato alla guida del *veicolo*, delle persone trasportate sul *veicolo* stesso, dei genitori, figli, coniuge, convivente more uxorio e persone unite civilmente all'*Assicurato* purché con lui conviventi.

## ART. 4.9 - AZIONE DIRETTA DI RISARCIMENTO

**In caso di *sinistro* RCA rientrante nella fattispecie:**

- **di cui all'art. 148 della *legge* (procedura di "*Risarcimento* NO CARD SINISTRO ATTIVO") l'*Assicurato* si obbliga ad esercitare l'azione diretta di *risarcimento* nei confronti dei terzi responsabili del danno, prevista dall'art. 144 della *legge*;**
- **di cui all'art. 149 della *legge* (procedura di "*Risarcimento Diretto* CARD MANDATARIO") l'*Assicurato* deve rivolgere la richiesta di *risarcimento* alla propria *Compagnia*, assicuratrice della Responsabilità Civile della circolazione,**

**trascorsi 60 giorni dalla domanda rimasta senza esito, la *Compagnia* provvede ad indennizzare l'*Assicurato* in virtù della Sezione "Guasti Accidentali" senza deduzione della *franchigia* o dello *scoperto* ed eventuali minimi, previsti dall'art. 4.7 - Franchigia, Scoperto e Centro convenzionato.**

## ART. 4.10 - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o incomplete rese all'atto della stipula della *polizza*, così come la mancata comunicazione da parte dell'*Assicurato* di mutamenti aggravanti il *rischio*, non comportano *decadenza* del diritto all'*indennizzo*, né riduzione dello stesso, **a patto che tali inesattezze o omissioni non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del *rischio* e che l'*Assicurato* abbia agito senza dolo o colpa grave.**

**La *Compagnia* ha comunque il diritto di percepire la differenza di *premio* corrispondente al maggior *rischio* a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.**

## ART. 4.11 - COLPA GRAVE

I danni coperti dalla presente Sezione "Guasti Accidentali" vengono indennizzati anche se causati:

- da colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato,* e dei loro familiari conviventi;
- da colpa grave delle persone di cui l'*Assicurato* deve rispondere;
- da colpa grave dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

# TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI

| GARANZIE BASE | SCOPERTO | FRANCHIGIA | LIMITI DI INDENNIZZO |
|---|---|---|---|
| 1. MAXIKASKO | se indicato in polizza | se indicata in polizza | somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo |
| 2. SEMPRE RAGIONE | se indicato in polizza | se indicata in polizza | somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo |
| 3. SEMPREREGIONE EASY | se indicato in polizza | se indicata in polizza | somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo |

# SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE

## COSA È ASSICURATO

### ART. 5.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Gli *infortuni* da circolazione che può subire il Conducente del *veicolo* assicurato quando si trova alla guida del *veicolo* stesso oppure quando ne sale o ne discende, carica o scarica bagagli o mentre effettua controlli o riparazioni di guasti durante il viaggio, alle condizioni di seguito indicate, nei limiti delle somme assicurate, indicate in *polizza*.

Sono compresi gli *infortuni* conseguenti o derivanti da:

- stato di malore o incoscienza;
- colpa grave del Conducente;
- imperizia, imprudenza, negligenza, anche gravi;
- asfissia non di origine morbosa, annegamento, assideramento o congelamento, colpi di sole o di calore, folgorazione, avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze.

## COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

### ART. 5.2 - DANNI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

**Sono esclusi dall'*assicurazione* gli *infortuni*:**

**a) avvenuti quando il conducente si trova in stato di *ebbrezza* o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero quando sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del *Nuovo Codice della Strada*;**

**b) derivanti o causati da uso di stupefacenti, uso e *abuso di psicofarmaci* o *farmaci psicotropi*, salvo la somministrazione terapeutica, e uso di allucinogeni e simili;**

**c) derivanti e/o causati da malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco depressive e relative conseguenze e complicanze;**

**d) derivanti dalla partecipazione del *veicolo* a sfide clandestine, gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regolarità pura;**

**e) operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da *infortunio*;**

**f) delitti dolosi compiuti o tentati dall'*Assicurato*, suicidio;**

**g) da ernie o conseguenze di sforzi in genere;**

**h) da infarti;**

**i) avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni;**

**j) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);**

**k) derivanti da danni provocati da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando non utilizzate per fini pacifici;**

**l) da proprie provocazioni od azioni delittuose;**

**m) derivanti da:**

- **atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;**
- **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, ai quali l'*Assicurato* abbia partecipato.**

## ART. 5.3 - CASI DI NON OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

**L'*assicurazione infortuni* non è operante:**

**a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;**

**b) se il *veicolo* è posto in circolazione non in conformità alle norme vigenti, alle indicazioni del Documento Unico di Circolazione e all'uso dichiarato in *polizza*.**

**c) se il conducente, al momento del *sinistro*, è affetto da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool - stupefacenti - allucinogeni - *psicofarmaci* e *farmaci psicotropi* assunti non a scopo terapeutico) e/o da sieropositività HIV;**

**d) se il conducente usa il *veicolo* arbitrariamente o contro la volontà di chi ne dispone legittimamente.**

## ART. 5.4 - SOMME ASSICURATE

**Le somme assicurate sono quelle riportate in *polizza*.**

**Qualora il Conducente del *veicolo* risultasse risarcibile da parte della *Compagnia* per il medesimo evento sia in base alla presente *polizza* che in base ad altra copertura Infortuni, prestata dalla *Compagnia* stessa, gli *indennizzi* sono cumulabili entro il limite di € 775.000.**

# COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA

## ART. 5.5 - GARANZIE AGGIUNTIVE

**Opzioni con pagamento di un *premio* aggiuntivo ed operanti solo se espressamente richiamate in *polizza*.**

**!** **Rimangono valide tutte le esclusioni indicate all'art. 5.2 - Danni esclusi dall'assicurazione, se non esplicitamente derogate.**

### A. Diaria da ricovero per infortunio e rimborso spese mediche da infortunio

Se l'*infortunio* determina il *ricovero* dell'*Assicurato* in ospedale o clinica, intervenuta la guarigione, la *Compagnia* liquiderà in base alla documentazione ricevuta ed agli accertamenti compiuti **la somma di € 26 per ciascuna giornata di degenza e per un periodo non superiore a 300 giorni.**

**Non sono indennizzabili le spese di qualsiasi natura relative al rilascio di certificati medici o di altra documentazione.**

La garanzia è estesa al periodo di immobilizzazione, a seguito di *infortunio*, con **apparecchio gessato o tutore equivalente purché rigido e inamovibile.**

La presente estensione è prestata per **la somma di € 13 al giorno e per la durata massima di 300 giorni** successivi al *ricovero* o, in mancanza di *ricovero*, dal giorno dell'applicazione dell'apparecchio sino al giorno della rimozione.

Se l'*infortunio* determina il *ricovero* dell'*Assicurato* in ospedale o clinica, la *Compagnia* rimborserà le relative spese documentate **sino alla concorrenza di € 1.000.**

**Sono escluse le spese per protesi ed interventi di natura estetica.**

**Il rimborso sarà effettuato a guarigione clinica ultimata, su presentazione delle ricevute quietanzate, tenendo conto dei seguenti limiti:**

- la retta di degenza è indennizzabile **sino alla concorrenza di € 100 al giorno;**
- le spese di pronto soccorso, anche senza *ricovero*, e quelle di trasporto in autoambulanza, sono rimborsabili **sino alla concorrenza di € 275.**

**Qualora l'*Assicurato* benefici di assistenza sanitaria o di altre forme di rimborso delle spese sopra indicate, la garanzia è prestata, nei limiti assicurati, per la parte di spese sostenute e non rimborsategli da Enti, Mutue, ecc.**

# CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

## ART. 5.6 - VALIDITÀ TERRITORIALE

**Le *prestazioni* valgono nei seguenti Paesi: Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli stati membri dello Spazio Economico Europeo.**

**L'assicurazione è inoltre estesa ai danni che avvengono nei seguenti stati esteri: Andorra, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Croazia, Islanda, Liechtenstein, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Russia, Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina.**

## ART. 5.7 - RINUNCIA DELLA COMPAGNIA ALL'AZIONE DI RIVALSA

In caso di *infortunio*, la *Compagnia* rinuncia a favore dell'*Assicurato* e dei suoi aventi causa, al diritto di *rivalsa* previsto dall'art.1916 del Codice Civile. [▶art. 1916 del Codice Civile]

## ART. 5.8 - CASO MORTE

### 1. Caso Morte

Se l'*infortunio* ha come diretta conseguenza la morte dell'Assicurato, la *Compagnia* corrisponde la *somma assicurata* ai *beneficiari* designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'*Assicurato* in parti uguali. **L'*indennizzo* per il caso di morte non è cumulabile con quello per *invalidità permanente*. Tuttavia, se dopo il pagamento di un *indennizzo* per *invalidità permanente* l'*Assicurato* muore in conseguenza del medesimo *infortunio*, la *Compagnia* corrisponde ai beneficiati soltanto la differenza tra l'*indennizzo* per morte - se superiore - e quello già pagato per *invalidità permanente*. La garanzia opera purché il decesso si verifichi entro 2 anni dall'*infortunio* anche successivamente alla scadenza della *polizza*.**

### 2. Morte presunta

Quando l'*Assicurato* sia scomparso a seguito di *infortunio* indennizzabile ai sensi di *polizza*, e in applicazione dell'art. 60, comma 3) del Codice Civile, l'autorità giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la *Compagnia* corrisponde ai *beneficiari* designati la *somma assicurata* per il caso di morte o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. **Se dopo il pagamento dell'*indennizzo*, è provata l'esistenza in vita dell'*Assicurato*, la *Compagnia* ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiati, sia degli eredi dell'Assicurato sia dell'*Assicurato* stesso per la restituzione della somma corrisposta.** [▶art. 60 del Codice Civile]

## ART. 5.9 - INVALIDITÀ PERMANENTE

a) L'*indennizzo* per il caso di *invalidità permanente* è dovuto se l'invalidità stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della *polizza* - **entro 2 (due) anni dal giorno dell'*infortunio* denunciato ed in rapporto causale.**

b) Se l'*infortunio* ha come conseguenza una *invalidità permanente* definitiva totale, la *Compagnia* corrisponde l'intera *somma assicurata*.

c) Se l'*infortunio* ha come conseguenza una *invalidità permanente* definitiva parziale, l'*indennizzo* per *invalidità permanente* viene calcolato sulla *somma assicurata* in proporzione al grado di invalidità accertato, secondo i criteri e le percentuali indicate nella successiva "Tabella delle valutazioni del grado percentuale di *invalidità permanente*" (ex Tabella INAIL, Allegato N°1 D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124).

d) Se l'*infortunio* ha come conseguenza una *invalidità permanente* definitiva, non determinabile sulla base dei valori specificati nella suindicata tabella, si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
   - nel caso di minorazioni, anziché di perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle specificate nella tabella, le percentuali sopraindicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
   - nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla *perdita totale* dell'arto stesso;
   - nel caso in cui l'*invalidità permanente* non sia determinabile sulla base dei valori e dei criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopraindicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'*Assicurato* allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

e) La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

## TABELLA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE

**(ex Tabella INAIL, Allegato N° 1 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124)**

| **Valutazione della Perdita Totale, anatomica o funzionale:** | | | |
|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **PERCENTUALI** | | |
| | **D** | **=** | **S** |
| Della facoltà uditiva monolaterale | | 15 | |
| Della facoltà uditiva bilaterale | | 60 | |
| Della facoltà visiva di un occhio | | 35 | |
| Di un globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi. | | 40 | |
| Della pervietà di una cavità nasale (stenosi nasale assoluta unilaterale) | | 8 | |
| Della pervietà di entrambe le cavità nasali (stenosi nasale assoluta bilaterale) | | 18 | |
| Di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:<br>a) Con possibilità di applicazione di protesi efficace<br>b) Senza possibilità di applicazione di protesi efficace | | 11<br>30 | |
| Di un rene con integrità del rene superstite | | 25 | |
| Della milza senza alterazioni della crasi ematica | | 15 | |
| Di un testicolo (non si corrisponde indennità) | | 0 | |
| Dell'integrità della clavicola (esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione funzionale dei movimenti del braccio) | | 5 | |
| Della funzionalità dell'articolazione scapolo-omerale (anchilosi completa) in arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50 | | 40 |
| Della funzionalità dell'articolazione scapolo-omerale (anchilosi completa) con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola | 40 | | 30 |
| Di un braccio:<br>a) per disarticolazione scapolo-omerale<br>b) per amputazione al terzo superiore | 85<br>80 | | 75<br>70 |
| Di un braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio | 75 | | 65 |
| Di un avambraccio al terzo medio o perdita della mano | 70 | | 60 |
| Di tutte le dita della mano | 65 | | 55 |
| Del pollice e del primo metacarpo | 35 | | 30 |
| Del pollice | 28 | | 23 |
| Dell'indice | 15 | | 13 |
| Del medio | | 12 | |
| Dell' anulare | | 8 | |
| Del mignolo | | 12 | |
| Della falange ungueale del pollice | 15 | | 12 |

| Valutazione della Perdita Totale, anatomica o funzionale: | | | |
|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **PERCENTUALI** | | |
| | **D** | **=** | **S** |
| Della falange ungueale dell'indice | 7 | | 6 |
| Della falange ungueale del medio | | 5 | |
| Della falange ungueale dell'anulare | | 3 | |
| Della falange ungueale del mignolo | | 5 | |
| Delle due ultime falangi dell'indice | 11 | | 9 |
| Delle due ultime falangi del medio | | 8 | |
| Delle due ultime falangi dell'anulare | | 6 | |
| Delle due ultime falangi del mignolo | | 8 | |
| Della funzionalità dell'articolazione del gomito (anchilosi completa) con angolazione tra 110° - 75°:<br>a) in semipronazione<br>b) in pronazione<br>c) in supinazione<br>d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 30<br>35<br>45<br>25 | | 25<br>30<br>40<br>20 |
| Della funzionalità dell'articolazione del gomito (anchilosi completa) in flessione massima o quasi | 55 | | 50 |
| Della funzionalità dell'articolazione del gomito (anchilosi completa) in estensione completa o quasi:<br>a) in semipronazione<br>b) in pronazione<br>c) in supinazione<br>d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 40<br>45<br>55<br>35 | | 35<br>40<br>50<br>30 |
| Della funzionalità dell'articolazione radio-carpica (anchilosi completa) in estensione rettilinea | 18 | | 15 |
| Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:<br>a) in semipronazione<br>b) in pronazione<br>c) in supinazione | 22<br>25<br>35 | | 18<br>22<br>30 |
| Della funzionalità della articolazione coxo-femorale (anchilosi completa) con arto in estensione e in posizione favorevole | | 45 | |
| Di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi | | 80 | |
| Di una coscia in qualsiasi altro punto | | 70 | |
| Di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | | 65 | |
| Di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | | 55 | |
| Di una gamba al terzo inferiore o di un piede | | 50 | |
| Dell'avampiede alla linea tarso-metatarso | | 30 | |
| Dell' alluce e corrispondente metatarso | | 16 | |
| Del solo alluce | | 7 | |
| Di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il | | 3 | |
| Della funzionalità dell'articolazione del ginocchio (anchilosi completa rettilinea) | | 35 | |
| Della funzionalità della articolazione tibio-tarsica (anchilosi completa ad angolo retto) | | 20 | |
| Di lunghezza (semplice accorciamento) di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | | 11 | |

| Valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva: | | | |
|---|---|---|---|
| Visus perduto | Visus residuo | Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore) | Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore) |
| 1/10 | 9/10 | 1% | 2% |
| 2/10 | 8/10 | 3% | 6% |
| 3/10 | 7/10 | 6% | 12% |
| 4/10 | 6/10 | 10% | 19% |
| 5/10 | 5/10 | 14% | 26% |
| 6/10 | 4/10 | 18% | 34% |
| 7/10 | 3/10 | 23% | 42% |
| 8/10 | 2/10 | 27% | 50% |
| 9/10 | 1/10 | 31% | 58% |
| 10/10 | 0 | 35% | 65% |

1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio;
2. La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale;
3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione;
4. La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata in 16% se si tratta di *infortunio* agricolo;
5. In caso di afachia monolaterale: Percentuali
   a) con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%
   b) con visus corretto di 7/10 18%
   c) con visus corretto di 6/10 21%
   d) con visus corretto di 5/10 24%
   e) con visus corretto di 4/10 28%
   f) con visus corretto di 3/10 32%
   g) con visus corretto inferiore a 3/10 35%
6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.
7. In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.

## ART. 5.10 - FRANCHIGIA INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO

**La *somma assicurata* per l'*invalidità permanente da infortunio* è soggetta ad una *franchigia* del 3% e pertanto la *Compagnia* non liquida alcuna indennità se l'*invalidità permanente* è di grado non superiore al 3% della totale.**

**Se invece l'*invalidità permanente* è di grado superiore al 3% la *Compagnia* liquida una indennità calcolata sulla *somma assicurata* in base alle percentuali di seguito indicate:**

- **per *invalidità permanente* superiore al 3% ma non al 20% l'*indennizzo* viene liquidato solo per l'aliquota di *invalidità permanente* eccedente al 3%;**
- **per *invalidità permanente* superiore al 20% l'*indennizzo* viene liquidato per l'aliquota riconosciuta, senza detrazioni;**
- **per *invalidità permanente* superiore al 70% viene liquidata l'intera *somma assicurata* (100%).**

**Come viene liquidata l'invalidità permanente da Infortunio?**

Facciamo qualche esempio:

In caso di una *somma assicurata* per invalidità permanente da *Infortunio* pari a **€ 100.000**:

**1° esempio**: **invalidità permanente accertata del 2%:** non verrà corrisposto alcun indennizzo, in quanto l'invalidità permanente accertata è inferiore alla franchigia prevista del 3%.

**2° esempio:** **invalidità permanente accertata del 8%**: verrà corrisposto un indennizzo così determinato: la percentuale invalidità permanente da liquidare dopo l'applicazione della franchigia prevista del 3% è pari al **5% di € 100.000 = € 5.000**

**3° esempio:** **invalidità permanente accertata del 25%**: verrà corrisposto un indennizzo così determinato: la percentuale invalidità permanente da liquidare non prevede l'applicazione della franchigia in questo caso, quindi è pari al **25% di € 100.000 = € 25.000**

**4° esempio:** **invalidità permanente accertata del 71%**: verrà corrisposto un indennizzo così determinato: percentuale invalidità permanente da liquidare è superiore al 70%, quindi si applica la corresponsione dell'intera *somma assicurata*, pari al **100% di € 100.000 = € 100.000**.

## ART. 5.11 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

**La *Compagnia* corrisponde l'*indennizzo* per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'*infortunio*.**

**Qualora, al momento dell'*infortunio*, l'*Assicurato* non sia fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate se l'*infortunio* avesse colpito una persona integra e sana.**

**In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali previste dall'art. 5.9 - Invalidità Permanente nella "Tabella delle valutazioni del grado percentuale di *invalidità permanente* (ex tabella INAIL, allegato n. 1 DPR 30 giugno 1965 n. 1124)" sono diminuite tenendo conto del grado di *invalidità permanente* preesistente.**

## ART. 5.12 - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o incomplete rese all'atto della stipula della *polizza*, così come la mancata comunicazione da parte dell'*Assicurato* di mutamenti aggravanti il *rischio*, non comportano *decadenza* del diritto all'*indennizzo*, né riduzione dello stesso, **a patto che tali inesattezze o omissioni non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del *rischio* e che l'*Assicurato* abbia agito senza dolo o colpa grave.**

**La *Compagnia* ha comunque il diritto di percepire la differenza di *premio* corrispondente al maggior *rischio* a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.**

## ART. 5.13 - COLPA GRAVE

I danni coperti dalla presente Sezione "Infortuni del Conducente" vengono indennizzati anche se causati:

- da colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato,* e dei loro familiari conviventi;
- da colpa grave delle persone di cui l'*Assicurato* deve rispondere;
- da colpa grave dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

# TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI

| GARANZIE BASE e AGGIUNTIVE | SCOPERTO | FRANCHIGIA | LIMITI DI INDENNIZZO |
|---|---|---|---|
| **Morte** | non previsto | non prevista | **somma assicurata** indicata in polizza |
| **Invalidità permanente da infortunio** | non previsto | 3% | **somma assicurata** indicata in polizza, con supervalutazione progressiva |
| **Diaria da ricovero per infortunio**<br>**Rimborso spese mediche da infortunio** | non previsto | non prevista | **€ 26** per massimo **300 giorni** di degenza;<br>**€ 13** per massimo **300 giorni** di gessatura;<br>**€ 1.000** rimborso spese mediche. |

# SEZIONE TUTELA LEGALE

La gestione dei sinistri relativi alla garanzia di Tutela Legale è stata affidata dalla *Compagnia* ad **ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**, in seguito denominata ARAG.

L'*Assicurato* può rivolgersi direttamente ad ARAG per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati.

## COSA È ASSICURATO

### ART. 6.1 - SOGGETTI ASSICURATI

Gli assicurati per i casi assicurativi riguardanti la circolazione del *veicolo* indicato in *polizza* sono:

- il *proprietario*;
- il locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing;
- il conducente autorizzato;
- i trasportati.

Inoltre il *Contraente* persona fisica, il coniuge o partner convivente del *Contraente*, i figli minori e gli altri conviventi risultanti dal certificato di stato famiglia o di residenza sono assicurati anche in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'*assicurazione* obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi *veicolo* pubblico o privati, qualora siano coinvolti in *incidenti* stradali.

### ART. 6.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Quando l'*Assicurato* è coinvolto in una *vertenza*, la *Compagnia*, **fino al *massimale* di € 20.000 per *sinistro* e senza limite per anno assicurativo**, copre:

- le *spese di soccombenza* poste a carico dell'*Assicurato*;
- le spese di esecuzione forzata, **fino a due casi per *sinistro*;**
- le spese dell'organismo di mediazione, **quando la mediazione è obbligatoria;**
- le spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- le *spese di giustizia*;

- le spese di indagine di investigazione difensiva nel *procedimento penale*;
- i compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della *vertenza*;
- i compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione;
- i compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia **solo se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;**
- i compensi dell'avvocato domiciliatario, **se indicato da *ARAG*;**
- i compensi dei periti.

**Le spese legali sono coperte per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.**

## ART. 6.3 - PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri previsti dall'**art. 6.2 - Oggetto dell'assicurazione**, vengono garantiti per i *sinistri* relativi a:

### A. LINEA BASE

**A.1** **Difesa penale in procedimenti per delitti colposi e contravvenzioni, connessi ad *incidente* stradale**. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale di *reato*. La presente prestazione opera anche nei casi di contestazione della guida in stato di *ebbrezza* con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l la prestazione opera solo ed esclusivamente se l'*Assicurato* viene assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.

**A.2** **Dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad *incidente* stradale.** La presente prestazione opera anche nei casi di contestazione della guida in stato di *ebbrezza* con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l la prestazione opera solo ed esclusivamente se l' *Assicurato* viene assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.

**A.3** **Opposizione alle sanzioni amministrative**. Sono garantite le spese sostenute per l'impugnazione di *sanzioni amministrative* accessorie di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito:

- ad *incidente* stradale e connessa allo stesso;
- a violazioni del *Nuovo Codice della Strada*, solo in caso di accoglimento anche parziale del ricorso.

*ARAG* provvederà, su richiesta dell'*Assicurato*, alla redazione e presentazione dell'opposizione. **L'*Assicurato* deve far pervenire ad *ARAG* il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.**

La presente prestazione opera anche nei casi di contestazione della guida in stato di *ebbrezza* con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l la prestazione opera solo ed esclusivamente se l'*Assicurato* viene assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.

### B. LINEA TOP

**B.1** **Richiesta di *risarcimento* per danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale.**

La presente prestazione opera anche nei casi di contestazione della guida in stato di *ebbrezza*.

Nel caso di ***veicolo* assicurato di tipologie elettrico EV** - sia con propulsione esclusivamente elettrica (BEV), sia ibrido plug-in (PHEV), escluso ibrido (HEV) - la presente prestazione opera anche nei casi di danni subiti in caso di Car Hacking (azione criminale intrapresa da parte di hacker di tutto il mondo, con la quale possono essere rubati dati personali e controllati i sistemi informatici ai quali l'automobile è connessa) e conseguente Tutela in materia di protezione dei dati personali sottratti. In ambito di Tutela in materia di protezione dei dati personali sottratti, sono coperte le spese sostenute:

- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
- in procedimenti penali per delitti dolosi, se l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione; la garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
- per resistere a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall'assicurato;
- per i reclami all'Autorità competente.

**B.2** **Vertenze contrattuali** derivanti da contratti riguardanti il *veicolo* assicurato, se il valore in lite è superiore a € 100.

Nel caso di ***veicolo* assicurato di tipologie elettrico EV** - sia con propulsione esclusivamente elettrica (BEV), sia ibrido plug-in (PHEV), escluso ibrido (HEV) - la presente prestazione opera anche nei casi di vertenze contrattuali:

- nei confronti dell'installatore della colonnina di ricarica;
- nei confronti dei fornitori delle ricariche delle batterie;
- nei confronti della società erogatrice di energia elettrica tramite colonnine installate sulla rete stradale e in genere in luoghi aperti al pubblico e nei garage privati;
- con il fornitore del servizio di connessione internet dell'assicurato, se il valore in lite è pari o superiore a € 200;
- legate al malfunzionamento della batteria elettrica.

**B.3** **Difesa penale in procedimenti per delitti colposi e contravvenzioni, connessi ad *incidente* stradale.** Nel caso in cui al conducente vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime **la difesa penale viene garantita con il *massimale* di € 100.000 per *sinistro* senza limite annuo.** La presente prestazione opera anche nei casi di contestazione della guida in stato di *ebbrezza*.

**B.4** **Dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad *incidente* stradale.** La presente prestazione opera anche nei casi di contestazione della guida in stato di *ebbrezza*.

**B.5** **Opposizione alle sanzioni amministrative**. Sono garantite le spese sostenute per l'impugnazione di *sanzioni amministrative* accessorie di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito:

- ad *incidente* stradale e connessa allo stesso;
- a violazioni del *Nuovo Codice della Strada*, solo in caso di accoglimento anche parziale del ricorso.

*ARAG* provvederà, su richiesta dell'*Assicurato*, alla redazione e presentazione dell'opposizione. **L'*Assicurato* deve far pervenire ad *ARAG* il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.**

La presente prestazione opera anche nei casi di contestazione della guida in stato di *ebbrezza*.

**B.6** **Anticipo cauzione penale**. L'anticipo da parte della *Compagnia* o di *ARAG* fino ad un **importo massimo equivalente in valuta locale a € 15.000** della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad *incidente* stradale verificatosi all'estero. L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie alla restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla *Compagnia* o ad *ARAG* entro un mese dalla data di erogazione.

**B.7** **Assistenza dell'interprete per *incidente* stradale all'estero.** L'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad *incidente* stradale verificatosi all'estero.

**B.8** **Opposizione alle sanzioni amministrative.** Sono garantite le spese sostenute per proporre ricorso o opposizione, avverso la sanzione pecuniaria e accessoria di decurtazione punti, ritiro o sospensione della patente di guida comminata all'*Assicurato* a causa della circolazione non autorizzata del proprio *veicolo* a seguito di *furto* del *veicolo*, *furto* della targa o clonazione della targa del *veicolo*. La prestazione vale solo per il *proprietario* o il locatario del *veicolo* assicurato. Sarà onere dell'*Assicurato* in sede di denuncia del *sinistro*, fornire idonea documentazione atta a comprovare il *furto* del *veicolo* o la clonazione della targa.

**La prestazione opera per un *massimale* di € 2.500 per *sinistro*, senza limite annuo.**

**B.9** **Opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie non connesse ad *incidente* stradale** purché vi sia l'accoglimento anche parziale del ricorso/opposizione e l'importo della sanzione sia superiore a € 100.

**B.10** **Dissequestro del veicolo assicurato,** che, come successivamente risulti, sia solo apparentemente scoperto di *assicurazione* obbligatoria R.C.Auto. La presente prestazione opera solo in caso di accoglimento del ricorso.

**B.11** **Consulenza telefonica**. Il servizio "ARAGTEL" è a disposizione al Numero Verde 800-508008 per:

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente Sezione;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di intervento dinanzi all' autorità giudiziaria.

## C. RECUPERO PUNTI PATENTE (Perdite pecuniarie):

**Tali prestazioni operano in abbinamento alla sola Linea TOP se espressamente indicate in *polizza* e corrisposto il relativo *premio*.**

**C.1** **Indennità Autoscuola.** *ARAG* rimborserà all' *Assicurato*/conducente, **entro il limite di € 500**, il costo da lui sostenuto per il pagamento di un corso valido per il recupero dei punti decurtati, quale conseguenza di una violazione del *Nuovo Codice della Strada* avvenuta in costanza di *polizza*, previa esibizione della documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso. La presente prestazione opera anche nei casi di contestazione della guida in stato di *ebbrezza*.

**C.2** **Indennità Zero Punti.** *ARAG* garantirà **entro il limite di € 1.000** il costo sostenuto per il pagamento della revisione e per riottenere il documento di guida qualora l'*Assicurato*/conducente, in costanza di *polizza*, commetta infrazioni al *Nuovo Codice della Strada* che azzerino il punteggio. La presente prestazione opera a condizione che l'*Assicurato*/conducente abbia avuto almeno 10 punti effettivi al momento della stipula della Polizza oppure in un momento successivo. È onere dell'*Assicurato* fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest'ultima condizione e la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'esame.

**Cosa devo fare per usufruire delle prestazioni previste dalla garanzia Tutela Legale?**

È necessario presentare denuncia all'*Intermediario* che ha in carico la *polizza*, oppure ad ARAG ai seguenti recapiti:

- **telefono: + 39 0458290411**
- **fax: + 39 0458290557**
- **e-mail: denunce@arag.it**

Per maggiori dettagli consulta la Sezione Cosa fare in caso di sinistro - Sezione Tutela Legale.

# COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

## ART. 6.4 - ESCLUSIONI

**L'*assicurazione* non opera:**

**a) per *sinistri* inerenti alla materia fiscale o amministrativa;**

**b) per fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive. La garanzia invece è operativa qualora l'*Assicurato* non abbia partecipato a tali fatti e i responsabili siano stati identificati;**

**c) per attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'*Assicurato*, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;**

**d) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;**

**e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili o veicoli che viaggiano su rotaie o su funi metalliche;**

**f) per fatti dolosi delle persone assicurate;**

**g) per fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;**

**h) se il conducente non è abilitato alla guida del *veicolo* oppure se il *veicolo* è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o uso diversi da quelli indicati sul Documento Unico di Circolazione, o non è coperto da regolare *assicurazione* obbligatoria RCA, salvo che l'*Assicurato*, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del *veicolo* in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione dell'obbligo di *assicurazione* R.C.A.;**

**i) nei confronti del conducente che guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 del *Nuovo Codice della Strada*), ovvero guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 del *Nuovo Codice della Strada*);**

**j) nel caso di violazione della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza (art. 189, comma 1, del *Nuovo Codice della Strada*);**

**k) per fatti derivanti da partecipazione a sfide clandestine, gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;**

**l) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi sottoposto l'*Assicurato* ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione del documento di abilitazione alla guida, nei 3 mesi successivi alla scadenza della sua validità;**

**m) se il *veicolo* non è omologato;**

**n) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;**

**o) per i casi di adesione a class action.**

## ART. 6.5 - SPESE NON GARANTITE DAL CONTRATTO

***ARAG* non garantisce la copertura di:**

**a) compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;**

**b) compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;**

**c) compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da *ARAG*;**

**d) spese per l'indennità di trasferta;**

**e) spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per *sinistro*;**

**f) spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;**

**g) imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle *spese di giustizia*;**

**h) multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;**

**i) spese liquidate a favore delle *parti* civili costituite contro l'*Assicurato* nei procedimenti penali;**

**j) spese non concordate con *ARAG*;**

**k) in caso di domiciliazione ogni duplicazione di onorari.**

# CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

## ART. 6.6 - VALIDITÀ TERRITORIALE

**Le garanzie operano nei territori di seguito indicati se in questi avviene il *sinistro* e si trova l'Ufficio Giudiziario di competenza.**

| Garanzie | Territori dove operano le garanzie |
|---|---|
| • Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni<br>• Dissequestro del veicolo<br>• Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti | Europa<br>Stati extraeuropei posti nel bacino del Mar Mediterraneo |
| • Vertenze contrattuali derivanti da contratti riguardanti il veicolo<br>• Opposizione avverso la sanzione amministrativa<br>• Indennità autoscuola<br>• Indennità Zero punti<br>• Dissequestro per apparente scopertura RCA | Repubblica Italiana<br>Città del Vaticano<br>Repubblica di San Marino |
| • Anticipo cauzionale<br>• Assistenza interprete | Europa<br>Stati extraeuropei posti nel bacino del Mar Mediterraneo |

## ART. 6.7 - INSORGENZA DEL SINISTRO

1. Ai fini della presente Sezione, per ***insorgenza del sinistro*** si intende:
   - la data in cui si verifica l'evento dannoso;

- la data in cui si verifica il primo evento dannoso, in presenza di più eventi dannosi della stessa natura;
- la data in cui si verifica il primo evento dannoso, in presenza di uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili a un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. In questo caso gli eventi dannosi si considerano a tutti gli effetti come unico *sinistro*.

In base alla natura della *vertenza* per evento dannoso si intende:

- il danno o presunto *danno extracontrattuale* subito o causato dall'*Assicurato*;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di *legge*.

2. **Pluralità di Assicurati:** in caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico *sinistro*, la garanzia viene prestata con un unico *massimale* che viene equamente ripartito tra tutti gli stessi Assicurati, a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati.

   Se al momento della definizione del *sinistro* il *massimale* risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in *parti* uguali tra gli stessi Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese.

3. **Effetto della copertura e periodo di carenza:** la prestazione assicurativa viene garantita per i *sinistri* che siano insorti durante il periodo di effetto della *polizza*, se si tratta:
   - di danno o presunto danno causato o subito dall'*Assicurato*;
   - di violazione o presunta violazione della norma di *legge* penale o amministrativa da parte dell'*Assicurato*;

   In tutte le restanti ipotesi trascorsi 3 mesi dalla data di effetto del contratto (carenza).

   Qualora la *polizza* sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una *polizza* precedente che già prevedeva la Sezione Tutela Legale, **la carenza dei 3 mesi non opera per tutte le prestazioni già previste dalla *polizza* precedente**. Il periodo di carenza si intende a tutti gli effetti operante per le nuove prestazioni acquistate, non previste dalla precedente *polizza*.

   **È pertanto onere del *Contraente*, in sede di denuncia di *sinistro*, fornire adeguata documentazione idonea a comprovare l'esistenza di una *polizza* precedente Tutela legale.**

# TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI

| GARANZIE | SCOPERTO | FRANCHIGIA | LIMITI DI INDENNIZZO |
|---|---|---|---|
| **Linea Base** | | | |
| **Difesa penale in procedimenti per delitti colposi o contravvenzioni, connessi ad incidente stradale** | non previsto | non prevista | **€ 20.000** per sinistro, senza limite per anno assicurativo |
| **Dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale** | non previsto | non prevista | **€ 20.000** per sinistro, senza limite per anno assicurativo |
| **Opposizione alle sanzioni amministrative** | non previsto | non prevista | **€ 20.000** per sinistro, senza limite per anno assicurativo |
| **Linea Top** | | | |
| **Richiesta di risarcimento per danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale** | non previsto | non prevista | **€ 20.000** per sinistro, senza limite per anno assicurativo |
| **Vertenze contrattuali** | non previsto | non prevista | **€ 20.000** per sinistro, senza limite per anno assicurativo, sempreché il valore in lite sia superiore a € 100 |
| **Difesa penale in procedimenti per delitti colposi e contravvenzioni, connessi ad incidente stradale** | non previsto | non prevista | **€ 100.000** per caso assicurativo, senza limite per anno assicurativo |
| **Dissequestro del veicolo assicurato, sequestro in seguito ad incidente stradale** | non previsto | non prevista | **€ 20.000** per sinistro, senza limite per anno assicurativo |

| GARANZIE | SCOPERTO | FRANCHIGIA | LIMITI DI INDENNIZZO |
|---|---|---|---|
| **Opposizione alle sanzioni amministrative** | non previsto | non prevista | **€ 20.000** per sinistro, senza limite per anno assicurativo |
| **Anticipo cauzione penale** | non previsto | non prevista | importo massimo equivalente in valuta locale a **€ 15.000** |
| **Assistenza dell'interprete per incidente stradale all'estero** | non previsto | non prevista | **€ 20.000** per sinistro, senza limite per anno assicurativo |
| **Opposizione alle sanzioni amministrative** | non previsto | non prevista | **€ 2.500** per caso assicurativo, senza limite per anno assicurativo |
| **Opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie non connesse ad incidente stradale** | non previsto | non prevista | **€ 20.000** per sinistro, senza limite per anno assicurativo purché vi sia l'accoglimento anche parziale del ricorso/opposizione e l'importo della sanzione sia superiore a € 100 |
| **Dissequestro del veicolo assicurato** | non previsto | non prevista | **€ 20.000** per sinistro, senza limite per anno assicurativo |
| **Recupero Punti Patente (in abbinamento alla Linea Top)** | | | |
| **Indennità Autoscuola** | non previsto | non prevista | entro il limite di **€ 500** |
| **Indennità Zero Punti** | non previsto | non prevista | entro il limite di **€ 1.000**, se l'Assicurato/Conducente abbia avuto almeno 10 punti effettivi al momento della stipula della polizza oppure in un momento successivo |

# SEZIONE ASSISTENZA

La gestione dei sinistri relativi alla garanzia di Assistenza è stata affidata dalla *Compagnia* a **EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.**.

L'*Assicurato* deve rivolgersi direttamente alla *Struttura Organizzativa* per la fornitura delle prestazioni.

## COSA È ASSICURATO

### ART. 7.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

**L'*Assicurato* può richiedere le *prestazioni* di assistenza qui descritte fino a 3 volte durante il periodo di validità della *polizza*.**

## ASSISTENZA AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTOCICLI

**La garanzia può essere acquistata, esclusivamente per autovetture ad uso proprio (compreso uso promiscuo), ciclomotori e motocicli, alternativamente in una delle seguenti formule:**

### ART. 7.2 - HELVETIA EASY CAR (COD. HELC)

**Acquistabile esclusivamente per le autovetture ad uso proprio (compreso uso promiscuo).**

#### (HELC 1) - SOCCORSO STRADALE

In caso di immobilizzo del *veicolo* e dell'eventuale rimorchio, a seguito di *sinistro*, l'*Assicurato* deve contattare telefonicamente la *Struttura Organizzativa* per chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del *veicolo* dal luogo dell'immobilizzo:

- al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice,

o qualora ciò fosse impossibile o antieconomico

- all'officina meccanica più vicina in grado di effettuare idoneo intervento.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico le spese relative al soccorso stradale e all'eventuale utilizzo di mezzi eccezionali (compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi) fino ad un importo massimo di € 300 per evento.**

In alternativa, l'*Assicurato* può chiedere il traino del *veicolo* dal luogo dell'immobilizzo **all'officina di sua fiducia o alla sua residenza, purché entro 50 Km di percorso complessivo(andata/ritorno) dal luogo del fermo.**

L'*Assicurato* ha diritto a richiedere il soccorso stradale se il *veicolo* rimane immobilizzato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente.

### (HELC 2) - SERVIZIO TAXI

**La *prestazione* è operativa nei giorni festivi, nel fine settimana e nei giorni feriali dalle ore 19.00 alle ore 07.00.**

L'*Assicurato*, nel caso in cui abbia usufruito della *prestazione* (HELC 1) - Soccorso stradale, ha la facoltà di richiedere alla *Struttura Organizzativa* la disponibilità di un taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico i costi del taxi fino ad un importo massimo di € 50 per evento.**

### (HELC 3) - OFFICINA MOBILE IN ITALIA- DEPANNAGE

In caso di immobilizzo del *veicolo,* a seguito di *guasto* in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'*Assicurato* deve contattare la *Struttura Organizzativa* e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.

In caso di immobilizzo del *veicolo* ad alimentazione elettrica a seguito di esaurimento della batteria da trazione (utilizzata per alimentare la propulsione), la *Struttura Organizzativa* provvede anche a fornire in loco la ricarica minima per consentire al *veicolo* di raggiungere la prima colonnina di ricarica disponibile.

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il *veicolo*, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente *prestazione*.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 300 per evento.**

### (HELC 4) - RECUPERO FUORISTRADA DEL VEICOLO

Se, in caso di *sinistro,* il *veicolo* è fuoriuscito dalla sede stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la *Struttura Organizzativa* fornisce all'*Assicurato* uno o più mezzi di soccorso adatti a riportare il *veicolo* danneggiato nell'ambito della sede stradale.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico le spese relative al recupero *fuoristrada* del *veicolo* e all'eventuale utilizzo di mezzi eccezionali (compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi) fino ad un importo massimo di € 300 per evento.**

### (HELC 5) - SOS INCIDENTE

***Il servizio è attivo h 24 e la risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore 09.00 alle 18.00.***

Se l'*Assicurato* necessita di supporto a seguito di *incidente* avvenuto in Italia, può contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere consulenza nella compilazione del modello CID/CAI.

## ART. 7.3 - HELVETIA EASY BIKE (COD. HEBK)

**Acquistabile esclusivamente per ciclomotori e motocicli ad uso proprio (compreso uso promiscuo).**

### (HEBK 1) - SOCCORSO STRADALE

In caso di immobilizzo del *veicolo*, a seguito di *sinistro* o foratura di uno o più pneumatici (degonfiamento o distruzione, scoppio, lacerazione, deterioramento improvviso e non dovuto a usura dello pneumatico, tale da renderlo inutilizzabile in condizioni di piena sicurezza), l'*Assicurato* deve contattare telefonicamente la *Struttura Organizzativa* per chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del *veicolo* dal luogo dell'immobilizzo:

- al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice,

o qualora ciò fosse impossibile o antieconomico

- all'officina meccanica più vicina in grado di effettuare idoneo intervento.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico le spese relative al soccorso stradale e all'eventuale utilizzo di mezzi eccezionali (compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi) fino ad un importo massimo di € 300 per evento.**

In alternativa, l'*Assicurato* può chiedere il traino del *veicolo* dal luogo dell'immobilizzo **all'officina di sua fiducia o alla sua residenza, purché entro 50 Km di percorso complessivo (andata/ritorno) dal luogo del fermo.**

L'*Assicurato* ha diritto a richiedere il soccorso stradale se il *veicolo* rimane immobilizzato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente.

### (HEBK 2) - SERVIZIO TAXI

**La *prestazione* è operativa nei giorni festivi, nel fine settimana e nei giorni feriali dalle ore 19.00 alle ore 07.00.**

L'*Assicurato*, nel caso in cui abbia usufruito della *prestazione* (HEBK 1) - Soccorso stradale, ha la facoltà di richiedere alla *Struttura Organizzativa* la disponibilità di un taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico i costi del taxi fino ad un importo massimo di € 50 per evento.**

### (HEBK 3) - OFFICINA MOBILE IN ITALIA - DEPANNAGE

In caso di immobilizzo del *veicolo,* a seguito di *guasto* in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'*Assicurato* deve contattare la *Struttura Organizzativa* e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.

In caso di immobilizzo del *veicolo* ad alimentazione elettrica a seguito di esaurimento della batteria da trazione (utilizzata per alimentare la propulsione), la *Struttura Organizzativa* provvede anche a fornire in loco la ricarica minima per consentire al *veicolo* di raggiungere la prima colonnina di ricarica disponibile.

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il *veicolo*, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente *prestazione*.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 300 per evento.**

### (HEBK 4) - RECUPERO FUORISTRADA DEL VEICOLO

Se, in caso di *sinistro,* il *veicolo* è fuoriuscito dalla sede stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la *Struttura Organizzativa* fornisce all'*Assicurato* uno o più mezzi di soccorso adatti a riportare il *veicolo* danneggiato nell'ambito della sede stradale.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico le spese relative al recupero *fuoristrada* del *veicolo* e all'eventuale utilizzo di mezzi eccezionali (compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi) fino ad un importo massimo di € 300 per evento.**

### (HEBK 5) - SOS INCIDENTE

***Il servizio è attivo h 24 e la risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore 09.00 alle 18.00.***

Se l'*Assicurato* necessita di supporto a seguito di *incidente* avvenuto in Italia, può contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere consulenza nella compilazione del modello CID/CAI.

## ART. 7.4 - HELVETIA NO PROBLEM EXTRA (COD. HECP)

**Acquistabile esclusivamente per autovetture, ciclomotori e motocicli ad uso proprio (compreso uso promiscuo).**

### (HECP 1) - SOCCORSO STRADALE

In caso di immobilizzo del *veicolo* e dell'eventuale rimorchio, a seguito di *sinistro* o di *altri eventi*, l'*Assicurato* deve contattare telefonicamente la *Struttura Organizzativa* per chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del *veicolo* dal luogo dell'immobilizzo:

- al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice,

o qualora ciò fosse impossibile o antieconomico

- all'officina meccanica più vicina in grado di effettuare idoneo intervento.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico le spese relative al soccorso stradale e all'eventuale utilizzo di mezzi eccezionali (compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi) fino ad un importo massimo di € 700 per evento.**

In alternativa, l'*Assicurato* può chiedere il traino del *veicolo* dal luogo dell'immobilizzo **all'officina di sua fiducia o alla sua residenza, purché entro 50 Km di percorso complessivo (andata/ritorno) dal luogo del fermo.**

L'*Assicurato* ha diritto a richiedere il soccorso stradale se il *veicolo* rimane immobilizzato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente.

## (HECP 2) - SERVIZIO TAXI

**La *prestazione* è operativa nei giorni festivi, nel fine settimana e nei giorni feriali dalle ore 19.00 alle ore 07.00.**

L'*Assicurato*, nel caso in cui abbia usufruito della *prestazione* (HECP 1) - Soccorso stradale, ha la facoltà di richiedere alla *Struttura Organizzativa* la disponibilità di un taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico i costi del taxi fino ad un importo massimo di € 50 per evento.**

## (HECP 3) - OFFICINA MOBILE IN ITALIA - DEPANNAGE

Se il *veicolo* rimane immobilizzato, a seguito di *guasto* o di *altri eventi* in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'*Assicurato* deve contattare la *Struttura Organizzativa* e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.

In caso di immobilizzo del *veicolo* ad alimentazione elettrica a seguito di esaurimento della batteria da trazione (utilizzata per alimentare la propulsione), la *Struttura Organizzativa* provvede anche a fornire in loco la ricarica minima per consentire al *veicolo* di raggiungere la prima colonnina di ricarica disponibile.

Inoltre, in caso di immobilizzo del *veicolo* per esaurimento del carburante, la *Struttura Organizzativa* fornisce un quantitativo minimo di carburante per consentire al *veicolo* di raggiungere il distributore più vicino.

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il *veicolo*, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente *prestazione*.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 700 per evento.**

## (HECP 4) - RECUPERO FUORISTRADA DEL VEICOLO

Se, in caso di *sinistro,* il *veicolo* è fuoriuscito dalla sede stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la *Struttura Organizzativa* fornisce all'*Assicurato* uno o più mezzi di soccorso adatti a riportare il *veicolo* danneggiato nell'ambito della sede stradale.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico le spese relative al recupero *fuoristrada* del *veicolo* e all'eventuale utilizzo di mezzi eccezionali (compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi) fino ad un importo massimo di € 1.200 per evento.**

## (HECP 5) - DEMOLIZIONE DEL VEICOLO IN ITALIA

Se a seguito di *sinistro*, nel rispetto delle disposizioni di *legge*, (D.P.R. 915 del 10.09.1982 art.15; *Nuovo Codice della Strada* art.103 e D. Lgs. 22 del 05.02.1997 art. 46 e successive modifiche), è necessario procedere alla demolizione del *veicolo* e cancellare l'iscrizione al P.R.A.

L'*Assicurato* deve inviare la seguente documentazione in originale, relativa al *veicolo*:

- il Documento Unico di Circolazione, rilasciato dal P.R.A.;
- targhe *veicolo*.

In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'*Assicurato* deve fornire l'originale della denuncia sostituiva o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico generale, rilasciato dal P.R.A..

Inoltre, l'*Assicurato* deve inviare copia della seguente documentazione:

- codice fiscale;
- documento di riconoscimento valido del *Proprietario*;
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del *veicolo*, qualora questi sia diverso dal *Proprietario*.

Entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei documenti, la *Struttura Organizzativa* recupera il *veicolo* con un carroattrezzi e provvede alla sua demolizione.

Il demolitore convenzionato prende in carico il *veicolo*, rilasciando al momento del recupero apposita "dichiarazione di presa in carico" e “copia produttore” a norma di *legge*; successivamente all'*Assicurato* verrà inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno la documentazione che conferma la cancellazione al P.R.A.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico le spese relative al recupero del *veicolo* con carroattrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico ed alla demolizione del *veicolo* medesimo.**

**La *Struttura Organizzativa* ti garantisce che il *veicolo* verrà demolito in conformità alle disposizioni di *legge* che regolano lo smaltimento dei veicoli, come rifiuti solidi a raccolta differenziata.**

## (HECP 6) - CONSULENZA MEDICA

***Il servizio di assistenza è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.***

Qualora a seguito di *infortunio* o *malattia* l’Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante oppure il medico che l'ha in cura sul posto con i medici della Struttura Organizzativa, che valuteranno quale sia la *prestazione* più opportuna da effettuare in suo favore.

**Questa consulenza non è da considerarsi una diagnosi.**

## (HECP 7) - INVIO DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA

Se, a seguito di *infortunio* causato da *incidente* in cui sia stato coinvolto il *veicolo* assicurato, successivamente al *ricovero* di primo soccorso, l'*Assicurato* necessita di un trasporto in autoambulanza in Italia, la *Struttura Organizzativa* provvede ad inviare direttamente l'autoambulanza.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km di percorso complessivo (andata/ritorno).**

## (HECP 8) - SOS INCIDENTE

***Il servizio è attivo h 24 e la risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore 09.00 alle 18.00.***

Se l’*Assicurato* necessita di supporto a seguito di *incidente* avvenuto in Italia, può contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere consulenza nella compilazione del modello CID/CAI.

## (HECP 9) - RICHIESTA DOCUMENTI IN CASO FURTO TOTALE

In caso di furto totale del *veicolo*, l'*Assicurato* può avvalersi del supporto della *Struttura Organizzativa* per la richiesta dei seguenti documenti:

- il Certificato cronologico generale, con annotazione della perdita di possesso, rilasciato dal P.R.A.;
- il Documento Unico di Circolazione, rilasciato dal P.R.A., se trafugato.

L'*Assicurato* deve comunicare alla *Struttura Organizzativa* nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, targa del *veicolo* rubato ed il tipo di documento desiderato.

Inoltre, l'*Assicurato* deve rendere disponibili nelle modalità concordate con la *Struttura Organizzativa*:

- denuncia di furto in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale o copia conforme, se rilasciato (se rubato deve essere specificato in denuncia; se non è stato specificato, l'*Assicurato* deve fare una integrazione della denuncia).

Successivamente, la *Struttura Organizzativa* tramite i propri incaricati provvederà a richiedere agli uffici preposti i documenti sopra indicati ed una volta ottenuti li invierà all'*Assicurato*.

La *Struttura Organizzativa* potrebbe richiedere all'*Assicurato* - che è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico i relativi costi.**

## (HECP 10) - ASSISTENZA TELEFONICA (*prestazione* accessoria a titolo gratuito)

***Prestazione operante dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.***

Qualora l'*Assicurato* necessiti di informazioni relative a:

- cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso;

- centri sanitari appropriati per la cura di proprie affezioni;
- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- tempo sulle strade, interruzioni stradali, motel, autogrill, officine autostradali, rifornimenti di carburante in autostrada;
- codice della strada, tassa di possesso, normative R.C. Auto, imposta di proprietà, patente, Documento Unico di Circolazione, modalità burocratiche inerenti a pratiche automobilistiche;
- traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei,

può rivolgersi alla *Struttura Organizzativa* che gli fornirà telefonicamente tutte le informazioni richieste.

**La *Struttura Organizzativa* non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'*Assicurato* a un proprio legale.**

## (HECP 11) - AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE IN ITALIA

Se il *veicolo* ha subito un *sinistro* tale da comportare una riparazione **superiore a 8 ore di manodopera** (intendendosi per manodopera il tempo necessario alla riparazione del *veicolo* ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non di pertinenza diretta alla riparazione) **certificate da una officina, facendo fede i tempari ufficiali della Casa Costruttrice**, ovvero in caso di furto o *rapina* totali, la *Struttura Organizzativa* mette a disposizione dell'*Assicurato* un'autovettura in sostituzione.

L'autovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, senza autista, di cilindrata equivalente a quella del *veicolo* assicurato (indipendentemente dalla tipologia ed uso dello stesso e comunque **non superiore ai 1.600 cm³**) a chilometraggio illimitato, sarà resa disponibile presso una stazione di autonoleggio convenzionata che la metterà a disposizione dell'*Assicurato* **compatibilmente con le disponibilità di mezzi e applicando le proprie modalità, durante il normale orario di apertura.**

**La *Compagnia* tiene a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 10 giorni consecutivi.**

**Ai fini dell'erogazione della *prestazione*, l'*Assicurato* deve aver compiuto 21 anni e deve fornire alla stazione di autonoleggio:**

- **patente di guida in originale e valida;**
- **carta di credito a titolo di cauzione.**

## (HECP 12) - TAXI PER RECARSI ALL'AUTONOLEGGIO

Se l'*Assicurato* usufruisce della *prestazione* (HECP 11) - Autovettura in sostituzione in Italia, può richiedere alla *Struttura Organizzativa* la disponibilità di un taxi per raggiungere la stazione di autonoleggio.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico i costi del taxi fino ad un importo massimo di € 50 per evento.**

# PRESTAZIONI OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA FUORI DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO

## (HECP 13) - TRASFERIMENTO IN CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO

Se, a seguito di *infortunio* causato da *incidente* in cui risulta coinvolto il *veicolo* assicurato, l'*Assicurato* risulta affetto da una patologia non curabile nell'ambito degli *istituti di cura* ubicati nella Regione di residenza per caratteristiche obiettive accertate dai medici della *Struttura Organizzativa*, previa analisi del quadro clinico effettuata con il suo medico curante, la *Struttura Organizzativa* stessa provvede a:

a) individuare e prenotare, secondo le disponibilità esistenti, l'*istituto di cura* italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia da cui l'*Assicurato* è affetto;

b) organizzare il trasporto con il mezzo ritenuto più idoneo alle condizioni di salute dell'*Assicurato*:
   - aereo sanitario (la *Struttura Organizzativa* utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in Paesi Europei);
   - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
   - treno, prima classe e occorrendo, il vagone letto;
   - autoambulanza, senza limiti di percorso.

c) assistere l'*Assicurato*, durante il trasporto, con personale medico o paramedico, secondo le necessità valutate dai medici della *Struttura Organizzativa*.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico le relative spese.**

## (HECP 14) - RIENTRO DAL CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO

Se, in conseguenza della *prestazione* (HECP 13) - Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato, l'*Assicurato* viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il rientro dell'*Assicurato* presso la sua residenza con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa stessa riterranno più idoneo:

- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe, e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

**Il trasporto è interamente organizzato dalla *Struttura Organizzativa* ed effettuato a spese della *Compagnia*, inclusa l'assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della *Struttura Organizzativa*.**

## (HECP 15) - SPESE DI ALBERGO

Qualora in conseguenza di *sinistro*, il *veicolo* resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per una o più notti a causa della riparazione del *veicolo*, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare e prenotare un albergo.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) fino al massimo di € 600 per evento complessivi per tutte le persone coinvolte nel medesimo *sinistro*.**

## (HECP 16) - RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

Se, a seguito di *sinistro,* il *veicolo* rimane immobilizzato e si rende necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore in Italia o a 4 giorni all'estero, ovvero in caso di furto o *rapina* totali, la *Struttura Organizzativa* provvede a fornire all'*Assicurato* e agli eventuali passeggeri, in alternativa tra loro:

- un biglietto ferroviario di prima classe;
- un biglietto aereo di classe economica;
- un'autovettura in sostituzione per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio. L'autovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, di 1200 cm³, sarà disponibile presso una stazione di autonoleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico le spese fino ad un importo massimo di € 1.000 per evento complessivi per tutte le persone a bordo del *veicolo*.**

**Ai fini dell'erogazione della *prestazione*, l'*Assicurato* deve aver compiuto 21 anni e deve fornire alla stazione di autonoleggio:**

- **patente di guida in originale e valida;**
- **carta di credito a titolo di cauzione.**

## (HECP 17) - INVIO PEZZI DI RICAMBIO

Se, in conseguenza di *sinistro*, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del *veicolo* ed occorrenti alla sua riparazione non possono essere reperiti sul posto, la *Struttura Organizzativa* provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

**Al rientro dal viaggio l'*Assicurato* deve rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione restano a carico della *Compagnia*.**

## (HECP 18) - AUTISTA A DISPOSIZIONE A SEGUITO DI INFORTUNIO

Se l'*Assicurato* non è in grado di guidare il *veicolo* a causa di un *infortunio* o in caso di ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri è in grado di sostituirlo, la *Struttura Organizzativa* mette a disposizione un autista per ricondurre il *veicolo* ed i passeggeri fino alla residenza dell'*Assicurato*.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico l'onorario dell'autista.**

**L'autista sceglierà il percorso più breve per ricondurre l'*Assicurato* a casa.**

## (HECP 19) - VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO

Se il *veicolo*, in conseguenza di *sinistro*, è rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 4 giorni, ovvero in caso di furto o *rapina*, sia stato ritrovato nel medesimo Paese dove è stato perpetrato il furto o la *rapina*, e comunque in tutti i casi in cui il *veicolo* sia in grado di circolare autonomamente, la *Struttura Organizzativa* mette a disposizione dell'*Assicurato* un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del *veicolo* riparato o ritrovato.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico il relativo costo.**

In alternativa, su richiesta dell'*Assicurato*, la *Struttura Organizzativa* mette a disposizione un autista per ricondurre il *veicolo* al luogo di residenza o al domicilio dell'*Assicurato* stesso.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico l'onorario dell'autista.**

## (HECP 20) - RECUPERO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE

Se, in conseguenza di *sinistro*, il *veicolo* resta immobilizzato e ciò comporta un tempo di riparazione superiore a 4 giorni lavorativi, ovvero in caso di furto o *rapina* il *veicolo* venga ritrovato in condizioni tali da non poter circolare autonomamente, la *Struttura Organizzativa*, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del *veicolo* dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'*Assicurato*.

**Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di denuncia dell'evento alla *Struttura Organizzativa* sono a carico della *Compagnia*, fino ad un importo massimo di € 500 per evento e per anno assicurativo.**

Qualora il valore commerciale del *veicolo* (valutazione determinata dalla fonte "Quattroruote") dopo il *sinistro* risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la *Struttura Organizzativa* provvede al suo recupero. **La Compagnia tiene a proprio carico il relativo costo fino all'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il *sinistro*. L'eventuale eccedenza resta a carico dell'*Assicurato*.**

## (HECP 21) - ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

Se, a seguito di *sinistro* l'*Assicurato* deve sostenere delle spese impreviste e non gli è possibile provvedere direttamente e immediatamente, **la *Struttura Organizzativa* provvede al pagamento sul posto, in nome e per conto dell'*Assicurato*.**

**La *Compagnia* tiene a proprio carico le relative fatture fino ad un importo massimo di € 1.500 per evento.**

**La presente *prestazione* diverrà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie di restituzione degli importi anticipati, bancarie o di altro tipo, comunque ritenute da essa adeguate.**

# PRESTAZIONI OPERANTI ESCLUSIVAMENTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL'ESTERO

## (HECP 22) - RIMPATRIO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE

Se, in conseguenza di *sinistro*, il *veicolo* resta immobilizzato e ciò comporta un tempo di riparazione superiore a 4 giorni lavorativi, ovvero in caso di furto o *rapina*, il *veicolo* viene ritrovato nel medesimo Paese ove è stato perpetrato il furto o la *rapina* in condizioni tali da non poter circolare autonomamente, la *Struttura Organizzativa*, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del *veicolo* dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'*Assicurato*.

**Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di denuncia dell'evento alla *Struttura Organizzativa* sono a carico della *Compagnia*.**

Qualora il valore commerciale del *veicolo* (valutazione determinata dalla fonte "Quattroruote") dopo il *sinistro* risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la *Struttura Organizzativa* provvede al suo rimpatrio. **La *Compagnia* tiene a proprio carico il relativo costo fino all'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il *sinistro*. L'eventuale eccedenza è a carico dell'*Assicurato*.**

## (HECP 23) - VIAGGIO DI UN FAMILIARE

Se, a seguito di *infortunio,* l'*Assicurato* ha necessità di un *ricovero* in un *istituto di cura* per un periodo superiore a 7 giorni, la *Struttura Organizzativa* mette a disposizione di un familiare convivente dell'Assicurato, residente in Italia, in alternativa tra loro:

- un biglietto aereo (classe economica);
- un biglietto ferroviario (prima classe),

di andata e ritorno, per consentire al familiare di raggiungere l'*Assicurato* ricoverato.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico il relativo costo. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.**

**L'*Assicurato* deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.**

## (HECP 24) - ACCOMPAGNAMENTO MINORI

Se, a seguito di *infortunio*, l'*Assicurato* accompagnato da minori di 15 anni, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro, la *Struttura Organizzativa* mette a disposizione di un familiare convivente dell'*Assicurato*, residente in Italia, in alternativa tra loro:

- un biglietto aereo (classe economica);
- un biglietto ferroviario (prima classe),

di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico il relativo costo. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.**

**L'*Assicurato* deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.**

## (HECP 25) - PROLUNGAMENTO SOGGIORNO

Se, a seguito di *infortunio* o *malattia* improvvisa come risultante da prescrizione medica, l'*Assicurato* non è in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla sua residenza in Italia alla data stabilita, la *Struttura Organizzativa*, ricevuta la comunicazione, organizza il prolungamento del soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione).

**La *Compagnia* tiene a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 10 giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e fino ad un importo massimo di € 600 per evento.**

Al rientro l'*Assicurato* deve fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.

## (HECP 26) - INTERPRETE A DISPOSIZIONE

Se, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto in seguito ad *incidente* oppure in seguito ad *infortunio*, l'*Assicurato* ha bisogno di un interprete, la *Struttura Organizzativa* provvede ad inviarlo.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico l'onorario dell'interprete fino ad un importo massimo di € 600 per evento.**

## (HECP 27) - ANTICIPO SPESE LEGALI

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto in conseguenza di *incidente*, **la *Struttura Organizzativa*, se l'*Assicurato* non può provvedere direttamente, versa per suo conto, a titolo di anticipo, l'onorario di un legale fino ad un importo massimo di € 2.500 per evento.**

**La presente *prestazione* diverrà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie di restituzione degli importi anticipati, bancarie o di altro tipo, comunque ritenute da essa adeguate.**

## (HECP 28) - ANTICIPO DELLE CAUZIONI PENALE E CIVILE

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto in conseguenza di *incidente*, **la *Struttura Organizzativa*, se l'*Assicurato* non può provvedere direttamente, versa per suo conto, a titolo di anticipo, la cauzione fissata dall'Autorità fino ad un importo massimo complessivo di € 6.000 per evento, sia per la cauzione penale che per la cauzione civile.**

**La presente *prestazione* diverrà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie di restituzione degli importi anticipati, bancarie o di altro tipo, comunque ritenute da essa adeguate.**

### (HECP 29) - RIENTRO SANITARIO DALL'ESTERO

Se, a seguito di *infortunio*, le condizioni dell'*Assicurato*, accertate tramite contatti diretti o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della *Struttura Organizzativa* ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la *Struttura Organizzativa* provvede ad effettuare il trasporto con il mezzo dai medici della stessa ritenuto più idoneo alle condizioni dell'*Assicurato*:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla *Struttura Organizzativa* ed effettuato con costi a carico della *Compagnia*, inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della *Struttura Organizzativa*.

**La *Compagnia*, qualora abbia provveduto al rientro dell'*Assicurato* a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.**

### (HECP 30) - RIENTRO SALMA

Se, a seguito di *infortunio,* l'*Assicurato* è deceduto, la *Struttura Organizzativa* provvede ad effettuare il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un importo massimo di € 5.000 per evento, anche se siano coinvolti più *Assicurati*.**

**Se la *prestazione* comporta un esborso maggiore di tale importo, la stessa diventerà operante dal momento in cui la *Struttura Organizzativa* avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.**

### (HECP 31) - TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI

Se, a seguito di *infortunio*, l'*Assicurato* risulta impossibilitato a comunicare con persone in Italia, la *Struttura Organizzativa* si impegna a trasmettere loro i messaggi urgenti.

## ART. 7.5 - HELVETIA TOP SERVICE PIÙ (COD. HEAE)

**Sono operanti tutte le *prestazioni* previste dalla fascia tessera HELVETIA NO PROBLEM EXTRA (Cod. HECP) ad esclusione della *prestazione* (HECP 10) - Autovettura in sostituzione in Italia, che si intende integralmente sostituita dalle seguenti *prestazioni*:**

### (HEAE 1) - AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE IMMEDIATA IN ITALIA

**L'*Assicurato* deve fare immediata ed esplicita richiesta della presente *prestazione*, contestualmente alla *prestazione* (HECP 1) - Soccorso stradale.**

Se, in conseguenza di *sinistro*, il *veicolo* rimane immobilizzato e viene erogata la *prestazione* (HECP 1) - Soccorso stradale, l'*Assicurato* deve contattare la *Struttura Organizzativa* che gli metterà a disposizione, 24 h su 24 e a chilometraggio illimitato, un'autovettura in sostituzione.

**Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 $cm^3$, sarà fornita, compatibilmente con le disponibilità della stazione di autonoleggio convenzionata, presso il luogo di fermo del *veicolo*.**

Qualora il fermo avvenga in autostrada, in tangenziale o su sedi stradali ad esse equiparate, o qualora il *veicolo* dell'*Assicurato* non fosse in condizioni di sicurezza o fosse di intralcio, ovvero la stazione di autonoleggio convenzionata sia impossibilitata a fornire l'autovettura, l'erogazione della *prestazione* avverrà secondo le seguenti modalità:

- consegna dell'autovettura presso l'officina di destinazione del soccorso stradale;
- messa a disposizione di un'autovettura presso la stazione di autonoleggio convenzionata indicata dalla *Struttura Organizzativa*.

**La *Compagnia* rimborsa, dietro presentazione di regolare ricevuta, le spese del taxi sostenute per raggiungere la stazione di autonoleggio fino al limite massimo di € 100 per evento.**

**La *Compagnia* tiene a proprio carico i costi di noleggio dell'autovettura per 3 giorni consecutivi,** compresi i costi corrispondenti alle dotazioni invernali (catene/gomme termiche), se tale fornitura è obbligatoriamente prevista nell'arco temporale del noleggio.

**Durante il periodo di fermo del *veicolo*, verrà certificato il tempo di riparazione in base ai tempari ufficiali della Casa Costruttrice e, qualora lo stesso superi i massimali di giorni erogati, si attiverà la successiva *prestazione* (HEAE 2) - Autovettura TOP in sostituzione in Italia.**

**Ai fini dell'erogazione della *prestazione*, l'*Assicurato* deve aver compiuto 21 anni e deve fornire alla stazione di autonoleggio:**

- **patente di guida in originale e valida;**
- **carta di credito a titolo di cauzione.**

**L'*Assicurato* deve riconsegnare l'autovettura in sostituzione presso la stazione di autonoleggio convenzionata che ha fornito l'autovettura sostitutiva.**

## (HEAE 2) - AUTOVETTURA TOP IN SOSTITUZIONE IN ITALIA

Se, il *veicolo* ha subito un *sinistro*, tale da comportare una riparazione **superiore a 6 ore di manodopera** (intendendosi per manodopera il tempo necessario alla riparazione del *veicolo* ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non di pertinenza diretta alla riparazione) **certificate da una officina, facendo fede i tempari ufficiali della Casa Costruttrice**, ovvero in caso di furto o *rapina* totali, la *Struttura Organizzativa* mette a disposizione dell'*Assicurato*, presso una stazione di autonoleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità, durante il normale orario di apertura e secondo le condizioni di noleggio che verranno comunicate dalla *Struttura Organizzativa* stessa, **un'autovettura di cilindrata equivalente a quella del *veicolo* assicurato (indipendentemente dalla tipologia ed uso dello stesso e comunque non superiore ai 2.000 cm³), con percorrenza illimitata, per un massimo di:**

- **15 giorni consecutivi in caso di *guasto*, *incidente*, *incendio*, furto parziale o tentato, *rapina* tentata;**
- **40 giorni consecutivi in caso di furto e *rapina* totali o distruzione totale del mezzo.**

**La *Compagnia* tiene a proprio carico le relative spese, compresi i costi corrispondenti alle dotazioni invernali (catene/gomme termiche), se tale fornitura è obbligatoriamente prevista nell'arco temporale del noleggio.**

**Ai fini dell'erogazione della *prestazione*, l'*Assicurato* deve aver compiuto 21 anni e deve fornire alla stazione di autonoleggio:**

- **patente di guida in originale e valida;**
- **carta di credito a titolo di cauzione.**

## (HEAE 3) - AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE ALL'ESTERO

Se, il *veicolo* ha subito un *sinistro* all'estero, tale da comportare una riparazione **superiore a 6 ore di manodopera** (intendendosi per manodopera il tempo necessario alla riparazione del *veicolo* ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non di pertinenza diretta alla riparazione) **certificate da una officina, facendo fede i tempari ufficiali della Casa Costruttrice**, ovvero in caso di furto o *rapina* totali, la *Struttura Organizzativa* mette a disposizione dell'*Assicurato* un'autovettura in sostituzione.

L'autovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, senza autista, di cilindrata non superiore ai 1.200 cm³, a chilometraggio illimitato, sarà resa disponibile presso una stazione di autonoleggio convenzionata che la metterà a disposizione dell'*Assicurato* compatibilmente con le disponibilità di mezzi e applicando le proprie modalità, durante il normale orario di apertura.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 10 giorni consecutivi.**

**Ai fini dell'erogazione della *prestazione*, l'*Assicurato* deve aver compiuto 21 anni e deve fornire alla stazione di autonoleggio:**

- **patente di guida in originale e valida;**
- **carta di credito a titolo di cauzione.**

## (HEAE 4) - PRENOTAZIONE VETTURA SOSTITUTIVA A TARIFFE AGEVOLATE

Se l'*Assicurato* ha necessità di una vettura sostitutiva a pagamento può contattare la *Struttura Organizzativa*, che si occupa della prenotazione a tariffe agevolate.

La vettura, ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, sarà resa disponibile presso una stazione di autonoleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

**Ai fini dell'erogazione della *prestazione*, l'*Assicurato* deve aver compiuto 21 anni e deve fornire alla stazione di autonoleggio:**

- **patente di guida in originale e valida;**
- **carta di credito a titolo di cauzione.**

**Cosa devo fare per usufruire delle prestazioni previste dalla garanzia Assistenza?**

Per l'erogazione delle garanzie e dei servizi di Assistenza previsti in *polizza* è sempre necessario rivolgersi preventivamente alla *Struttura Organizzativa* richiedendo assistenza tramite:

- **telefono: 800016910 (dall'Italia)**
- **telefono: + 39 0258286171 (dall'Estero)**
- **fax: +39 0258477201**

Per maggiori dettagli consulta la Sezione Cosa fare in caso di sinistro - Sezione Assistenza.

# ASSISTENZA VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO COSE E CAMPER

**La garanzia può essere acquistata, esclusivamente per veicoli adibiti al trasporto cose e camper, alternativamente in una delle seguenti formule:**

## ART. 7.6 - HELVETIA EASY VAN (COD. ELFB)

**Acquistabile esclusivamente per i veicoli adibiti al trasporto cose con un peso complessivo a pieno carico pari o inferiore a 3,5 t.**

### PRESTAZIONI OPERANTI SENZA FRANCHIGIA CHILOMETRICA

### (ELFB 1) - SOCCORSO STRADALE

In caso di immobilizzo del *veicolo* e dell'eventuale rimorchio, a seguito di *sinistro* o di *altri eventi*, l'*Assicurato* deve contattare telefonicamente la *Struttura Organizzativa* per chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del *veicolo* dal luogo dell'immobilizzo:

- al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice,

o qualora ciò fosse impossibile o antieconomico

- all'officina meccanica più vicina in grado di effettuare idoneo intervento.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico le spese relative al soccorso stradale e all'eventuale utilizzo di mezzi eccezionali (compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi) fino ad un importo massimo di € 300 per evento.**

In alternativa, l'*Assicurato* può chiedere il traino del *veicolo* dal luogo dell'immobilizzo **all'officina di sua fiducia o alla sua residenza, purché entro 50 Km di percorso complessivo (andata/ritorno) dal luogo del fermo.**

L'*Assicurato* ha diritto a richiedere il soccorso stradale se il *veicolo* rimane immobilizzato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente.

### (ELFB 2) - SERVIZIO TAXI

**La *prestazione* è operativa nei giorni festivi, nel fine settimana e nei giorni feriali dalle ore 19.00 alle ore 07.00.**

L'*Assicurato*, nel caso in cui abbia usufruito della *prestazione* (ELFB 1) - Soccorso stradale, ha la facoltà di richiedere alla *Struttura Organizzativa* la disponibilità di un taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico i costi del taxi fino ad un importo massimo di € 50 per evento.**

### (ELFB 3) - OFFICINA MOBILE IN ITALIA - DEPANNAGE

Se il *veicolo* rimane immobilizzato, a seguito di *guasto* o di *altri eventi,* in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'*Assicurato* deve contattare la *Struttura Organizzativa* e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.

In caso di immobilizzo del *veicolo* ad alimentazione elettrica a seguito di esaurimento della batteria da trazione (utilizzata per alimentare la propulsione), la *Struttura Organizzativa* provvede anche a fornire in loco la ricarica minima per consentire al *veicolo* di raggiungere la prima colonnina di ricarica disponibile.

Inoltre, in caso di immobilizzo del *veicolo* per esaurimento del carburante, la *Struttura Organizzativa* fornisce un quantitativo minimo di carburante per consentire al *veicolo* di raggiungere il distributore più vicino.

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il *veicolo*, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente *prestazione*.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 300 per evento.**

### (ELFB 4) - RECUPERO FUORISTRADA DEL VEICOLO

Se, in caso di *sinistro,* il *veicolo* è fuoriuscito dalla sede stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la *Struttura Organizzativa* fornisce all'*Assicurato* uno o più mezzi di soccorso adatti a riportare il *veicolo* danneggiato nell'ambito della sede stradale.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico le spese relative al recupero *fuoristrada* del *veicolo* e all'eventuale utilizzo di mezzi eccezionali (compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi) fino ad un importo massimo di € 300 per evento.**

## PRESTAZIONE OPERANTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA AD OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO

### (ELFB 5) - SPESE DI ALBERGO

Qualora in conseguenza di *sinistro*, il *veicolo* resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata di una o più notti per l'*Assicurato* e l'eventuale secondo autista a causa della riparazione del *veicolo*, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) fino al massimo di € 300 per evento complessivi per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro.**

## ART. 7.7 - HELVETIA TOP SERVICE VAN (COD. ELFL)

**Acquistabile esclusivamente per i veicoli adibiti al trasporto cose con un peso complessivo a pieno carico pari o inferiore a 3,5 t.**

## PRESTAZIONI OPERANTI SENZA FRANCHIGIA CHILOMETRICA

### (ELFL 1) - SOCCORSO STRADALE

In caso di immobilizzo del *veicolo* e dell'eventuale rimorchio, a seguito di *sinistro* o di *altri eventi*, l'*Assicurato* deve contattare telefonicamente la *Struttura Organizzativa* per chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del *veicolo* dal luogo dell'immobilizzo:

- al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice,

o qualora ciò fosse impossibile o antieconomico

- all'officina meccanica più vicina in grado di effettuare idoneo intervento.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico le spese relative al soccorso stradale e all'eventuale utilizzo di mezzi eccezionali (compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi) fino ad un importo massimo di € 700 per evento.**

In alternativa, l'*Assicurato* può chiedere il traino del *veicolo* dal luogo dell'immobilizzo **all'officina di sua fiducia o alla sua residenza, purché entro 50 Km di percorso complessivo (andata/ritorno) dal luogo del fermo.**

L'*Assicurato* ha diritto a richiedere il soccorso stradale se il *veicolo* rimane immobilizzato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente.

## (ELFL 2) - SERVIZIO TAXI

**La *prestazione* è operativa nei giorni festivi, nel fine settimana e nei giorni feriali dalle ore 19.00 alle ore 07.00.**

L'*Assicurato*, nel caso in cui abbia usufruito della *prestazione* (ELFL 1) - Soccorso stradale, ha la facoltà di richiedere alla *Struttura Organizzativa* la disponibilità di un taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico i costi del taxi fino ad un importo massimo di € 50 per evento.**

## (ELFL 3) - OFFICINA MOBILE IN ITALIA - DEPANNAGE

Se il *veicolo* rimane immobilizzato, a seguito di *guasto* o di *altri eventi* in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'*Assicurato* deve contattare la *Struttura Organizzativa* e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.

In caso di immobilizzo del *veicolo* ad alimentazione elettrica a seguito di esaurimento della batteria da trazione (utilizzata per alimentare la propulsione), la *Struttura Organizzativa* provvede anche a fornire in loco la ricarica minima per consentire al *veicolo* di raggiungere la prima colonnina di ricarica disponibile.

Inoltre, in caso di immobilizzo del *veicolo* per esaurimento del carburante, la *Struttura Organizzativa* fornisce un quantitativo minimo di carburante per consentire al *veicolo* di raggiungere il distributore più vicino.

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il *veicolo*, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente *prestazione*.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 700 per evento.**

## (ELFL 4) - RECUPERO FUORISTRADA DEL VEICOLO

Se, in caso di *sinistro,* il *veicolo* è fuoriuscito dalla sede stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la *Struttura Organizzativa* fornisce all'*Assicurato* uno o più mezzi di soccorso adatti a riportare il *veicolo* danneggiato nell'ambito della sede stradale.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico le spese relative al recupero *fuoristrada* del *veicolo* e all'eventuale utilizzo di mezzi eccezionali (compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi) fino ad un importo massimo di € 1.200 per evento.**

## (ELFL 5) - DEMOLIZIONE DEL VEICOLO IN ITALIA

Se a seguito di *sinistro*, nel rispetto delle disposizioni di *legge*, (D.P.R. 915 del 10.09.1982 art.15; *Nuovo Codice della Strada* art.103 e D. Lgs. 22 del 05.02.1997 art. 46 e successive modifiche), è necessario procedere alla demolizione del *veicolo* e cancellare l'iscrizione al P.R.A.

L'*Assicurato* deve inviare la seguente documentazione in originale, relativa al *veicolo*:

- il Documento Unico di Circolazione, rilasciato dal P.R.A.;
- targhe *veicolo*.

In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'*Assicurato* deve fornire l'originale della denuncia sostituiva o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico generale, rilasciato dal P.R.A..

Inoltre, l'*Assicurato* deve inviare copia della seguente documentazione:

- codice fiscale;
- documento di riconoscimento valido del *Proprietario*;
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del *veicolo*, qualora questi sia diverso dal *Proprietario*.

Entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei documenti, la *Struttura Organizzativa* recupera il *veicolo* con un carroattrezzi e provvede alla sua demolizione.

Il demolitore convenzionato prende in carico il *veicolo*, rilasciando al momento del recupero apposita "dichiarazione di presa in carico" e "copia produttore" a norma di *legge*; successivamente all'*Assicurato* verrà inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno la documentazione che conferma la cancellazione al P.R.A.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico le spese relative al recupero del *veicolo* con carroattrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico ed alla demolizione del *veicolo* medesimo.**

**La *Struttura Organizzativa* ti garantisce che il *veicolo* verrà demolito in conformità alle disposizioni di *legge* che regolano lo smaltimento dei veicoli, come rifiuti solidi a raccolta differenziata.**

## (ELFL 6) - CONSULENZA MEDICA

***Il servizio di assistenza è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.***

Qualora a seguito di *infortunio* o *malattia* l'*Assicurato* necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante oppure il medico che l'ha in cura sul posto con i medici della *Struttura Organizzativa*, che valuteranno quale sia la *prestazione* più opportuna da effettuare in suo favore.

**Questo parere non è una diagnosi.**

## (ELFL 7) - INVIO DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA

Se, a seguito di *infortunio* causato da *incidente* in cui sia stato coinvolto il *veicolo* assicurato, successivamente al *ricovero* di primo soccorso, l'*Assicurato* necessita di un trasporto in autoambulanza in Italia, la *Struttura Organizzativa* provvede ad inviare direttamente l'autoambulanza.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km di percorso complessivo (andata/ritorno).**

## (ELFL 8) - SOS INCIDENTE

***Il servizio è attivo h 24 e la risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore 09.00 alle 18.00.***

Se l'*Assicurato* necessita di supporto a seguito di *incidente* avvenuto in Italia, può contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere consulenza nella compilazione del modello CID/CAI.

## (ELFL 9) - ASSISTENZA TELEFONICA (*prestazione* accessoria a titolo gratuito)

***Prestazione operante dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.***

Qualora l'*Assicurato* necessiti di informazioni relative a:

- cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso;
- centri sanitari appropriati per la cura di proprie affezioni;
- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- tempo sulle strade, interruzioni stradali, motel, autogrill, officine autostradali, rifornimenti di carburante in autostrada;
- codice della strada, tassa di possesso, normative R.C. Auto, imposta di proprietà, patente, Documento Unico di Circolazione, modalità burocratiche inerenti a pratiche automobilistiche;
- traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei,

può rivolgersi alla *Struttura Organizzativa* che gli fornirà telefonicamente tutte le informazioni richieste.

La *Struttura Organizzativa* non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'*Assicurato* a un proprio legale.

## (ELFL 10) - RICHIESTA DOCUMENTI IN CASO FURTO TOTALE

In caso di furto totale del *veicolo*, l'*Assicurato* può avvalersi del supporto della *Struttura Organizzativa* per la richiesta dei seguenti documenti:

- il Certificato cronologico generale, con annotazione della perdita di possesso, rilasciato dal P.R.A.;
- il Documento Unico di circolazione, rilasciato dal P.R.A., se trafugato.

L'*Assicurato* deve comunicare alla *Struttura Organizzativa* nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, targa del *veicolo* rubato ed il tipo di documento desiderato.

Inoltre, l'Assicurato deve rendere disponibili nelle modalità concordate con la *Struttura Organizzativa*:

- denuncia di furto in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale o copia conforme, se rilasciato (se rubato deve essere specificato in denuncia; se non è stato specificato, l'*Assicurato* deve fare una integrazione della denuncia).

Successivamente, la *Struttura Organizzativa* tramite i propri incaricati provvederà a richiedere agli uffici preposti i documenti sopra indicati ed una volta ottenuti li invierà all'*Assicurato*.

La *Struttura Organizzativa* potrebbe richiedere all'*Assicurato* - che è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico i relativi costi.**

## PRESTAZIONI OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA FUORI DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO

### (ELFL 11) - VEICOLO IN SOSTITUZIONE IN ITALIA

Se, a seguito di *sinistro*, l'officina certifica che è necessario un tempo per la riparazione **superiore alle 8 ore lavorative** (le ore di manodopera devono essere certificate dall'officina secondo i tempari della Casa Costruttrice), **o in caso di *veicolo* immobilizzato presso l'officina per almeno 3 giorni**, ovvero in caso di furto o *rapina* totali, la *Struttura Organizzativa* mette a disposizione dell'*Assicurato* un furgone in sostituzione.

Il furgone in sostituzione con portata massima di 0,6 t. o, qualora non sia disponibile, l'autovettura adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 cm³ a chilometraggio illimitato, sarà reso disponibile presso una stazione di autonoleggio convenzionata che la metterà a disposizione dell'*Assicurato* compatibilmente con le disponibilità di mezzi e applicando le proprie modalità, durante il normale orario di apertura.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico i costi per il noleggio del furgone o dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 5 giorni consecutivi.**

**Ai fini dell'erogazione della *prestazione*, l'*Assicurato* deve aver compiuto 21 anni e deve fornire alla stazione di autonoleggio:**

- **patente di guida in originale e valida;**
- **carta di credito a titolo di cauzione.**

### (ELFL 12) - TAXI PER RECARSI ALL' AUTONOLEGGIO

Se l'*Assicurato* usufruisce della *prestazione* (ELFL 11) - Veicolo in sostituzione in Italia, può richiedere alla *Struttura Organizzativa* la disponibilità di un taxi per raggiungere la stazione di autonoleggio.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico i costi del taxi fino ad un importo massimo di € 100 per evento.**

### (ELFL 13) - TRASFERIMENTO IN CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO

Se, a seguito di *infortunio* causato da *incidente* in cui risulta coinvolto il *veicolo* assicurato, l'*Assicurato* risulta affetto da una patologia non curabile nell'ambito degli *istituti di cura* ubicati nella Regione di residenza per caratteristiche obiettive accertate dai medici della *Struttura Organizzativa*, previa analisi del quadro clinico effettuata con il suo medico curante, la *Struttura Organizzativa* provvede a:

a) individuare e prenotare, secondo le disponibilità esistenti, l'*istituto di cura* italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia da cui l'*Assicurato* è affetto;
b) organizzare il trasporto con il mezzo ritenuto più idoneo alle condizioni di salute dell'*Assicurato*:
   - aereo sanitario (la *Struttura Organizzativa* utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in Paesi Europei);
   - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
   - treno, prima classe e occorrendo, il vagone letto;
   - autoambulanza, senza limiti di percorso.
c) assistere l'*Assicurato*, durante il trasporto, con personale medico o paramedico, secondo le necessità valutate dai medici della *Struttura Organizzativa*.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico le relative spese.**

### (ELFL 14) - RIENTRO DAL CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO

Se, in conseguenza della *prestazione* (ELFL 13) - Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato, l'*Assicurato* viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la *Struttura Organizzativa* provvederà ad organizzare il rientro dell'*Assicurato* presso la sua residenza con il mezzo che i medici della *Struttura Organizzativa* stessa riterranno più idoneo:

- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe, e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

**Il trasporto è interamente organizzato dalla *Struttura Organizzativa* ed effettuato a spese della *Compagnia*, inclusa l'assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della *Struttura Organizzativa*.**

## (ELFL 15) - SPESE DI ALBERGO

Qualora in conseguenza di sinistro, il *veicolo* resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata di una o più notti per l'*Assicurato* e l'eventuale secondo autista a causa della riparazione del *veicolo*, la *Struttura Organizzativa* provvederà a ricercare e prenotare un albergo.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) fino al massimo di € 600 per evento complessivi per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro.**

## (ELFL 16) - RIENTRO DAL VIAGGIO DEGLI AUTISTI

Se, a seguito di *sinistro*, il *veicolo* rimane immobilizzato e si rende necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore in Italia o a 4 giorni all'estero, ovvero in caso di furto o *rapina* totali, la *Struttura Organizzativa* provvede a fornire all'*Assicurato* e all'eventuale secondo autista un mezzo per poter rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a disposizione in alternativa tra loro:

- un biglietto ferroviario di prima classe;
- un biglietto aereo di classe economica;
- un'autovettura ad uso noleggio, nel rispetto delle condizioni richieste dalla stazione di autonoleggio.

  Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 cm³, sarà resa disponibile presso una stazione di autonoleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico il relativo costo fino ad un importo massimo di € 1.000 per evento complessivi per tutte le persone a bordo del *veicolo* (*Assicurato* ed eventuale secondo autista).**

**Ai fini dell'erogazione della *prestazione*, l'*Assicurato* deve aver compiuto 21 anni e deve fornire alla stazione di autonoleggio:**

- **patente di guida in originale e valida;**
- **carta di credito a titolo di cauzione.**

## (ELFL 17) - AUTISTA A DISPOSIZIONE

Se l'*Assicurato* non è in grado di guidare il *veicolo* a seguito di *infortunio* o in caso di ritiro della patente e l'eventuale secondo autista non è in grado di sostituire l'*Assicurato* per ragioni obiettive, la *Struttura Organizzativa* mette a disposizione un autista per ricondurre il *veicolo*, ed eventualmente i passeggeri, fino alla residenza dell'*Assicurato*, secondo l'itinerario più breve.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico l'onorario dell'autista.**

## (ELFL 18) - VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO

Se, in conseguenza di *sinistro*, il *veicolo* è rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 4 giorni, ovvero in caso di furto o *rapina* sia stato ritrovato nel medesimo paese dove era stato perpetrato il furto o la *rapina*, e comunque in tutti i casi in cui il *veicolo* sia in grado di circolare autonomamente, la *Struttura Organizzativa* mette a disposizione dell'*Assicurato* un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del *veicolo* riparato o ritrovato.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico il relativo costo.**

In alternativa, su richiesta dell'*Assicurato*, la *Struttura Organizzativa* mette a disposizione un autista per ricondurre il *veicolo* al luogo di residenza o al domicilio dell'*Assicurato* stesso.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico l'onorario dell'autista.**

## (ELFL 19) - RECUPERO/TRASFERIMENTO DEL VEICOLO

Se, in conseguenza di *sinistro*, il *veicolo* resta immobilizzato e ciò comporta un tempo di riparazione superiore a 4 giorni lavorativi, ovvero in caso di furto o *rapina* il *veicolo* viene ritrovato in condizioni tali da non poter circolare autonomamente, la *Struttura Organizzativa*, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del *veicolo* dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'*Assicurato*.

**Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di denuncia dell'evento alla *Struttura Organizzativa* sono a carico della *Compagnia*, fino al *massimale* di € 500 per evento e per anno assicurativo.**

Qualora il valore commerciale del *veicolo* (valutazione determinata dalla fonte "Quattroruote") dopo il *sinistro* risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la *Struttura Organizzativa* provvederà comunque al suo recupero.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico il relativo costo fino all'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il *sinistro*. L'eventuale eccedenza resta a carico dell'*Assicurato*.**

## (ELFL 20) - ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

Se, a seguito di *sinistro*, l'*Assicurato* deve sostenere delle spese impreviste e non gli è possibile provvedere direttamente ed immediatamente, **la *Struttura Organizzativa* provvede al loro pagamento sul posto, in nome e per conto dell'*Assicurato*.**

**La *Compagnia* tiene a proprio carico le relative fatture fino ad un importo massimo di € 2.000 per evento.**

**La presente *prestazione* diverrà operante dal momento in cui la *Struttura Organizzativa* avrà ricevuto garanzie di restituzione degli importi anticipati, bancarie o di altro tipo, comunque ritenute da essa adeguate.**

## PRESTAZIONI OPERANTI ESCLUSIVAMENTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL'ESTERO

## (ELFL 21) - INVIO PEZZI DI RICAMBIO

Se, in conseguenza di *sinistro*, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del *veicolo* ed occorrenti alla sua riparazione non possono essere reperiti sul posto, la *Struttura Organizzativa* provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

**Al rientro dal viaggio l'*Assicurato* deve rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione restano a carico della *Compagnia*.**

## (ELFL 22) - RIMPATRIO DEL VEICOLO CON CARRO ATTREZZI

Se, in conseguenza di *sinistro*, il *veicolo* resta immobilizzato e ciò comporta un tempo di riparazione superiore a 4 giorni lavorativi, ovvero in caso di furto o *rapina*, il *veicolo* viene ritrovato nel medesimo Paese ove è stato perpetrato il furto o la *rapina* in condizioni tali da non poter circolare autonomamente, la *Struttura Organizzativa*, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del *veicolo* dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'*Assicurato*.

**Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di denuncia dell'evento alla *Struttura Organizzativa* sono a carico della *Compagnia*.**

Qualora il valore commerciale del *veicolo* (valutazione determinata dalla fonte "Quattroruote") dopo il *sinistro* risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la *Struttura Organizzativa* provvede al suo rimpatrio. **La *Compagnia* tiene a proprio carico il relativo costo fino all' importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il *sinistro*. L'eventuale eccedenza è a carico dell'*Assicurato*.**

## (ELFL 23) - VIAGGIO DI UN FAMILIARE

Se, a seguito di *infortunio*, l'*Assicurato* ha necessità di un *ricovero* in un *istituto di cura* per un periodo superiore a 7 giorni, la Struttura Organizzativa mette a disposizione di un familiare convivente dell'*Assicurato*, residente in Italia, in alternativa tra loro:

- un biglietto aereo (classe economica);
- un biglietto ferroviario (prima classe),

di andata e ritorno, per consentire al familiare di raggiungere l'*Assicurato* ricoverato.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico il relativo costo. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.**

**L'*Assicurato* deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.**

## (ELFL 24) - ACCOMPAGNAMENTO MINORI

Se, a seguito di *infortunio*, l'*Assicurato* accompagnato da minori di 15 anni, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro, la Struttura Organizzativa mette a disposizione di un familiare convivente dell'*Assicurato*, residente in Italia, in alternativa tra loro:

- un biglietto aereo (classe economica);

- un biglietto ferroviario (prima classe),

di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico il relativo costo. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.**

**L'*Assicurato* deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.**

## (ELFL 25) - PROLUNGAMENTO SOGGIORNO

Se, a seguito di *infortunio* o *malattia* improvvisa come risultante da prescrizione medica, l'*Assicurato* non è in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla sua residenza in Italia alla data stabilita, la *Struttura Organizzativa*, ricevuta la comunicazione, organizza il prolungamento del soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione).

**La *Compagnia* tiene a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 10 giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e fino ad un importo massimo di € 600 per evento.**

Al rientro l'*Assicurato* deve fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.

## (ELFL 26) - INTERPRETE A DISPOSIZIONE

Se, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto in seguito ad *incidente* oppure in seguito ad *infortunio*, l'*Assicurato* ha bisogno di un interprete, la *Struttura Organizzativa* provvede ad inviarlo.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico l'onorario dell'interprete fino ad un importo massimo di € 600 per evento.**

## (ELFL 27) - ANTICIPO SPESE LEGALI

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto in conseguenza di *incidente*, **la *Struttura Organizzativa*, se l'*Assicurato* non può provvedere direttamente, versa per suo conto, a titolo di anticipo, l'onorario di un legale fino ad un importo massimo di € 2.500 per evento.**

**La presente *prestazione* diverrà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie di restituzione degli importi anticipati, bancarie o di altro tipo, comunque ritenute da essa adeguate.**

## (ELFL 28) - ANTICIPO DELLE CAUZIONI PENALE E CIVILE

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto in conseguenza di *incidente*, **la *Struttura Organizzativa*, se l'*Assicurato* non può provvedere direttamente, versa per suo conto, a titolo di anticipo, la cauzione fissata dall'Autorità fino ad un importo massimo complessivo di € 6.000 per evento, sia per la cauzione penale che per la cauzione civile.**

**La presente *prestazione* diverrà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie di restituzione degli importi anticipati, bancarie o di altro tipo, comunque ritenute da essa adeguate.**

## (ELFL 29) - RIENTRO SANITARIO DALL'ESTERO

Se, a seguito di *infortunio*, le condizioni dell'*Assicurato*, accertate tramite contatti diretti o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della *Struttura Organizzativa* ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la *Struttura Organizzativa* provvede ad effettuare il trasporto con il mezzo dai medici della stessa ritenuto più idoneo alle condizioni dell'*Assicurato*:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla *Struttura Organizzativa* ed effettuato con costi a carico della *Compagnia*, inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della *Struttura Organizzativa*.

**La *Compagnia*, qualora abbia provveduto al rientro dell'*Assicurato* a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.**

### (ELFL 30) - RIENTRO SALMA

Se, a seguito di *infortunio*, l'*Assicurato* è deceduto, la *Struttura Organizzativa* organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un importo massimo di € 5.000 per evento, anche se siano coinvolti più *Assicurati*.**

**Se la *prestazione* comporta un esborso maggiore di tale importo, la stessa diventerà operante dal momento in cui la *Struttura Organizzativa* avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.**

### (ELFL 31) - TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI

Se, a seguito di *infortunio,* l'*Assicurato* risulta impossibilitato a comunicare con persone in Italia, la *Struttura Organizzativa* si impegna a trasmettere loro i messaggi urgenti.

## ART. 7.8 - HELVETIA TOP SERVICE VAN PIÙ (COD. ELFP)

**Acquistabile esclusivamente per i veicoli adibiti al trasporto cose con un peso complessivo a pieno carico pari o inferiore a 3,5 t.**

**Sono operanti tutte le *prestazioni* previste dalla fascia tessera HELVETIA TOP SERVICE VAN (cod. ELFL) ad esclusione della *prestazione* (ELFL 10) - Veicolo in sostituzione in Italia, che si intende integralmente sostituita dalla seguente *prestazione*.**

### PRESTAZIONI OPERANTI SENZA FRANCHIGIA CHILOMETRICA

### (ELFP 1) - VEICOLO TOP IN SOSTITUZIONE IN ITALIA

Se il *veicolo* assicurato è stato coinvolto in un *sinistro* e necessita di una riparazione che richiede **oltre 8 ore di manodopera, certificate da una officina, facendo fede i tempari della Casa Costruttrice, o l'immobilizzazione del *veicolo* presso un'officina per almeno 3 giorni consecutivi,** ovvero ancora in caso di furto o *rapina* totali, l'*Assicurato* deve contattare la *Struttura Organizzativa*.

**Se il mezzo assicurato è un autocarro con massa a pieno carico fino a 2,6 t., la *Struttura Organizzativa* mette a disposizione dell'*Assicurato* un furgone sostitutivo con portata massima di carico di 0,6 t. o, qualora non sia disponibile, un'autovettura di 1.600 cm³ di cilindrata.**

**La *Compagnia* tiene a proprio carico i costi per il noleggio del mezzo, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o all'avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 5 giorni consecutivi.**

**Se il mezzo assicurato è un autocarro con massa a pieno carico superiore a 2,6 t., fermo il limite massimo di 3,5 t., la *Struttura Organizzativa* mette a disposizione dell'*Assicurato* un furgone sostitutivo con portata massima di carico di 1,5 t., o, qualora non sia disponibile, viene erogata all'*Assicurato* una diaria giornaliera dell'importo di € 70 per un massimo di 5 giorni consecutivi.**

**La *Compagnia* tiene a proprio carico i costi per il noleggio del mezzo, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o all'avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 5 giorni consecutivi.**

**La *prestazione* è operante anche nel caso in cui il *sinistro* si verifichi all'interno del comune di Residenza dell'*Assicurato*.**

**Il *veicolo* sostitutivo verrà fornito ugualmente, anche nel caso in cui le riparazioni comportanti il suddetto fermo non vengano effettuate, a condizione che le stesse risultino antieconomiche rispetto al valore del relitto.**

Il *veicolo* sarà reso disponibile presso una stazione di autonoleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

**Ai fini dell'erogazione della *prestazione*, l'*Assicurato* deve aver compiuto 21 anni e deve fornire alla stazione di autonoleggio:**

- **patente di guida in originale e valida;**
- **carta di credito a titolo di cauzione.**

## ART. 7.9 - HELVETIA TOP SERVICE VAN PIÙ (COD. ELAT)

**Acquistabile esclusivamente per i veicoli adibiti al trasporto cose con un peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 t. e pari o inferiore a 6 t.**

**Sono operanti tutte le *prestazioni* previste dalla fascia tessera HELVETIA TOP SERVICE VAN (cod. ELFL) ad esclusione della *prestazione* (ELFL 10) - Veicolo in sostituzione in Italia, che si intende integralmente sostituita dalla seguente *prestazione*.**

### PRESTAZIONI OPERANTI SENZA FRANCHIGIA CHILOMETRICA

### (ELAT 1) - VEICOLO TOP IN SOSTITUZIONE IN ITALIA

Se il *veicolo* assicurato è stato coinvolto in un *sinistro* e necessita di una riparazione che richiede **oltre 8 ore di manodopera, certificate da una officina, facendo fede i tempari della Casa Costruttrice, o l'immobilizzazione del *veicolo* presso un'officina per almeno 3 giorni consecutivi,** ovvero ancora in caso di furto o *rapina* totali, l'*Assicurato* deve contattare la *Struttura Organizzativa*.

**La *Struttura Organizzativa* mette a disposizione dell'*Assicurato* un furgone sostitutivo con portata massima di carico di 1,5 t., o, qualora non sia disponibile, viene erogata all'*Assicurato* una diaria giornaliera dell'importo di € 70 per un massimo di 5 giorni.**

**La *Compagnia* tiene a proprio carico i costi per il noleggio del mezzo, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o all'avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 5 giorni consecutivi.**

**La *prestazione* è operante anche nel caso in cui il *sinistro* si verifichi all'interno del comune di Residenza dell'*Assicurato*.**

**Il *veicolo* sostitutivo verrà fornito ugualmente, anche nel caso in cui le riparazioni comportanti il suddetto fermo non vengano effettuate, a condizione che le stesse risultino antieconomiche rispetto al valore del relitto.**

Il *veicolo* sarà reso disponibile presso una stazione di autonoleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

**Ai fini dell'erogazione della *prestazione*, l'*Assicurato* deve aver compiuto 21 anni e deve fornire alla stazione di autonoleggio:**

- **patente di guida in originale e valida;**
- **carta di credito a titolo di cauzione.**

## ART. 7.10 - HELVETIA TOP SERVICE TRUCK (COD. ELAL)

**Acquistabile esclusivamente per i veicoli adibiti al trasporto cose con un peso complessivo a pieno carico superiore a 6 t. e pari o inferiore a 36 t.**

## ART. 7.11 - HELVETIA TOP SERVICE TRUCK (COD. ELAP)

**Acquistabile esclusivamente per i veicoli adibiti al trasporto cose con un peso complessivo a pieno carico superiore a 36 t. e pari o inferiore a 44 t.**

### PRESTAZIONI OPERANTI SENZA FRANCHIGIA CHILOMETRICA

### (ELAL/ELAP 1) - SOCCORSO STRADALE

In caso di immobilizzo del *veicolo* e dell'eventuale rimorchio, a seguito di *sinistro*, l'*Assicurato* deve contattare telefonicamente la *Struttura Organizzativa* per chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del *veicolo* dal luogo dell'immobilizzo:

- al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice,

o qualora ciò fosse impossibile o antieconomico

- all'officina meccanica più vicina in grado di effettuare idoneo intervento.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico le spese relative al soccorso stradale e all'eventuale utilizzo di mezzi eccezionali (compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi) fino ad un importo massimo di € 2.000 per evento.**

L'*Assicurato* ha diritto a richiedere il soccorso stradale se il *veicolo* rimane immobilizzato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente.

## (ELAL/ELAP 2) - SERVIZIO TAXI

**La *prestazione* è operativa nei giorni festivi, nel fine settimana e nei giorni feriali dalle ore 19.00 alle ore 07.00.**

L'*Assicurato*, nel caso in cui abbia usufruito della *prestazione* (ELAL/ELAP 1) - Soccorso stradale, ha la facoltà di richiedere alla *Struttura Organizzativa* la disponibilità di un taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico i costi del taxi fino ad un importo massimo di € 50 per evento.**

## (ELAL/ELAP 3) - OFFICINA MOBILE IN ITALIA - DEPANNAGE

Se il *veicolo* rimane immobilizzato, a seguito di *guasto* in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'*Assicurato* deve contattare la *Struttura Organizzativa* e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.

In caso di immobilizzo del *veicolo* ad alimentazione elettrica a seguito di esaurimento della batteria da trazione (utilizzata per alimentare la propulsione), la *Struttura Organizzativa* provvede anche a fornire in loco la ricarica minima per consentire al *veicolo* di raggiungere la prima colonnina di ricarica disponibile.

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il *veicolo*, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente *prestazione*.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico le spese fino ad un importo massimo di € 2.000 per evento.**

## (ELAL/ELAP 4) - RECUPERO FUORISTRADA DEL VEICOLO

Se, in caso di *sinistro,* il *veicolo* è fuoriuscito dalla sede stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la *Struttura Organizzativa* fornisce all'*Assicurato* uno o più mezzi di soccorso adatti a riportare il *veicolo* danneggiato nell'ambito della sede stradale.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico le spese relative al recupero *fuoristrada* del *veicolo* e all'eventuale utilizzo di mezzi eccezionali (compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi) fino ad un importo massimo di € 2.000 per evento.**

## (ELAL/ELAP 5) - CONSULENZA MEDICA

***Il servizio di assistenza è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.***

Qualora a seguito di *infortunio* o *malattia* l'*Assicurato* necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante oppure il medico che l'ha in cura sul posto con i medici della Struttura Organizzativa, che valuteranno quale sia la *prestazione* più opportuna da effettuare in suo favore.

**Questo parere non è una diagnosi.**

## (ELAL/ELAP 6) - INVIO DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA

Se, a seguito di *infortunio* causato da *incidente* in cui sia stato coinvolto il *veicolo* assicurato, successivamente al *ricovero* di primo soccorso, l'*Assicurato* necessita di un trasporto in autoambulanza in Italia, la *Struttura Organizzativa* provvede ad inviare direttamente l'autoambulanza.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km di percorso complessivo (andata/ritorno).**

## PRESTAZIONI OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA FUORI DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO

### (ELAL/ELAP 7) - SPESE DI ALBERGO

Qualora in conseguenza di *sinistro*, il *veicolo* resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata di una o più notti per l'*Assicurato* e l'eventuale secondo autista a causa della riparazione del *veicolo*, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) fino al massimo di € 300 per evento complessivi per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro.**

### (ELAL/ELAP 8) - RIENTRO DAL VIAGGIO DEGLI AUTISTI

Se, a seguito di *sinistro*, il *veicolo* rimane immobilizzato e si rende necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore in Italia o a 4 giorni all'estero, ovvero in caso di furto o *rapina* totali, la *Struttura Organizzativa* provvede a fornire all'*Assicurato* e all'eventuale secondo autista un mezzo per poter rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a disposizione in alternativa tra loro:

- un biglietto ferroviario di prima classe;
- un biglietto aereo di classe economica;
- un'autovettura ad uso noleggio, nel rispetto delle condizioni richieste dalla stazione di autonoleggio.

  Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 cm³, sarà resa disponibile presso una stazione di autonoleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico il relativo costo fino ad un importo massimo di € 500 per evento complessivi per tutte le persone a bordo del *veicolo* (*Assicurato* ed eventuale secondo autista).**

**Ai fini dell'erogazione della *prestazione*, l'*Assicurato* deve aver compiuto 21 anni e deve fornire alla stazione di autonoleggio:**

- **patente di guida in originale e valida;**
- **carta di credito a titolo di cauzione.**

### (ELAL/ELAP 9) - AUTISTA A DISPOSIZIONE

Se l'*Assicurato* non è in grado di guidare il *veicolo* a seguito di *infortunio* o in caso di ritiro della patente e l'eventuale secondo autista non è in grado di sostituire l'*Assicurato* per ragioni obiettive, la *Struttura Organizzativa* mette a disposizione un autista per ricondurre il *veicolo*, ed eventualmente i passeggeri, fino alla residenza dell'*Assicurato*, secondo l'itinerario più breve.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico l'onorario dell'autista.**

### (ELAL/ELAP 10) - VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO

Se, in conseguenza di *sinistro*, il *veicolo* è rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all' estero per 4 giorni, ovvero, in caso di furto o *rapina* sia stato ritrovato nel medesimo paese dove era stato perpetrato il furto o la *rapina*, e comunque in tutti i casi in cui il *veicolo* sia in grado di circolare autonomamente, la *Struttura Organizzativa* mette a disposizione dell'*Assicurato* un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del *veicolo* riparato o ritrovato.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico il relativo costo.**

In alternativa, su richiesta dell'*Assicurato*, la *Struttura Organizzativa* mette a disposizione un autista per ricondurre il *veicolo* al luogo di residenza o al domicilio dell'*Assicurato* stesso.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico l'onorario dell'autista.**

### (ELAL/ELAP 11) - ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

Se, a seguito di *sinistro,* l'*Assicurato* deve sostenere delle spese impreviste e non gli è possibile provvedere direttamente ed immediatamente, **la *Struttura Organizzativa* provvede al loro pagamento sul posto, in nome e per tuo conto dell'Assicurato.**

**La *Compagnia* tiene a proprio carico le relative fatture fino ad un importo massimo di € 2.000 per evento.**

**La presente *prestazione* diverrà operante dal momento in cui la *Struttura Organizzativa* avrà ricevuto garanzie di restituzione degli importi anticipati, bancarie o di altro tipo, comunque ritenute da essa adeguate.**

## PRESTAZIONI OPERANTI ESCLUSIVAMENTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL'ESTERO

### (ELAL/ELAP 12) - INVIO PEZZI DI RICAMBIO

Se, in conseguenza di *sinistro*, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del *veicolo* ed occorrenti alla sua riparazione non possono essere reperiti sul posto, la *Struttura Organizzativa* provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

**Al rientro dal viaggio l'*Assicurato* deve rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione restano a carico della *Compagnia*.**

### (ELAL/ELAP 13) - VIAGGIO DI UN FAMILIARE

Se, a seguito di *infortunio*, l'*Assicurato* ha necessità di un *ricovero* in un *istituto di cura* per un periodo superiore a 7 giorni, la Struttura Organizzativa mette a disposizione di un familiare convivente dell'*Assicurato*, residente in Italia, in alternativa tra loro:

- un biglietto aereo (classe economica);
- un biglietto ferroviario (prima classe),

di andata e ritorno, per consentire al familiare di raggiungere l'*Assicurato* ricoverato.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico il relativo costo. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.**

**L'*Assicurato* deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.**

### (ELAL/ELAP 14) - PROLUNGAMENTO SOGGIORNO

Se, a seguito di *infortunio* o *malattia* improvvisa come risultante da prescrizione medica, l'*Assicurato* non è in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla sua residenza in Italia alla data stabilita, la *Struttura Organizzativa*, ricevuta la comunicazione, organizza il prolungamento del tuo soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione).

**La *Compagnia* tiene a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 10 giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e fino ad un importo massimo di € 300 per evento.**

Al rientro l'*Assicurato* deve fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.

### (ELAL/ELAP 15) - INTERPRETE A DISPOSIZIONE

Se, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto in seguito ad *incidente* oppure in seguito ad *infortunio*, l'*Assicurato* ha bisogno di un interprete, la *Struttura Organizzativa* provvede ad inviarlo.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico l'onorario dell'interprete fino ad un importo massimo di € 600 per evento.**

### (ELAL/ELAP 16) - ANTICIPO SPESE LEGALI

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto in conseguenza di *incidente*, **la *Struttura Organizzativa*, se l'*Assicurato* non può provvedere direttamente, versa per suo conto, a titolo di anticipo, l'onorario di un legale fino ad un importo massimo di € 2.500 per evento.**

**La presente *prestazione* diverrà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie di restituzione degli importi anticipati, bancarie o di altro tipo, comunque ritenute da essa adeguate.**

### (ELAL/ELAP 17) - ANTICIPO DELLE CAUZIONI PENALE E CIVILE.

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto in conseguenza di *incidente*, **la *Struttura Organizzativa*, se l'*Assicurato* non può provvedere direttamente, versa per suo conto, a titolo di anticipo, la cauzione fissata dall'Autorità fino ad un importo massimo complessivo di € 6.000 per evento, sia per la cauzione penale che per la cauzione civile.**

**La presente *prestazione* diverrà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie di restituzione degli importi anticipati, bancarie o di altro tipo, comunque ritenute da essa adeguate.**

### (ELAL/ELAP 18) - RIENTRO SANITARIO DALL'ESTERO

Se, a seguito di *infortunio*, le condizioni dell'*Assicurato*, accertate tramite contatti diretti o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della *Struttura Organizzativa* ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la *Struttura Organizzativa* provvede ad effettuare il trasporto con il mezzo dai medici della stessa ritenuto più idoneo alle condizioni dell'*Assicurato*:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla *Struttura Organizzativa* ed effettuato con costi a carico della *Compagnia*, inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della *Struttura Organizzativa*.

**La *Compagnia*, qualora abbia provveduto al rientro dell'*Assicurato* a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.**

### (ELAL/ELAP 19) - RIENTRO SALMA

Se, a seguito di *infortunio*, l'*Assicurato* è deceduto, la *Struttura Organizzativa* organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un importo massimo di € 3.000 per evento, anche se siano coinvolti più Assicurati.**

**Se la *prestazione* comporta un esborso maggiore di tale importo, la stessa diventerà operante dal momento in cui la *Struttura Organizzativa* avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.**

### (ELAL/ELAP 20) - TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI

Se, a seguito di *infortunio*, l'*Assicurato* risulta impossibilitato a comunicare con persone in Italia, la *Struttura Organizzativa* si impegna a trasmettere loro i messaggi urgenti.

## ART. 7.12 - HELVETIA FULL CAMPER (COD. HCAM)

**Acquistabile esclusivamente per i veicoli di tipologia camper con un peso a pieno carico pari o inferiore a 7 t..**

**Nel caso delle *prestazioni* previste agli artt. (HCAM 1), (HCAM 4), (HCAM 20) e (HCAM 22), il *veicolo* di altezza superiore a 2,9 m potrebbe incontrare difficoltà nello svolgimento dell'Assistenza.**

### (HCAM 1) - SOCCORSO STRADALE

In caso di immobilizzo del *veicolo* e dell'eventuale rimorchio, a seguito di *sinistro* o di *altri eventi*, l'*Assicurato* deve contattare telefonicamente la *Struttura Organizzativa* per chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del *veicolo* dal luogo dell'immobilizzo:

- al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice,

o qualora ciò fosse impossibile o antieconomico

- all'officina meccanica più vicina in grado di effettuare idoneo intervento.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico le spese relative al soccorso stradale e all'eventuale utilizzo di mezzi eccezionali (compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi) fino ad un importo massimo di € 700 per evento.**

In alternativa, l'*Assicurato* può chiedere il traino del *veicolo* dal luogo dell'immobilizzo **all'officina di sua fiducia o alla sua residenza, purché entro 50 Km di percorso complessivo (andata/ritorno) dal luogo del fermo.**

L'*Assicurato* ha diritto a richiedere il soccorso stradale se il *veicolo* rimane immobilizzato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente.

### (HCAM 2) - SERVIZIO TAXI

**La *prestazione* è operativa nei giorni festivi, nel fine settimana e nei giorni feriali dalle ore 19.00 alle ore 07.00.**

L'*Assicurato*, nel caso in cui abbia usufruito della *prestazione* (HCAM 1) - Soccorso stradale, ha la facoltà di richiedere alla *Struttura Organizzativa* la disponibilità di un taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico i costi del taxi fino ad un importo massimo di € 50 per evento.**

## (HCAM 3) - OFFICINA MOBILE IN ITALIA - DEPANNAGE

Se il *veicolo* rimane immobilizzato, a seguito di *guasto* o di *altri eventi*, in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'*Assicurato* deve contattare la *Struttura Organizzativa* e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.

In caso di immobilizzo del *veicolo* ad alimentazione elettrica a seguito di esaurimento della batteria da trazione (utilizzata per alimentare la propulsione), la *Struttura Organizzativa* provvede anche a fornire in loco la ricarica minima per consentire al *veicolo* di raggiungere la prima colonnina di ricarica disponibile.

Inoltre, in caso di immobilizzo del *veicolo* per esaurimento del carburante, la *Struttura Organizzativa* fornisce un quantitativo minimo di carburante per consentire al *veicolo* di raggiungere il distributore più vicino.

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il *veicolo*, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente *prestazione*.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 700 per evento.**

## (HCAM 4) - RECUPERO FUORISTRADA DEL VEICOLO

Se, in caso di *sinistro,* il *veicolo* è fuoriuscito dalla sede stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la *Struttura Organizzativa* fornisce all'*Assicurato* uno o più mezzi di soccorso adatti a riportare il *veicolo* danneggiato nell'ambito della sede stradale.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico le spese relative al recupero *fuoristrada* del *veicolo* e all'eventuale utilizzo di mezzi eccezionali (compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi) fino ad un importo massimo di € 1.200 per evento.**

## (HCAM 5) - DEMOLIZIONE DEL VEICOLO IN ITALIA

Se a seguito di *sinistro*, nel rispetto delle disposizioni di *legge*, (D.P.R. 915 del 10.09.1982 art.15; *Nuovo Codice della Strada* art.103 e D. Lgs. 22 del 05.02.1997 art. 46 e successive modifiche), è necessario procedere alla demolizione del *veicolo* e cancellare l'iscrizione al P.R.A.

L'*Assicurato* deve inviare la seguente documentazione in originale, relativa al *veicolo*:

- il Documento Unico di circolazione, rilasciato dal P.R.A.;
- targhe *veicolo*.

In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'*Assicurato* deve fornire l'originale della denuncia sostituiva o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico generale, rilasciato dal P.R.A..

Inoltre, l'*Assicurato* deve inviare copia della seguente documentazione:

- codice fiscale;
- documento di riconoscimento valido del *Proprietario*;
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del *veicolo*, qualora questi sia diverso dal *Proprietario*.

Entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei documenti, la *Struttura Organizzativa* recupera il *veicolo* con un carroattrezzi e provvede alla sua demolizione.

Il demolitore convenzionato prende in carico il *veicolo*, rilasciando al momento del recupero apposita "dichiarazione di presa in carico" e "copia produttore" a norma di *legge*; successivamente all'*Assicurato* verrà inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno la documentazione che conferma la cancellazione al P.R.A.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico le spese relative al recupero del *veicolo* con carroattrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico ed alla demolizione del *veicolo* medesimo.**

**La *Struttura Organizzativa* ti garantisce che il *veicolo* verrà demolito in conformità alle disposizioni di *legge* che regolano lo smaltimento dei veicoli, come rifiuti solidi a raccolta differenziata.**

## (HCAM 6) - CONSULENZA MEDICA

***Il servizio di assistenza è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.***

Qualora a seguito di *infortunio* o *malattia* l'*Assicurato* necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante oppure il medico che l'ha in cura sul posto con i medici della Struttura Organizzativa, che valuteranno quale sia la *prestazione* più opportuna da effettuare in suo favore.

**Questa consulenza non è da considerarsi una diagnosi.**

## (HCAM 7) - INVIO DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA

Se, a seguito di *infortunio* causato da *incidente* in cui sia stato coinvolto il *veicolo* assicurato, successivamente al *ricovero* di primo soccorso, l'*Assicurato* necessita di un trasporto in autoambulanza in Italia, la *Struttura Organizzativa* provvede ad inviare direttamente l'autoambulanza.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km di percorso complessivo (andata/ritorno).**

## (HCAM 8) - SOS INCIDENTE

***Il servizio è attivo h 24 e la risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore 09.00 alle 18.00.***

Se l'*Assicurato* necessita di supporto a seguito di *incidente* avvenuto in Italia, può contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere consulenza nella compilazione del modello CID/CAI.

## (HCAM 9) - RICHIESTA DOCUMENTI IN CASO FURTO TOTALE

In caso di *furto* totale del *veicolo*, l'*Assicurato* può avvalersi del supporto della *Struttura Organizzativa* per la richiesta dei seguenti documenti:

- il Certificato cronologico generale, con annotazione della perdita di possesso, rilasciato dal P.R.A.;
- il Documento Unico di circolazione, rilasciato dal P.R.A., se trafugato.

L'*Assicurato* deve comunicare alla *Struttura Organizzativa* nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, targa del *veicolo* rubato ed il tipo di documento desiderato.

Inoltre, l'*Assicurato* deve rendere disponibili nelle modalità concordate con la *Struttura Organizzativa*:

- denuncia di furto in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale o copia conforme, se rilasciato (se rubato deve essere specificato in denuncia; se non è stato specificato, l'*Assicurato* deve fare una integrazione della denuncia).

Successivamente, la *Struttura Organizzativa* tramite i propri incaricati provvederà a richiedere agli uffici preposti i documenti sopra indicati ed una volta ottenuti li invierà all'*Assicurato*.

La *Struttura Organizzativa* potrebbe richiedere all'*Assicurato* - che è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico i relativi costi.**

## (HCAM 10) - ASSISTENZA TELEFONICA (*prestazione* accessoria a titolo gratuito)

***Prestazione operante dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.***

Qualora l'*Assicurato* necessiti di informazioni relative a:

- cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso;
- centri sanitari appropriati per la cura di proprie affezioni;
- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- tempo sulle strade, interruzioni stradali, motel, autogrill, officine autostradali, rifornimenti di carburante in autostrada;
- codice della strada, tassa di possesso, normative R.C. Auto, imposta di proprietà, patente, Documento Unico di Circolazione, modalità burocratiche inerenti a pratiche automobilistiche;
- traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei,

può rivolgersi alla *Struttura Organizzativa* che gli fornirà telefonicamente tutte le informazioni richieste.

**La *Struttura Organizzativa* non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'*Assicurato* a un proprio legale.**

## PRESTAZIONI OPERANTI IN ITALIA PER SINISTRI CHE SI VERIFICANO ANCHE NEL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO

### (HCAM 11) - VEICOLO IN SOSTITUZIONE IN ITALIA

Se, a seguito di *sinistro* l'officina certifica che è necessario un tempo per la riparazione **superiore alle 8 ore lavorative facendo fede i tempari della Casa Costruttrice,** ovvero in caso di *furto* o *rapina* totali la *Struttura Organizzativa* mette a disposizione dell'*Assicurato* presso una stazione di autonoleggio, in funzione del numero degli occupanti il *veicolo* e compatibilmente con le disponibilità di mezzi e applicando le proprie modalità, durante il normale orario di apertura, in alternativa tra loro:

- un autoveicolo capace di contenere al massimo 9 posti compreso quello del conducente;
- una o due autovetture di cilindrata non superiore ai 1.600 cm³, senza autista,

**a chilometraggio illimitato, in caso di *incidente*, *incendio*, *guasto*, *furto* tentato o parziale, *rapina* tentata, per un massimo di 7 giorni consecutivi;**

- un'autovettura di cilindrata non superiore ai 2.000 cm³, senza autista, **a chilometraggio illimitato, in caso di *furto* e *rapina* totali o distruzione totale del mezzo, per un massimo di 40 giorni consecutivi.**

**La C*ompagnia* tiene a proprio carico i costi relativi al noleggio dei veicoli.**

**Ai fini dell'erogazione della *prestazione*, l'*Assicurato* deve aver compiuto 21 anni e deve fornire alla stazione di autonoleggio:**

– **patente di guida in originale e valida;**
– **carta di credito a titolo di cauzione.**

### (HCAM 12) - TAXI PER RECARSI ALL' AUTONOLEGGIO

Se l'*Assicurato* usufruisce della *prestazione* (HCAM 11) - Veicolo in sostituzione in Italia, può richiedere alla *Struttura Organizzativa* la disponibilità di un taxi per raggiungere la stazione di autonoleggio.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico i costi del taxi fino ad un importo massimo di € 50 per evento.**

### (HCAM 13) - TRASFERIMENTO IN CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO

Se, a seguito di *infortunio* causato da *incidente* in cui risulta coinvolto il *veicolo* assicurato, l'*Assicurato* risulta affetto da una patologia non curabile nell'ambito degli *istituti di cura* ubicati nella Regione di residenza per caratteristiche obiettive accertate dai medici della *Struttura Organizzativa*, previa analisi del quadro clinico effettuata con il suo medico curante, la *Struttura Organizzativa* stessa provvede a:

a) individuare e prenotare, secondo le disponibilità esistenti, l'*istituto di cura* italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia da cui l'*Assicurato* è affetto;
b) organizzare il trasporto con il mezzo ritenuto più idoneo alle condizioni di salute dell'*Assicurato*:
   – aereo sanitario (la *Struttura Organizzativa* utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in Paesi Europei);
   – aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
   – treno, prima classe e occorrendo, il vagone letto;
   – autoambulanza, senza limiti di percorso.
c) assistere l'*Assicurato*, durante il trasporto, con personale medico o paramedico, secondo le necessità valutate dai medici della *Struttura Organizzativa*.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico le relative spese.**

### (HCAM 14) - RIENTRO DAL CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO

Se, in conseguenza della *prestazione* (HCAM 13) - Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato, l'*Assicurato* viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il rientro dell'Assicurato presso la sua residenza con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa stessa riterranno più idoneo:

- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe, e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

**Il trasporto è interamente organizzato dalla *Struttura Organizzativa* ed effettuato a spese della *Compagnia*, inclusa l'assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della *Struttura Organizzativa*.**

## (HCAM 15) - SPESE DI ALBERGO

Qualora in conseguenza di *sinistro*, il *veicolo* resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata di una o più notti per l'*Assicurato* e l'eventuale secondo autista a causa della riparazione del *veicolo*, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) fino al massimo di € 600 per evento complessivi per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro.**

## (HCAM 16) - RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

Se, a seguito di *sinistro*, il *veicolo* rimane immobilizzato e si rende necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore in Italia o a 4 giorni all'estero, ovvero in caso di *furto* o *rapina* totali, la *Struttura Organizzativa* provvede a fornire all'*Assicurato* e agli eventuali passeggeri, in alternativa tra loro:

- un biglietto ferroviario di prima classe;
- un biglietto aereo di classe economica;
- un'autovettura in sostituzione per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio.

  L'autovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, sarà disponibile presso una stazione di autonoleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico le spese fino ad un importo massimo di € 1.000 per evento complessivi per tutte le persone a bordo del *veicolo*.**

**Ai fini dell'erogazione della *prestazione*, l'*Assicurato* deve aver compiuto 21 anni e deve fornire alla stazione di autonoleggio:**

- **patente di guida in originale e valida;**
- **carta di credito a titolo di cauzione.**

## (HCAM 17) - INVIO PEZZI DI RICAMBIO

Se, in conseguenza di *sinistro*, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del *veicolo* ed occorrenti alla sua riparazione non possono essere reperiti sul posto, la *Struttura Organizzativa* provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

**Al rientro dal viaggio l'*Assicurato* deve rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione restano a carico della *Compagnia*.**

## (HCAM 18) - AUTISTA A DISPOSIZIONE A SEGUITO DI INFORTUNIO

Se l'*Assicurato* non è in grado di guidare il *veicolo* a causa di un *infortunio* o in caso di ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri è in grado di sostituirlo, la *Struttura Organizzativa* mette a disposizione un autista per ricondurre il *veicolo* ed i passeggeri fino alla residenza dell'*Assicurato*.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico l'onorario dell'autista.**

**L'autista sceglierà il percorso più breve per ricondurre l'*Assicurato* a casa.**

## (HCAM 19) - VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO

Se il *veicolo*, in conseguenza di *sinistro*, è rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 4 giorni, ovvero in caso di *furto* o *rapina*, sia stato ritrovato nel medesimo paese dove è stato perpetrato il *furto* o la *rapina*, e comunque in tutti i casi in cui il *veicolo* sia in grado di circolare autonomamente, la *Struttura Organizzativa* mette a disposizione dell'*Assicurato* un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del *veicolo* riparato o ritrovato.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico il relativo costo.**

In alternativa, su richiesta dell'*Assicurato*, la *Struttura Organizzativa* mette a disposizione un autista per ricondurre il *veicolo* al luogo di residenza o al domicilio dell'*Assicurato* stesso.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico l'onorario dell'autista.**

## (HCAM 20) - RECUPERO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE

Se, in conseguenza di *sinistro*, il *veicolo* resta immobilizzato e ciò comporta un tempo di riparazione superiore a 4 giorni lavorativi, ovvero in caso di *furto* o *rapina* il *veicolo* venga ritrovato in condizioni tali da non poter circolare autonomamente, la *Struttura Organizzativa*, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del *veicolo* dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'*Assicurato*.

**Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di denuncia dell'evento alla *Struttura Organizzativa* sono a carico della *Compagnia*, fino ad un importo massimo di € 500 per evento e per anno assicurativo.**

Qualora il valore commerciale del *veicolo* (valutazione della fonte "Quattroruote") dopo il *sinistro* risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la *Struttura Organizzativa* provvede al suo recupero. **La *Compagnia* tiene a proprio carico il relativo costo fino all'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il *sinistro*. L'eventuale eccedenza resta a carico dell'*Assicurato***.

## (HCAM 21) - ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

Se, a seguito di *sinistro* l'*Assicurato* deve sostenere delle spese impreviste e non gli è possibile provvedere direttamente e immediatamente, **la *Struttura Organizzativa* provvede al pagamento sul posto, in nome e per conto dell'*Assicurato*.**

**La *Compagnia* tiene a proprio carico le relative fatture fino ad un importo massimo di € 1.500 per evento.**

**La presente *prestazione* diverrà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie di restituzione degli importi anticipati, bancarie o di altro tipo, comunque ritenute da essa adeguate.**

# PRESTAZIONI OPERANTI ESCLUSIVAMENTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL'ESTERO

## (HCAM 22) - RIMPATRIO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE

Se, in conseguenza di *sinistro*, il *veicolo* resta immobilizzato e ciò comporta un tempo di riparazione superiore a 4 giorni lavorativi, ovvero in caso di *furto* o *rapina*, il *veicolo* viene ritrovato nel medesimo paese ove è stato perpetrato il *furto* o la *rapina* in condizioni tali da non poter circolare autonomamente, la *Struttura Organizzativa*, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del *veicolo* dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'*Assicurato*.

**Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di denuncia dell'evento alla *Struttura Organizzativa* sono a carico della *Compagnia*.**

Qualora il valore commerciale del *veicolo* (valutazione determinata dalla fonte "Quattroruote") dopo il *sinistro* risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la *Struttura Organizzativa* provvede al suo rimpatrio. **La *Compagnia* tiene a proprio carico il relativo costo fino all'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il *sinistro*. L'eventuale eccedenza è a carico dell'*Assicurato*.**

## (HCAM 23) - VIAGGIO DI UN FAMILIARE

Se, a seguito di *infortunio*, l'*Assicurato* ha necessità di un *ricovero* in un *istituto di cura* per un periodo superiore a 7 giorni, la Struttura Organizzativa mette a disposizione di un familiare convivente dell'*Assicurato*, residente in Italia, in alternativa tra loro:

- un biglietto aereo (classe economica);
- un biglietto ferroviario (prima classe),

di andata e ritorno, per consentire al familiare di raggiungere l'*Assicurato* ricoverato.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico il relativo costo. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.**

**L'*Assicurato* deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.**

## (HCAM 24) - ACCOMPAGNAMENTO MINORI

Se, a seguito di *infortunio*, l'*Assicurato* accompagnato da minori di 15 anni, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro, la Struttura Organizzativa mette a disposizione di un familiare convivente dell'*Assicurato*, residente in Italia, in alternativa tra loro:

- un biglietto aereo (classe economica);
- un biglietto ferroviario (prima classe),

di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico il relativo costo. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.**

**L'*Assicurato* deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.**

## (HCAM 25) - PROLUNGAMENTO SOGGIORNO

Se, a seguito di *infortunio* o *malattia* improvvisa come risultante da prescrizione medica, l'*Assicurato* non è in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla sua residenza in Italia alla data stabilita, la *Struttura Organizzativa*, ricevuta la comunicazione, organizza il prolungamento del tuo soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione).

**La *Compagnia* tiene a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 10 giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e fino ad un importo massimo di € 600 per evento.**

Al rientro l'*Assicurato* deve fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.

## (HCAM 26) - INTERPRETE A DISPOSIZIONE

Se, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto in seguito ad *incidente* oppure in seguito ad *infortunio*, l'*Assicurato* ha bisogno di un interprete, la *Struttura Organizzativa* provvede ad inviarlo.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico l'onorario dell'interprete fino ad un importo massimo di € 600 per evento.**

## (HCAM 27) - ANTICIPO SPESE LEGALI

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto in conseguenza di *incidente*, **la *Struttura Organizzativa*, se l'*Assicurato* non può provvedere direttamente, versa per suo conto, a titolo di anticipo, l'onorario di un legale fino ad un importo massimo di € 2.500 per evento.**

**La presente *prestazione* diverrà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie di restituzione degli importi anticipati, bancarie o di altro tipo, comunque ritenute da essa adeguate.**

## (HCAM 28) - ANTICIPO DELLE CAUZIONI PENALE E CIVILE

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto in conseguenza di *incidente*, **la *Struttura Organizzativa*, se l'*Assicurato* non può provvedere direttamente, versa per suo conto, a titolo di anticipo, la cauzione fissata dall'Autorità fino ad un importo massimo complessivo di € 6.000 per evento, sia per la cauzione penale che per la cauzione civile.**

**La presente *prestazione* diverrà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie di restituzione degli importi anticipati, bancarie o di altro tipo, comunque ritenute da essa adeguate.**

## (HCAM 29) - RIENTRO SANITARIO DALL'ESTERO

Se, a seguito di *infortunio*, le condizioni dell'*Assicurato*, accertate tramite contatti diretti o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della *Struttura Organizzativa* ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la *Struttura Organizzativa* provvede ad effettuare il trasporto con il mezzo dai medici della stessa ritenuto più idoneo alle condizioni dell'*Assicurato*:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla *Struttura Organizzativa* ed effettuato con costi a carico della *Compagnia*, inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della *Struttura Organizzativa*.

**La *Compagnia*, qualora abbia provveduto al rientro dell'*Assicurato* a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.**

### (HCAM 30) - RIENTRO SALMA

Se, a seguito di *infortunio,* l'*Assicurato* è deceduto, la *Struttura Organizzativa* provvede ad effettuare il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

**La *Compagnia* tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un importo massimo di € 5.000 per evento, anche se siano coinvolti più Assicurati.**

**Se la *prestazione* comporta un esborso maggiore di tale importo, la stessa diventerà operante dal momento in cui la *Struttura Organizzativa* avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.**

### (HCAM 31) - TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI

Se, a seguito di *infortunio,* l'*Assicurato* risulta impossibilitato a comunicare con persone in Italia, la *Struttura Organizzativa* si impegna a trasmettere loro i messaggi urgenti.

**Cosa devo fare per usufruire delle prestazioni previste dalla garanzia Assistenza?**

Per l'erogazione delle garanzie e dei servizi di Assistenza previsti in *polizza* è sempre necessario rivolgersi preventivamente alla *Struttura Organizzativa* richiedendo assistenza tramite:

- **telefono: 800016910 (dall'Italia)**
- **telefono: + 39 0258286171 (dall'Estero)**
- **fax: +39 0258477201**

Per maggiori dettagli consulta la Sezione Cosa fare in caso di sinistro - Sezione Assistenza.

# COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

## ART. 7.13 - ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE

**Sono esclusi dall'*assicurazione* i danni:**

**a) provocati con dolo o colpa grave;**

**b) provocati da alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo quanto indicato nelle singole Garanzie);**

**c) provocati da guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo (salvo quanto indicato nelle singole Garanzie);**

**d) provocati da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**

**e) verificatesi durante la partecipazione del veicolo a gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;**

**f) nel caso di non abilitazione alla conduzione del *veicolo* a norma delle disposizioni di *legge* in vigore;**

**g) nel caso di malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze o complicanze;**

h) nel caso di abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni;

i) nel caso di tentato suicidio o suicidio.

È inoltre escluso tutto quanto non è indicato nelle singole *prestazioni*.

## ART. 7.14 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLE SINGOLE GARANZIE

- SOCCORSO STRADALE sono escluse:
  - le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
  - le spese per il traino, nel caso in cui il *veicolo* abbia subito un *sinistro* durante la circolazione al di fuori delle reti stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi *fuoristrada*).

- OFFICINA MOBILE - DEPANNAGE sono escluse:
  - le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
  - le spese relative all'intervento, nel caso in cui il *veicolo* abbia subito il *guasto* durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi *fuoristrada*).

- AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE sono esclusi:
  - i casi di immobilizzo del *veicolo* dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
  - le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
  - i costi del carburante, di pedaggio e le spese per gli accessori a richiesta;
  - le assicurazioni non obbligatorie per *legge* e le relative *franchigie*;
  - le cauzioni richieste dalla stazione di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'*Assicurato*. Dove previsto, le stazioni di autonoleggio potrebbero richiedere all'*Assicurato* il numero di carta di credito a titolo cauzione;
  - l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla *Struttura Organizzativa*;
  - i costi di drop-off internazionale (l'eventuale quota che la stazione di autonoleggio potrebbe applicare all'*Assicurato* per "rimpatriare" l'autovettura data in sostituzione) in caso della *prestazione* (HEAE 3) - Autovettura in sostituzione all'estero.

- RECUPERO DEL VEICOLO FUORI STRADA sono esclusi:
  - i costi relativi all'eventuale recupero e trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata.

- SPESE DI ALBERGO sono escluse:
  - le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione.

- RIENTRO, PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO O VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO sono escluse:
  - le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, etc.);
  - le assicurazioni non obbligatorie per *legge* e le relative *franchigie*;
  - le cauzioni richieste dalle stazioni di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente all'*Assicurato*, (le stazioni di autonoleggio potrebbero richiedere all'*Assicurato* il numero di carta di credito a titolo di cauzione);
  - l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al *massimale* previsto,
  - il rientro del bagaglio eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto o non trasportabile sull'autovettura in sostituzione.

- AUTISTA A DISPOSIZIONE A SEGUITO DI INFORTUNIO sono escluse:
  - le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

- RIENTRO SANITARIO DALL'ESTERO sono escluse:
  - le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della *Struttura Organizzativa*, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'*Assicurato* di proseguire il viaggio;
  - le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;

- **le spese relative alla cerimonia funebre e/o l'eventuale recupero della salma;**
- **tutti i casi in cui l'*Assicurato* o i *familiari* dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'*Assicurato* è ricoverato.**
- **la Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei.**

- **DEMOLIZIONE DEL VEICOLO IN ITALIA sono escluse:**
  - **le spese relative all'intervento di mezzi speciali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del *veicolo*;**
  - **i costi dell'eventuale deposito del *veicolo*, che l'*Assicurato* dovrà provvedere direttamente a pagare.**

**Infine, Europ Assistance non fornisce all'Assicurato le *prestazioni* in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, compresi quelli della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.**
**Si considerano tali i Paesi che sono indicati nel sito https://www.europassistance.it/paesi-in-stato-di-belligeranza con un grado di pericolosità uguale o superiore a 4.0.**
**Europ Assistance non può inoltre fornire all'Assicurato le *prestazioni* di assistenza nei Paesi in cui le autorità locali o internazionali non le consentono di intervenire sul luogo anche se non c'è un rischio di guerra.**

# CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

## ART. 7.15 - ESTENSIONE TERRITORIALE

**Le *prestazioni* valgono nei seguenti Paesi: Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli stati membri dello Spazio Economico Europeo.**

**L'assicurazione è inoltre estesa ai danni che avvengono nei seguenti stati esteri: Andorra, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Croazia, Islanda, Liechtenstein, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Russia, Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina.**

## ART. 7.16 - INDENNIZZI ALTERNATIVI PER MANCATA FRUIZIONE DI PRESTAZIONI

**Nel caso in cui l'*Assicurato* non usufruisca di una o più *prestazioni* di assistenza, la *Compagnia* non è tenuta a fornire *indennizzi* o *prestazioni* alternative di alcun genere a titolo di compensazione.**

## ART. 7.17 - DIRITTO ALLE ASSISTENZE

**Il diritto alle assistenze fornite dalla *Compagnia* decade qualora l'*Assicurato* non abbia tempestivamente preso contatto con la *Struttura Organizzativa* al verificarsi del *sinistro.***

**Ogni diritto nei confronti della *Struttura Organizzativa* si prescrive entro 2 anni dalla data del *sinistro* che ha dato origine alla *prestazione*.** [▶ art.2952 Codice Civile]

# TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI

| GARANZIE BASE | SCOPERTO | FRANCHIGIA | LIMITI DI INDENNIZZO |
|---|---|---|---|
| **ASSISTENZA AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTOCICLI** | | | |
| **HELVETIA EASY CAR (HELC)** | | | |
| **Soccorso Stradale** | non previsto | non prevista | **€ 300** per evento oppure **50 km** |
| **Servizio taxi** | non previsto | non prevista | **€ 50** per evento |
| **Officina Mobile in Italia - Depannage** | non previsto | non prevista | **€ 300** per evento |
| **Recupero del veicolo fuori strada** | non previsto | non prevista | **€ 300** per evento |
| **HELVETIA EASY BIKE (HEBK)** | | | |
| **Soccorso Stradale** | non previsto | non prevista | **€ 300** per evento oppure **50 km** |
| **Servizio taxi** | non previsto | non prevista | **€ 50** per evento |
| **Officina Mobile in Italia - Depannage** | non previsto | non prevista | **€ 300** per evento |
| **Recupero del veicolo fuori strada** | non previsto | non prevista | **€ 300** per evento |
| **HELVETIA NO PROBLEM EXTRA (HECP)** | | | |
| **Soccorso Stradale** | non previsto | non prevista | **€ 700** per evento oppure **50 km** |
| **Servizio taxi** | non previsto | non prevista | **€ 50** per evento |
| **Officina Mobile in Italia - Depannage** | non previsto | non prevista | **€ 700** per evento |
| **Recupero del veicolo fuori strada** | non previsto | non prevista | **€ 1.200** per evento |
| **Invio di autoambulanza in Italia** | non previsto | non prevista | **300 km** |
| **Autovettura in sostituzione in Italia** | non previsto | non prevista | **10 giorni consecutivi**, se manodopera superiore a **8 ore** |
| **Invio taxi per il ritiro dell'autovettura sostitutiva** | non previsto | non prevista | **€ 50** per evento |
| ***Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica fuori dal comune di residenza dell'assicurato*** | | | |
| **Spese d'albergo** | non previsto | non prevista | **€ 600** per evento |
| **Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio** | non previsto | non prevista | **€ 1.000** per evento |
| **Recupero del veicolo a mezzo pianale** | non previsto | non prevista | **€ 500** per evento e anno assicurativo |
| **Anticipo spese di prima necessità** | non previsto | non prevista | **€ 1.500** per evento |
| ***Prestazioni operanti esclusivamente quando il sinistro si verifica all'estero*** | | | |
| **Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale** | non previsto | non prevista | **valore commerciale del relitto** |

| GARANZIE BASE | SCOPERTO | FRANCHIGIA | LIMITI DI INDENNIZZO |
|---|---|---|---|
| **Prolungamento soggiorno** | non previsto | non prevista | **€ 600** per evento |
| **Interprete a disposizione** | non previsto | non prevista | **€ 600** per sinistro |
| **Anticipo spese legali** | non previsto | non prevista | **€ 2.500** per evento |
| **Anticipo delle cauzioni penale e civile** | non previsto | non prevista | **€ 6.000** per evento |
| **Rientro salma** | non previsto | non prevista | **€ 5.000** per evento |
| **HELVETIA TOP SERVICE PIÙ (HEAE)** | | | |
| **Autovettura in sostituzione immediata in Italia** | non previsto | non prevista | **€ 100** per evento rimborso taxi<br>**3 giorni consecutivi** |
| **Autovettura TOP in sostituzione in Italia** | non previsto | non prevista | se manodopera superiore a **6 ore**:<br>- **15 giorni consecutivi** in caso di guasto, incidente, incendio, furto parziale o tentato, rapina tentata;<br>- **40 giorni consecutivi** in caso di furto totale o rapina o distruzione totale del mezzo |
| **Autovettura in sostituzione all'estero** | non previsto | non prevista | **10 giorni consecutivi**, se manodopera superiore a **6 ore** |
| **ASSISTENZA VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO COSE E CAMPER** | | | |
| **HELVETIA EASY VAN (ELFB)** | | | |
| ***Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica*** | | | |
| **Soccorso Stradale** | non previsto | non prevista | **€ 300** per evento oppure **50 km** |
| **Servizio taxi** | non previsto | non prevista | **€ 50** per evento |
| **Officina Mobile in Italia - Depannage** | non previsto | non prevista | **€ 300** per evento |
| **Recupero del veicolo fuori strada** | non previsto | non prevista | **€ 300** per evento |
| ***Prestazioni quando il sinistro si verifica ad oltre 50 Km dal comune di residenza dell'assicurato*** | | | |
| **Spese d'albergo** | non previsto | non prevista | **€ 300** per evento |
| **HELVETIA TOP SERVICE VAN (ELFL)** | | | |
| ***Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica*** | | | |
| **Soccorso Stradale** | non previsto | non prevista | **€ 700** per evento oppure **50 km** |
| **Servizio taxi** | non previsto | non prevista | **€ 50** per evento |
| **Officina Mobile in Italia - Depannage** | non previsto | non prevista | **€ 700** per evento |
| **Recupero del veicolo fuori strada** | non previsto | non prevista | **€ 1.200** per evento |
| **Invio di autoambulanza in Italia** | non previsto | non prevista | **300 km** |
| ***Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica fuori dal comune di residenza dell'assicurato*** | | | |
| **Veicolo in sostituzione in Italia** | non previsto | non prevista | **5 giorni consecutivi**, se manodopera superiore a **8 ore** o **3 giorni** |

| GARANZIE BASE | SCOPERTO | FRANCHIGIA | LIMITI DI INDENNIZZO |
|---|---|---|---|
| **Invio taxi per ritiro veicolo in sostituzione** | non previsto | non prevista | **€ 100** per evento |
| **Spese d'albergo** | non previsto | non prevista | **€ 600** per evento |
| **Rientro dal viaggio degli autisti** | non previsto | non prevista | **€ 1.000** per evento |
| **Recupero/trasferimento del veicolo** | non previsto | non prevista | **€ 500** per evento e anno assicurativo |
| **Anticipo spese di prima necessità** | non previsto | non prevista | **€ 2.000** per evento |
| ***Prestazioni operanti quando il veicolo si verifica all'estero*** | | | |
| **Rimpatrio veicolo con carro attrezzi** | non previsto | non prevista | **valore commerciale del relitto** |
| **Prolungamento del soggiorno** | non previsto | non prevista | **€ 600** per evento |
| **Interprete a disposizione** | non previsto | non prevista | **€ 600** per sinistro |
| **Anticipo spese legali** | non previsto | non prevista | **€ 2.500** per evento |
| **Anticipo cauzioni civile e penale** | non previsto | non prevista | **€ 6.000** per evento |
| **Rientro salma** | non previsto | non prevista | **€ 5.000** per evento |
| **HELVETIA TOP SERVICE VAN PIÙ (ELFP/ELAT)** | | | |
| **Veicolo TOP in sostituzione in Italia** | non previsto | non prevista | se manodopera superiore a **8 ore** o **3 giorni**:<br>- **5 giorni consecutivi** per autocarro con massa a pieno carico fino a 2.6 t;<br>- **5 giorni consecutivi** per autocarro con massa a pieno carico superiore a 2.6 t e massimo 6 t oppure erogazione di diaria giornaliera dell'importo di **€ 70**. |
| **HELVETIA TOP SERVICE TRUCK (ELAL/ELAP)** | | | |
| ***Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica*** | | | |
| **Soccorso Stradale** | non previsto | non prevista | **€ 2.000** per evento |
| **Servizio taxi** | non previsto | non prevista | **€ 50** per evento |
| **Officina Mobile in Italia - Depannage** | non previsto | non prevista | **€2.000** per evento |
| **Recupero del veicolo fuori strada** | non previsto | non prevista | **€ 2.000** per evento |
| **Invio di autoambulanza in Italia** | non previsto | non prevista | **300 km** |
| ***Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica fuori dal comune di residenza dell'assicurato*** | | | |
| **Spese d'albergo** | non previsto | non prevista | **€ 300** per evento |
| **Rientro dal viaggio degli autisti** | non previsto | non prevista | **€ 500** per evento |
| **Anticipo spese di prima necessità** | non previsto | non prevista | **€ 2.000** per evento |

| GARANZIE BASE | SCOPERTO | FRANCHIGIA | LIMITI DI INDENNIZZO |
|---|---|---|---|
| ***Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica all'estero*** | | | |
| **Prolungamento del soggiorno** | non previsto | non prevista | **€ 300** per evento |
| **Interprete a disposizione** | non previsto | non prevista | **€ 600** per sinistro |
| **Anticipo spese legali** | non previsto | non prevista | **€ 2.500** per evento |
| **Anticipo delle cauzioni civile e penale** | non previsto | non prevista | **€ 6.000** per evento |
| **Rientro salma** | non previsto | non prevista | **€ 3.000** per evento |
| **HELVETIA FULL CAMPER (HCAM)** | | | |
| **Soccorso Stradale** | non previsto | non prevista | **€ 700** per evento oppure **50 km** |
| **Servizio taxi** | non previsto | non prevista | **€ 50** per evento |
| **Officina Mobile in Italia - Depannage** | non previsto | non prevista | **€ 700** per evento |
| **Recupero del veicolo fuori strada** | non previsto | non prevista | **€ 1.200** per evento |
| **Invio di autoambulanza in Italia** | non previsto | non prevista | **300 km** |
| ***Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica fuori dal comune di residenza dell'assicurato*** | | | |
| **Veicolo in sostituzione in Italia** | non previsto | non prevista | se manodopera superiore a **8 ore**:<br>- **7 giorni consecutivi** in caso di incidente, incendio, guasto, furto/rapina tentati;<br>- **40 giorni consecutivi** in caso di furto totale, rapina o distruzione totale del mezzo. |
| **Invio taxi per ritiro veicolo in sostituzione** | non previsto | non prevista | **€ 50** per evento |
| **Spese d'albergo** | non previsto | non prevista | **€ 600** per evento |
| **Rientro dei passeggeri/ prosecuzione del viaggio** | non previsto | non prevista | **€ 1.000** per evento |
| **Recupero del veicolo a mezzo pianale** | non previsto | non prevista | **€ 500** per evento e anno assicurativo |
| **Anticipo spese di prima necessità** | non previsto | non prevista | **€ 1.500** per evento |
| ***Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica all'estero*** | | | |
| **Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale** | non previsto | non prevista | **valore commerciale del relitto** |
| **Prolungamento del soggiorno** | non previsto | non prevista | **€ 600** per evento |
| **Interprete a disposizione** | non previsto | non prevista | **€ 600** per sinistro |
| **Anticipo spese legali** | non previsto | non prevista | **€ 2.500** per evento |
| **Anticipo cauzioni civile e penale** | non previsto | non prevista | **€ 6.000** per evento |
| **Rientro salma** | non previsto | non prevista | **€ 5.000** per evento |

# COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Di seguito sono riportate per tutte le Sezioni delle presenti Condizioni di Assicurazione:

a) le indicazioni utili per la denuncia di *sinistro*;

b) gli obblighi in caso *sinistro*;

c) le norme che regolano la liquidazione dei sinistri.

## SEZIONE INCENDIO E FURTO

## CHE OBBLIGHI HO

### ART. 8.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

#### ART. 8.1.1 - OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO

**In caso di *sinistro* il *Contraente o l'Assicurato* deve:**

**a) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni rubati e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati; le relative spese sono a carico della *Compagnia*.** [▶ art.1914 Codice Civile]

**b) darne avviso all'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Compagnia* entro 3 giorni da quando si è verificato il *sinistro* o da quando ne ha avuto conoscenza** [▶ art.1913 Codice Civile], **specificando:**

1. **la data e l'ora di accadimento del *sinistro*;**
2. **il luogo dove è avvenuto il *sinistro*;**
3. **la modalità di avvenimento del *sinistro*;**
4. **l'entità stimata del danno;**
5. **nominativo e domicilio degli eventuali testimoni.**

Il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area web riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la *polizza* su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata;

**c) fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 48 ore dall'avvenuta conoscenza del *sinistro* indicando la *Compagnia* assicurativa e il numero di *polizza*. Se il *furto* o la *rapina* avvengono all'estero, la denuncia già presentata all'Autorità estera deve essere reiterata anche all'Autorità italiana. Originale della denuncia deve essere trasmessa alla *Compagnia*;**

**d) in caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi.**

**L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la *perdita totale* o parziale del diritto all'*indennizzo*.** [▶ art.1915 Codice Civile]

### ART. 8.1.2 - RIPARAZIONI DI PRIMA URGENZA

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il *veicolo* danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, **l'*Assicurato* non deve provvedere a nessuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso dalla *Compagnia*, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di *sinistro*.**

### ART. 8.1.3 - OBBLIGHI IN ATTESA DELLA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

**In attesa della liquidazione del *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:**

**a) conservare le tracce e i residui del *sinistro* necessari alla stima e alla valutazione del danno fino a compimento di tutte le operazioni peritali;**

**b) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni rubati o danneggiati da fornire alla *Compagnia* entro 5 giorni dall'avvenimento del *sinistro*;**

**c) mettere a disposizione del *perito* incaricato o della *Compagnia* qualsiasi documento che possa essere richiesto ai fini di indagine e verifica e ogni altro elemento che possa comprovare il danno subito;**

**d) facilitare le indagini e gli accertamenti che la *Compagnia* e i *periti* ritenessero necessario intraprendere presso terzi;**

**e) dare avviso alla *Compagnia* dell'avvenuto recupero, in tutto o in parte, dei beni assicurati sottratti, appena ne abbia notizia.**

**L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la *perdita totale* o parziale del diritto all'*indennizzo*.** [▶ art.1915 Codice Civile]

## ART. 8.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

**Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve astenersi da:**

**a) esagerare dolosamente l'entità del danno;**

**b) dichiarare esistenti beni che non esistevano al momento del *sinistro*;**

**c) occultare, sottrarre o manomettere beni salvati;**

**d) adoperare a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;**

**e) alterare dolosamente le tracce o i residui del *sinistro* o facilitarne il progresso.**

**L'inosservanza di tali obblighi da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* comporta la *perdita totale* del diritto all'*indennizzo*.**

## ART. 8.3 - DOCUMENTI DA FORNIRE PER OTTENERE L'INDENNIZZO

**1. In caso di *furto* totale senza ritrovamento, l'*Assicurato* deve fornire, a richiesta della *Compagnia*, la seguente documentazione:**

**1.a) il Certificato cronologico generale, con annotazione della perdita di possesso, rilasciato dal P.R.A.;**

**1.b) il Documento Unico di Circolazione, rilasciato dal P.R.A., se non trafugato;**

**1.c) almeno due chiavi (o le eventuali schede elettroniche) di avviamento del *veicolo* ed i radiocomandi dei sistemi elettronici di apertura delle portiere e dei sistemi antifurto eventualmente installati;**

**1.d) la procura a vendere del *veicolo* a favore della *Compagnia*, da utilizzarsi In caso di recupero dopo il pagamento dell'*indennizzo*, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa.**

**2. In caso di *incendio* o *furto*, parziali o totali del *veicolo*, la *Compagnia* ha facoltà di richiedere:**

**2.a) alla Casa Costruttrice e ad aziende specializzate, accertamenti sulle chiavi del *veicolo* (ad esempio abbinamento chiavi-telaio, eventuali ordini di chiavi aggiuntive o sostitutive e relative funzioni abilitate, numero di azionamenti effettuati per lo sblocco dell'immobilizer, ecc.);**

**2.b) all'*Assicurato*, il certificato di chiusa inchiesta, senza però subordinare l'*indennizzo* alla sua acquisizione, fatti salvi i casi di procedimenti giudiziari nei quali si procede per il *reato* di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona, nei quali l'*indennizzo* del danno è effettuato previo suo rilascio.** [▶ art. 642 Codice Penale]

**L'inosservanza di tali obblighi da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* comporta la *perdita totale* del diritto all'*indennizzo*.**

# QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

## ART. 8.4 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato:

**a)** direttamente dalla *Compagnia* con il *Contraente*, o da persone da questi incaricate,

oppure, a richiesta di una delle *parti*:

**b)** fra due *periti* nominati uno dalla *Compagnia* e uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

**I due *periti* devono nominarne un terzo che interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.**

Ciascun *perito* ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle *parti* non provvede alla nomina del proprio *perito* o se i *periti* non si accordano sulla nomina del terzo, anche su istanza di una sola delle *parti*, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'*Assicurato*.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *parti*. La perizia collegiale è valida anche se un *perito* si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri *periti* nel verbale definitivo di perizia.

**Ciascuna delle *parti* sostiene le spese del proprio *perito*. Le spese del terzo *perito* sono divise a metà.**

## ART. 8.5 - MANDATO DEI PERITI E OPERAZIONI PERITALI

I *periti* devono:

**a)** **indagare** su circostanze di tempo e di luogo e sulla natura, causa e modalità del *sinistro*;

**b)** **verificare** l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla *polizza* e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato il *rischio* e non fossero state comunicate e se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui **all'art. 8.1 - Obblighi in caso di sinistro** delle presenti Condizioni;

**c)** **verificare** l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore che i beni assicurati avevano al momento del *sinistro,* secondo i criteri di valutazione di cui al successivo **art. 8.6 - Determinazione del danno e valore dei beni assicurati** delle presenti Condizioni;

**d)** **procedere** alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese.

**I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le *parti*, che rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualunque azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.**

I *periti* sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

## ART. 8.6 - DETERMINAZIONE DEL DANNO E VALORE DEI BENI ASSICURATI

L'ammontare del danno è dato dal valore che il *veicolo* o le parti di esso, sottratte o danneggiate, avevano al momento del *sinistro*, con il limite massimo della *somma assicurata*, oppure, se il danno risulta essere inferiore alla *somma assicurata*, dal costo della loro riparazione.

**Non sono indennizzabili:**

**a) le spese di ricovero del *veicolo*;**

**b) i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi;**

**c) le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al *veicolo* in occasione della riparazione.**

**Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto:**

- **della quotazione Quattroruote/Infocar per autovetture, autoveicoli trasporto cose e quadricicli;**
- **della quotazione Dueruote/Infobike per motocicli;**
- **in mancanza di tale quotazione, della valutazione media dei listini Eurotax (giallo/vendita e blu/acquisto);**
- **in caso di ulteriore difetto, della quotazione di altre riviste specializzate di settore;**
- **dell'incidenza dell'IVA, a seconda che l'*Assicurato* (o il Locatario in caso di *indennizzo* autorizzato dall'Ente vincolante) abbia la possibilità di detrarla nelle aliquote previste oppure l'importo di tale imposta sia compreso nel *valore assicurato*, in quanto non detraibile.**

Per motoveicoli e autoveicoli trasporto cose:

- In caso di *perdita totale* l'*indennizzo* che verrà corrisposto all'*Assicurato* sarà pari al *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*, con il limite massimo del *valore assicurato* in *polizza*.
- In caso di danni parziali, l'*indennizzo* verrà calcolato sulla base dei vigenti prezzi di listino delle parti di nuova fornitura, da sostituire a causa del *sinistro*, sui quali verrà applicato un **deprezzamento (*degrado d'uso*)** determinato dal rapporto tra il valore di listino a nuovo, chiavi in mano, ed il *valore commerciale* al momento del *sinistro*.

Per autovetture ad uso proprio ed autoveicoli ad uso promiscuo:

- **In caso di *perdita totale* del *veicolo* nei 6 mesi successivi alla prima immatricolazione dello stesso**, i danni saranno liquidati nella misura del 100% del valore di listino, applicando il criterio del *valore a nuovo*.
- **Trascorsi i 6 mesi dalla prima immatricolazione** l'*indennizzo* corrisposto all'*Assicurato* sarà pari al *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*, con il limite massimo della *somma assicurata* in *polizza*.
- **In caso di danni parziali**, l'*indennizzo* verrà calcolato sulla base dei vigenti prezzi di listino delle parti di nuova fornitura, da sostituire a causa del *sinistro*, sui quali **verrà applicato un deprezzamento (*degrado d'uso*) predefinito**, determinato sulla base della seguente tabella:

| Vetustà | Degrado d'uso applicato |
|---|---|
| 1° - 12° mese | 0% |
| 13° - 18° mese | 5% |
| 19° - 24° mese | 10% |
| 25° - 36° mese | 15% |

| Vetustà | Degrado d'uso applicato |
|---|---|
| 37° - 48° mese | 20% |
| 49° - 60° mese | 30% |
| 61° - 72° mese | 40% |
| oltre il 72° mese | *valore commerciale* |
| | *valore a nuovo* |

## ART. 8.7 - ASSICURAZIONE PARZIALE E TOLLERANZA

**Il presente articolo si applica nel caso in cui l'*assicurazione* sia prestata nella forma a *valore intero*, quindi tale norma non si applica in caso di selezione della forma a *primo rischio assoluto.***

In caso di danno parziale, se dalle stime fatte al precedente **art. 8.6 - Determinazione del danno e valore dei beni assicurati** risulta che il *valore commerciale* del *veicolo* eccede al momento del *sinistro* la *somma assicurata,* la *Compagnia* applica la *regola proporzionale* cioè risponde del danno in proporzione al rapporto fra la *somma assicurata* e il costo di rimpiazzo a nuovo dei pezzi da sostituire in base ai vigenti prezzi di listino. [▶ art.1907 Codice Civile]

La regola proporzionale non verrà applicata qualora il *valore assicurato* del *veicolo* indicato in *polizza* sia pari o superiore al 90% del *valore commerciale* del *veicolo* al momento della stipula o del rinnovo contrattuale.

## ART. 8.8 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

L'*Indennizzo* viene calcolato come segue:

1. viene determinato l'ammontare del danno come disciplinato **all'art. 8.6 - Determinazione del danno e valore dei beni assicurati**;
2. al valore così calcolato viene applicata, ove prevista, la *regola proporzionale*;
3. se il valore così stimato risulta essere superiore alla *somma assicurata*, si considera la *somma assicurata* come massimo ammontare del danno;
4. sono detratti da tale ammontare eventuali *franchigie* o *scoperti*, se previsti;
5. sono applicati gli eventuali limiti di *indennizzo*, se previsti.

## ART. 8.9 - RIPARAZIONE IN FORMA SPECIFICA

**La *Compagnia* ha facoltà di:**

- **far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del *veicolo* danneggiato, invece di pagare l'*indennizzo*;**
- **sostituire il *veicolo* stesso, o le sue parti, invece di pagare l'*indennizzo*;**
- **subentrare nella proprietà di quanto residua del *veicolo* dopo il *sinistro*, corrispondendo al *proprietario* il valore residuo.**

**In tali casi la *Compagnia* deve comunicare all'*Assicurato* la propria scelta entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di *sinistro*.**

In alternativa l'*Assicurato* può rivolgersi, ove possibile, presso un centro convenzionato con la *Compagnia* al fine di ottenere direttamente, in "forma specifica" e senza anticipazione di alcun esborso, il ripristino delle parti asportate/danneggiate.

## ART. 8.10 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività dell'*assicurazione*, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la *Compagnia* provvede **entro 30 giorni a quantificare con l'*Assicurato* l'importo indennizzabile del danno e procede al pagamento del relativo *indennizzo* entro i successivi 20 giorni.**

**Nel caso in cui il *veicolo* sia gravato da un provvedimento di fermo amministrativo (sanzione accessoria prevista dagli artt. 213 e 214 *Nuovo Codice della Strada*) la *Compagnia* provvederà al pagamento dell'*indennizzo* effettuando:**

1. **una prima liquidazione parziale, corrispondente all'importo del credito vantato dal concessionario della riscossione, nei tempi sopra indicati, affinché l'*Assicurato* possa provvedere alla sua estinzione;**
2. **una seconda liquidazione a favore dell'*Assicurato* dell'importo residuo, corrispondente alla differenza tra il danno indennizzabile e quello già anticipato come normato al punto precedente, solo previa dimostrazione dell'avvenuta estinzione del debito da parte dell'*Assicurato*.**

## ART. 8.11 - RECUPERO DEI BENI RUBATI

I beni recuperati divengono di proprietà della *Compagnia* se questa ha indennizzato integralmente il danno, **salvo che l'*Assicurato* rimborsi alla *Compagnia* l'intero importo riscosso a titolo d'*indennizzo* per gli stessi**.

Se invece la *Compagnia* ha indennizzato il danno soltanto in parte, l'*Assicurato* ha la facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati, previa restituzione dell'importo dell'*indennizzo* riscosso dalla *Compagnia* per le stesse, o di venderli.

In quest'ultimo caso, si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto, viene ricalcolato l'*indennizzo* a termini di *polizza* e vengono effettuati i relativi conguagli.

Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'*indennizzo* e prima che siano trascorsi 2 mesi dalla data di denuncia del *sinistro*, la *Compagnia* è obbligata ad indennizzare soltanto i danni subiti dai beni stessi in conseguenza del *sinistro*.

**Le spese di recupero e custodia restano sempre a carico dell'*Assicurato*, salvo il caso che la *Compagnia* subentri nella proprietà del *veicolo*.**

### ART. 8.12 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

**In caso di *sinistro*, la *somma assicurata* e i relativi limiti di *indennizzo* si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo annuo di *assicurazione*, di un importo uguale a quello dell'*indennizzo* senza corrispondente restituzione di *premio*.**

**Su richiesta del *Contraente* o dell'*Assicurato* e previo consenso della *Compagnia,* la *somma assicurata* può essere reintegrata al valore originale.** In questo caso il *Contraente* corrisponde il rateo di *premio* per il periodo temporale tra la data del reintegro e il termine dell'*assicurazione* in corso.

### ART. 8.13 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

**La *Compagnia* non è tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata, salvo i casi previsti dall'art.1914 del Codice Civile.** [▶ art.1914 Codice Civile]

### ART. 8.14 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

**Nel caso in cui per il medesimo *rischio* indicato in *polizza* siano stati stipulati** più contratti assicurativi presso diversi assicuratori, il *Contraente* o l'*Assicurato* può richiedere a ciascuno di essi l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

**La *Compagnia* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale**, in ragione dell'*indennizzo*, **calcolata secondo la propria *assicurazione*** nel caso in cui la somma dei rispettivi *indennizzi* risulti superiore all'effettivo ammontare del danno, escludendo da tale calcolo l'assicuratore insolvente.

**Rimane comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.**

## SEZIONE CRISTALLI

# CHE OBBLIGHI HO

### ART. 8.15 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

#### ART. 8.15.1 - OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO

**In caso di *sinistro* il *Contraente o l'Assicurato* deve:**

a) **fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della *Compagnia*;** [▶ art.1914 Codice Civile]

b) **darne avviso all'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Compagnia* entro 3 giorni da quando si è verificato il *sinistro* o da quando ne ha avuto conoscenza** [▶ art.1913 Codice Civile]**, specificando:**

   1. **la data e l'ora di accadimento del *sinistro*;**
   2. **il luogo dove è avvenuto il *sinistro*;**
   3. **la causa conosciuta o presunta del *sinistro*;**
   4. **l'entità stimata del danno;**
   5. **nominativo e domicilio degli eventuali testimoni.**

   Il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area web riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la *polizza* su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

c) **in alternativa al punto b), effettuare l'intervento presso un centro convenzionato con la *Compagnia* (il cui elenco aggiornato è reperibile sul sito web della *Compagnia* alla pagina "In caso di sinistro?"), che si occupa, per conto dell'*Assicurato*, degli adempimenti amministrativi necessari nei confronti della *Compagnia*. In questo caso il costo della riparazione viene direttamente corrisposto dalla *Compagnia* al centro convenzionato senza applicazione della *franchigia* fissa.**

d) **in caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi.**

**L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la *perdita totale* o parziale del diritto all'*indennizzo*.** [▶ art.1915 Codice Civile]

### ART. 8.15.2 - OBBLIGHI IN ATTESA DELLA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

**In attesa della liquidazione del *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:**

**a) conservare le tracce e i residui del *sinistro* necessari alla stima e alla valutazione del danno fino a compimento di tutte le operazioni peritali;**

**b) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni danneggiati da fornire alla *Compagnia* entro 5 giorni dall'avvenimento del *sinistro*;**

**c) mettere a disposizione del *perito* incaricato o della *Compagnia* qualsiasi documento che possa essere richiesto ai fini di indagine e verifica e ogni altro elemento che possa comprovare il danno subito;**

**d) facilitare le indagini e gli accertamenti che la *Compagnia* e i *periti* ritenessero necessario intraprendere presso terzi.**

**L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la *perdita totale* o parziale del diritto all'*indennizzo*.** [▶ art.1915 Codice Civile]

### ART. 8.16 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

**Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve astenersi da:**

**a) esagerare dolosamente l'entità del danno;**

**b) dichiarare esistenti beni che non esistevano al momento del *sinistro*;**

**c) occultare, sottrarre o manomettere beni salvati;**

**d) adoperare a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;**

**e) alterare dolosamente le tracce o i residui del *sinistro* o facilitarne il progresso.**

**L'inosservanza di tali obblighi da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* comporta la *perdita totale* del diritto all'*indennizzo*.**

## QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

### ART. 8.17 - DETERMINAZIONE DEL DANNO E VALORE DEI BENI ASSICURATI

L'ammontare del danno è dato dal valore che il *veicolo* o le sue parti danneggiate avevano al momento del *sinistro*, con il limite massimo del *valore assicurato*, oppure, se il danno risulta essere inferiore al *valore assicurato*, dal costo della loro riparazione.

**Non sono indennizzabili:**

**a) le spese di ricovero del *veicolo*;**

**b) i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi;**

**c) le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al *veicolo* in occasione della riparazione.**

**Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto del costo della manodopera e dei pezzi di ricambio sulla base dei vigenti prezzi di listino delle parti di nuova fornitura, da sostituire o riparare a causa del *sinistro*.**

### ART. 8.18 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

L'*Indennizzo* viene calcolato come segue:

1. viene determinato l'ammontare del danno come disciplinato **all'art. 8.17 - Determinazione del danno e valore dei beni assicurati**;
2. se il valore così stimato risulta essere superiore alla *somma assicurata*, si considera la *somma assicurata* come massimo ammontare del danno;
3. sono detratti da tale ammontare eventuali *franchigie* o *scoperti*, se previsti;

**4.** sono applicati gli eventuali limiti di *indennizzo*, se previsti.

## ART. 8.19 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività dell'*assicurazione*, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la *Compagnia* provvede:

- **nel caso in cui NON sia stata utilizzata la rete di centri convenzionati, a quantificare con l'*Assicurato* entro 30 giorni l'importo indennizzabile del danno e procede al pagamento del relativo indennizzo entro i successivi 20 giorni.**
- **nel caso in cui sia stata utilizzata la rete di centri convenzionati, a saldare l'importo richiesto direttamente al centro convenzionato, senza alcun anticipo di denaro da parte dell'*Assicurato*.**

## ART. 8.20 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

**In caso di *sinistro* la *somma assicurata* si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo annuo di *assicurazione*, di un importo uguale a quello dell'*indennizzo* senza corrispondente restituzione di *premio*.**

## ART. 8.21 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

**La *Compagnia* non è tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata, salvo i casi previsti dall'art.1914 del Codice Civile.** [▶ art.1914 Codice Civile]

## ART. 8.22 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

**Nel caso in cui per il medesimo *rischio* indicato in *polizza* siano stati stipulati più contratti assicurativi presso diversi assicuratori, il *Contraente* o l'*Assicurato* può richiedere a ciascuno di essi l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.**

**La *Compagnia* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale, in ragione dell'*indennizzo*, calcolata secondo la propria *assicurazione* nel caso in cui la somma dei rispettivi *indennizzi* risulti superiore all'effettivo ammontare del danno, escludendo da tale calcolo l'assicuratore insolvente.**

**Rimane comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.**

# SEZIONE GUASTI ACCIDENTALI

## CHE OBBLIGHI HO

### ART. 8.23 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

#### ART. 8.23.1 - OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO

**In caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:**

a) **fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della *Compagnia*;** [▶ art.1914 Codice Civile]

b) **darne avviso all'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Compagnia* entro 3 giorni da quando si è verificato il *sinistro* o da quando ne ha avuto conoscenza** [▶art.1913 Codice Civile]**, specificando:**

   1. **la data e l'ora di accadimento del *sinistro*;**
   2. **il luogo dove è avvenuto il *sinistro*;**
   3. **la modalità di avvenimento del *sinistro*;**
   4. **l'entità stimata del danno;**
   5. **nominativo e domicilio degli eventuali testimoni.**

   Il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area web riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la *polizza* su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata;

c) **in caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi.**

**L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la *perdita totale* o parziale del diritto all'*indennizzo*.** [▶ art.1915 Codice Civile]

#### ART. 8.23.2 - RIPARAZIONI DI PRIMA URGENZA

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il *veicolo* danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, **l'*Assicurato* non deve provvedere a nessuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso dalla *Compagnia*, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di *sinistro*.**

#### ART. 8.23.3 - OBBLIGHI IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

**In attesa della liquidazione del *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:**

a) **conservare le tracce e i residui del *sinistro* necessari alla stima e alla valutazione del danno fino a compimento di tutte le operazioni peritali;**

b) **predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni danneggiati da fornire alla *Compagnia* entro 5 giorni dall'avvenimento del *sinistro*;**

c) **mettere a disposizione del *perito* incaricato o della *Compagnia* qualsiasi documento che possa essere richiesto ai fini di indagine e verifica e ogni altro elemento che possa comprovare il danno subito;**

d) **facilitare le indagini e gli accertamenti che la *Compagnia* e i *periti* ritenessero necessario intraprendere presso terzi.**

**L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la *perdita totale* o parziale del diritto all'*indennizzo*.**

### ART. 8.24 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il ***Contraente* o *l'Assicurato* deve astenersi da:**

a) **esagerare dolosamente l'entità del danno;**

b) **dichiarare esistenti beni che non esistevano al momento del *sinistro*;**

**c) occultare, sottrarre o manomettere beni salvati;**

**d) adoperare a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;**

**e) alterare dolosamente le tracce o i residui del *sinistro* o facilitarne il progresso.**

**L'inosservanza di tali obblighi da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* comporta la *perdita totale* del diritto all'*indennizzo*.**

# QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

## ART. 8.25 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato:

**a)** direttamente dalla *Compagnia* con il *Contraente*, o da persone da questi incaricate,

oppure, a richiesta di una delle *parti*:

**b)** fra due *periti* nominati uno dalla *Compagnia* e uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

**I due *periti* devono nominarne un terzo che interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.**

Ciascun *perito* ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle *parti* non provvede alla nomina del proprio *perito* o se i *periti* non si accordano sulla nomina del terzo, anche su istanza di una sola delle *parti*, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'*Assicurato*.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *parti*. La perizia collegiale è valida anche se un *perito* si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri *periti* nel verbale definitivo di perizia.

**Ciascuna delle *parti* sostiene le spese del proprio *perito*. Le spese del terzo *perito* sono divise a metà.**

## ART. 8.26 - MANDATO DEI PERITI E OPERAZIONI PERITALI

I *periti* devono:

**a)** **indagare** su circostanze di tempo e di luogo e sulla natura, causa e modalità del *sinistro*;

**b)** **verificare** l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla *polizza* e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato il *rischio* e non fossero state comunicate e se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui **all'art. 8.23 - Obblighi in caso di *sinistro,*** delle presenti Condizioni;

**c)** **verificare** l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore che i beni assicurati avevano al momento del *sinistro,* secondo i criteri di valutazione di cui al successivo **art. 8.27 - Determinazione del danno e valore dei beni assicurati** delle presenti Condizioni;

**d)** procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese.

**I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le *parti*, che rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualunque azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.**

I *periti* sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

## ART. 8.27 - DETERMINAZIONE DEL DANNO E VALORE DEI BENI ASSICURATI

L'ammontare del danno è dato dal valore che il *veicolo* o le sue parti danneggiate avevano al momento del *sinistro*, con il limite massimo della *somma assicurata*, oppure, se il danno risulta essere inferiore alla *somma assicurata*, dal costo della loro riparazione.

**Non sono indennizzabili:**

**a) le spese di ricovero del *veicolo*;**

**b) i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi;**

**c) le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al *veicolo* in occasione della riparazione.**

**Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto:**

- **della quotazione Quattroruote/Infocar;**
- **in mancanza di tale quotazione, della valutazione media dei listini Eurotax (giallo/vendita e blu/acquisto);**
- **in caso di ulteriore difetto, della quotazione di altre riviste specializzate di settore;**
- **dell'incidenza dell'IVA, a seconda che l'*Assicurato* (o il Locatario in caso di *indennizzo* autorizzato dall'Ente vincolante) abbia la possibilità di detrarla nelle aliquote previste oppure l'importo di tale imposta sia compreso nel *valore assicurato*, in quanto non detraibile.**

Per autoveicoli trasporto cose:

- In caso di *perdita totale* l'*indennizzo* che verrà corrisposto all'*Assicurato* sarà pari al *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*, con il limite massimo del *valore assicurato* in *polizza*.
- In caso di danni parziali, l'*indennizzo* verrà calcolato sulla base dei vigenti prezzi di listino delle parti di nuova fornitura, da sostituire a causa del *sinistro*, sui quali verrà applicato un **deprezzamento (*degrado d'uso*)** determinato dal rapporto tra il valore di listino a nuovo, chiavi in mano, ed il *valore commerciale* al momento del *sinistro*.

Per autovetture ad uso proprio ed autoveicoli ad uso promiscuo:

- **In caso di *perdita totale* del *veicolo* nei 6 mesi successivi alla prima immatricolazione dello stesso**, i danni saranno liquidati nella misura del 100% del valore di listino, applicando il criterio del *valore a nuovo*.
- **Trascorsi i 6 mesi dalla prima immatricolazione** l'*indennizzo* corrisposto all'*Assicurato* sarà pari al *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*, con il limite massimo della *somma assicurata* in *polizza*.
- **In caso di danni parziali**, l'*indennizzo* verrà calcolato sulla base dei vigenti prezzi di listino delle parti di nuova fornitura, da sostituire a causa del *sinistro*, sui quali **verrà applicato un deprezzamento (*degrado d'uso*) predefinito**, determinato sulla base della seguente tabella:

| Vetustà | Degrado d'uso applicato |
|---|---|
| 1° - 12° mese | 0% |
| 13° - 18° mese | 5% |
| 19° - 24° mese | 10% |
| 25° - 36° mese | 15% |

| Vetustà | Degrado d'uso applicato |
|---|---|
| 37° - 48° mese | 20% |
| 49° - 60° mese | 30% |
| 61° - 72° mese | 40% |
| oltre il 72° mese | *valore commerciale* |
| | *valore a nuovo* |

## ART. 8.28 - ASSICURAZIONE PARZIALE E TOLLERANZA

**Il presente articolo si applica nel caso in cui l'*assicurazione* sia prestata nella forma a *valore intero*, quindi tale norma non si applica in caso di selezione della formula di garanzia denominata SempreRagione Easy.**

In caso di danno parziale, se dalle stime fatte al precedente **art. 8.27 - Determinazione del danno e valore dei beni assicurati** risulta che il *valore commerciale* del *veicolo* eccede al momento del *sinistro* la *somma assicurata,* la *Compagnia* applica la *regola proporzionale* cioè risponde del danno in proporzione al rapporto fra la *somma assicurata* e il costo di rimpiazzo a nuovo dei pezzi da sostituire in base ai vigenti prezzi di listino. [▶ art.1907 Codice Civile]

La regola proporzionale non verrà applicata qualora il *valore assicurato* del *veicolo* indicato in *polizza* sia pari o superiore al 90% del *valore commerciale* del *veicolo* al momento della stipula o del rinnovo contrattuale.

## ART. 8.29 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

L'*Indennizzo* viene calcolato come segue:

1. viene determinato l'ammontare del danno come disciplinato **all'art. 8.27 - Determinazione del danno e valore dei beni assicurati**;
2. al valore così calcolato viene applicata, ove prevista, la *regola proporzionale*;

3. se il valore così stimato risulta essere superiore alla *somma assicurata*, si considera la *somma assicurata* come massimo ammontare del danno;
4. sono detratti da tale ammontare eventuali *franchigie* o *scoperti*, se previsti;
5. sono applicati gli eventuali limiti di *indennizzo*, se previsti.

## ART. 8.30 - RIPARAZIONE IN FORMA SPECIFICA

**La *Compagnia* ha facoltà di:**

- **far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del *veicolo* danneggiato, invece di pagare l'indennizzo;**
- **sostituire il *veicolo* stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo;**
- **subentrare nella proprietà di quanto residua del *veicolo* dopo il *sinistro*, corrispondendo al *proprietario* il valore residuo.**

**In tali casi la *Compagnia* deve comunicare all'*Assicurato* la propria scelta entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di *sinistro*.**

In alternativa l'*Assicurato* può rivolgersi, ove possibile, presso un centro convenzionato con la *Compagnia* al fine di ottenere direttamente, in "forma specifica" e senza anticipazione di alcun esborso, il ripristino delle parti danneggiate.

## ART. 8.31 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività dell'*assicurazione*, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la *Compagnia* provvede **entro 30 giorni a quantificare con l'*Assicurato* l'importo indennizzabile del danno e procede al pagamento del relativo *indennizzo* entro i successivi 20 giorni.**

## ART. 8.32 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

**In caso di *sinistro*, la *somma assicurata* e i relativi limiti di *indennizzo* si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo annuo di *assicurazione*, di un importo uguale a quello dell'*indennizzo* senza corrispondente restituzione di *premio*.**

**Su richiesta del *Contraente* o dell'*Assicurato* e previo consenso della *Compagnia,* la *somma assicurata* può essere reintegrata al valore originale.** In questo caso il *Contraente* corrisponde il rateo di *premio* per il periodo temporale tra la data del reintegro e il termine dell'*assicurazione* in corso.

## ART. 8.33 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

**La *Compagnia* non è tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata, salvo i casi previsti dall'art.1914 del Codice Civile.** [▶ art.1914 Codice Civile]

**Per tutte le formule di garanzia previste dall'art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione, ad esclusione della formula SEMPRERAGIONE EASY, in caso di *sinistro* in cui l'*Assicurato* risulti parzialmente responsabile, l'ammontare del danno indennizzabile dalla *Compagnia* per la Sezione "Guasti Accidentali" è determinato dalla differenza tra il danno patito dall'*Assicurato* e quanto riconosciuto in ambito di Responsabilità Civile della Circolazione, sempre entro il *valore commerciale* del *veicolo* assicurato e nei limiti della *somma assicurata* indicata in *polizza*.**

**In nessun caso l'*indennizzo* complessivo del danno, cumulato con quello corrisposto all'*Assicurato* in ambito di Responsabilità Civile della Circolazione, potrà superare il *valore commerciale* del *veicolo* assicurato.**

### ART. 8.34 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

**Nel caso in cui per il medesimo *rischio* indicato in *polizza* siano stati stipulati più contratti assicurativi presso diversi assicuratori, il *Contraente* o l'*Assicurato* può richiedere a ciascuno di essi l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.**

**La *Compagnia* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale, in ragione dell'*indennizzo*, calcolata secondo la propria *assicurazione* nel caso in cui la somma dei rispettivi *indennizzi* risulti superiore all'effettivo ammontare del danno, escludendo da tale calcolo l'assicuratore insolvente.**

**Rimane comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.**

## SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE

## CHE OBBLIGHI HO

### ART. 8.35 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

**In caso di *sinistro*, il *Contraente*, l'*Assicurato* o i suoi aventi diritto devono**:

a) **fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, sottoponendosi subito alle cure mediche, seguirne le prescrizioni, evitando di compiere atti che possano ostacolare la cura e la capacità a riprendere il lavoro**;

b) **darne avviso all'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Compagnia* entro 3 giorni da quando si è verificato il *sinistro* o da quando ne hanno avuto conoscenza** [▶ art.1913 Codice Civile], **specificando:**

   1. **la data e l'ora di accadimento del *sinistro*;**
   2. **il luogo dove è avvenuto il *sinistro*;**
   3. **la modalità di avvenimento del *sinistro*;**
   4. **l'entità stimata del danno;**
   5. **nominativo e domicilio degli eventuali testimoni.**

   Il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area web riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la *polizza* su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

c) **allegare alla denuncia del *sinistro* idoneo certificato medico.**

**La gestione del *sinistro* denunciato prevede che il *Contraente*, l'*Assicurato* o i suoi aventi diritto devono**:

1. **documentare il decorso delle lesioni con ulteriori certificati medici; nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e l'*indennizzo* verrà riconosciuto a guarigione clinica ultimata;**
2. **sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla *Compagnia*;**
3. **fornire alla *Compagnia* ogni informazione utile e gli originali delle eventuali cartelle cliniche complete e ogni altra *documentazione sanitaria* richiesta, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale qualsiasi medico che lo abbia visitato e curato;**
4. **fornire gli originali di notule, distinte, ricevute di pagamento di spese mediche, debitamente quietanzate, riferite alle spese previste dall'art. 5.5 - Garanzie aggiuntive - Diaria da ricovero per infortunio e rimborso spese mediche da infortunio;**
5. **fornire, in ogni caso, alla *Compagnia* il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti** (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL).

**L'*Assicurato* o, in caso di morte, i *beneficiari* o gli aventi diritto devono consentire alla visita di medici della *Compagnia* e a qualsiasi indagine** (compresa l'autorizzazione all'autopsia, con l'assistenza di un medico scelto

dalla *Compagnia*) **o accertamento che la *Compagnia* ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato**.

L'accertamento dei postumi di *invalidità permanente* deve essere effettuato in Italia.

**L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la *perdita totale* o parziale del diritto all'*indennizzo***. [▶ art.1915 Codice Civile]

**In caso di morte da *infortunio* dell'*Assicurato*, il *beneficiario* identificato in *polizza* o, in difetto, gli eredi legittimi o testamentari, devono presentare**:

- documentazione medica e cartella clinica qualora ci sia stato un *ricovero*;
- certificato di morte;
- certificato di stato di famiglia relativo all'*Assicurato*;
- atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi:
- nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra i *beneficiari* o gli eredi legittimi, il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la *Compagnia* dal reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace;
- eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità de *sinistro* nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.

Si precisa che **le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell'*Assicurato***.

### ART. 8.36 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

**L'*Assicurato* deve astenersi da:**

**a) esagerare dolosamente l'entità del danno;**

**b) adoperare a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;**

**c) alterare dolosamente le tracce o i residui del *sinistro* o facilitarne il progresso.**

**L'inosservanza di tali obblighi da parte dell'*Assicurato* comporta la *perdita totale* del diritto all'*indennizzo*.**

## QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

### ART. 8.37 - OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA SULLE MODALITÀ DI ACCERTAMENTO E DI INDENNIZZO IN CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE

Il grado di *invalidità permanente* viene valutato con le modalità previste **dall'art. 5.11 - Criteri di indennizzabilità** e viene stabilito nel momento in cui i postumi invalidanti si sono stabilizzati.

La *Compagnia* s'impegna a comunicare all'*Assicurato*, effettuati gli opportuni accertamenti e verifiche, l'esito della valutazione del *sinistro* entro 90 giorni dal ricevimento del certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti.

### ART. 8.38 - DIRITTO ALL'INDENNIZZO PER INVALIDITÀ PERMANENTE IN CASO DI MORTE PER CAUSE INDIPENDENTI DALL'INFORTUNIO

**Il diritto all'*indennizzo* per *invalidità permanente* è di carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi**.

Tuttavia se l'*Assicurato* decede, per cause indipendenti dall'*infortunio* denunciato, prima che l'*indennizzo* sia stato pagato, la *Compagnia*, previa consegna del certificato di morte dell'*Assicurato*, liquida agli eredi o aventi causa:

- l'importo già concordato

  oppure, in mancanza
- l'importo offerto

  oppure, se non vi è stata ancora l'offerta

- l'importo oggettivamente determinabile dalla *Compagnia* con le modalità e nei termini stabiliti dal precedente **art. 8.35 - Obblighi dell'*Assicurato*** in caso di *sinistro*, **fornendo, in ogni caso, alla *Compagnia* il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti** (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL), **corredata, se non ancora consegnata da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato un *ricovero***.

**Al fine di individuare con certezza gli eredi o aventi causa, gli stessi**, a titolo esemplificativo e non esaustivo, **dovranno fornire alla *Compagnia***:

- certificato di stato di famiglia relativo all'*Assicurato*;
- atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi;
- nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli eredi legittimi, il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la *Compagnia* dal reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace;
- eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità del *sinistro* nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.

**Se ritenuta necessaria per la valutazione del *sinistro* o a qualsiasi indagine e su formale richiesta della *Compagnia*, gli eredi o aventi causa dovranno autorizzare l'autopsia dell'*Assicurato*, che avverrà con l'assistenza di un medico scelto dalla *Compagnia* e di un medico scelto dagli eredi o aventi causa, se lo riterranno; a tal fine gli eredi o aventi causa dovranno sciogliere dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'*Assicurato***.

La *Compagnia* s'impegna a comunicare agli eredi o aventi diritto l'esito della valutazione del *sinistro* entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al presente articolo.

## ART. 8.39 - OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA SULLE MODALITÀ DI INDENNIZZO IN CASO DI SPESE DI CURA DA INFORTUNIO

Fermo quanto previsto dall'**art. 5.5 - Garanzie aggiuntive - Diaria da ricovero per *infortunio* e rimborso spese mediche da *infortunio***, il rimborso delle spese mediche sostenute dall'*Assicurato* viene effettuato con le modalità previste dal precedente **art. 8.35 - Obblighi in caso di sinistro.**

Qualora l'*Assicurato* abbia presentato a terzi la documentazione in originale per ottenere il rimborso, la *Compagnia* effettua il pagamento di quanto dovuto dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.

Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi verranno effettuati in Italia, in euro al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'*Assicurato*, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

La *Compagnia* si impegna a comunicare all'*Assicurato* l'esito della valutazione del *sinistro* entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione sopra descritta.

## ART. 8.40 - OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA SULLE MODALITÀ DI INDENNIZZO IN CASO DI DIARIA DA RICOVERO DA INFORTUNIO

Fermo quanto previsto dall'**art. 5.5 - Garanzie aggiuntive - Diaria da ricovero per *infortunio* e rimborso spese mediche da *infortunio***, si precisa che, **ai fini liquidativi, il giorno di entrata e di dimissione dall'*istituto di cura* vengono considerati 1 giorno di *ricovero***.

**L'*indennizzo* viene corrisposto a cura ultimata, su presentazione, in originale, della relativa *documentazione sanitaria* (cartella clinica e certificati medici)**.

La *Compagnia* si impegna a comunicare all'*Assicurato* l'esito della valutazione del *sinistro* entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione sopra descritta.

## ART. 8.41 - CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE

Le eventuali controversie di natura medica sul grado di *invalidità permanente*, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti **dall'art. 5.11 - Criteri di indennizzabilità**, possono essere demandate per iscritto dalle *parti*,

ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituti di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'*Assicurato*.

In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei medici competente per territorio dove deve riunirsi il Collegio dei medici.

**Ciascuna delle *parti* sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.** È data facoltà al collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'*invalidità permanente* ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'*indennizzo*.

**Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di *legge* e sono vincolanti per le *parti*, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.** I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *parti*. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le *parti* anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

## ART. 8.42 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO PER TUTTE LE GARANZIE INFORTUNI

La *Compagnia* disporrà il pagamento dell'*indennizzo* dovuto a termini di *polizza* **entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di quietanza**, con l'intesa che la liquidazione dei sinistri sarà effettuata in Italia.

## ART. 8.43 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

**La Compagnia non è tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata, salvo i casi previsti dall'art.1914 del Codice Civile**. [▶ art.1914 Codice Civile]

## ART. 8.44 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

**Nel caso in cui per il medesimo *rischio* indicato in *polizza* siano stati stipulati più contratti assicurativi presso diversi assicuratori, il *Contraente* o l'*Assicurato* può richiedere a ciascuno di essi l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.**

**Rimane comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.**

## SEZIONE TUTELA LEGALE

La gestione dei sinistri relativi alla Sezione Tutela Legale è stata affidata dalla *Compagnia* a:

**ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**
Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona

# CHE OBBLIGHI HO

### ART. 8.45 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO - TERMINI DI DENUNCIA E FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA

**L'*Assicurato* deve denunciare all'*Intermediario* a cui è assegnata la *polizza* o ad *ARAG*, qualsiasi *sinistro* nel momento stesso in cui ne ha conoscenza e in ogni caso nel rispetto del termine di *prescrizione* dei diritti previsto dalla *legge*.**

L'*Assicurato* può contattare *ARAG* per la denuncia del *sinistro* nei seguenti modi:

- **telefonando al numero: + 39 0458290411**

oppure inviando la denuncia tramite:

- **fax al numero: + 39 0458290557**
- **email all'indirizzo: *denunce@arag.it***

**La denuncia del *sinistro* deve pervenire all'*Intermediario* o ad *ARAG* nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del *contratto*.**

**Nel caso in cui la presente *polizza* sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una *polizza* precedente della *Compagnia*, il termine di denuncia dei *sinistri* decorre per tutte le *polizze* dalla data di scadenza della *polizza* più recente.**

**L'*Assicurato* deve informare immediatamente *ARAG* in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *sinistro*, come pure indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.**

**L'*Assicurato* può inviare la documentazione relativa alla gestione del *sinistro* nei seguenti modi:**

- **fax al numero: + 39 0458290449**
- **email all'indirizzo *sinistri@arag.it***

**In caso di inadempimento di tali obblighi *ARAG* non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del *sinistro*, come pure di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.**

# QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

### ART. 8.46 - GESTIONE DEL SINISTRO

Dopo aver ricevuto la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'*Assicurato*, ***ARAG* gestisce la trattazione stragiudiziale della *vertenza* al fine di realizzare il bonario componimento.**

***ARAG* si riserva di demandare ad avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche davanti ad organismi di mediazione.**

Se il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non riescano, l'*Assicurato* comunica ad *ARAG* gli elementi probatori o le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere ad *ARAG* di valutarne le possibilità di successo.

Nel caso in cui tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della *vertenza* viene quindi affidata all'Avvocato scelto nei termini del successivo **art. 8.47 - Libera scelta dell'avvocato per la *fase giudiziale*,** per la trattazione giudiziale.

In sede penale, la difesa viene affidata direttamente all'Avvocato scelto nei termini del successivo **art. 8.47 - Libera scelta dell'avvocato per la *fase giudiziale*.**

**L'*assicurazione* viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo.**

**In ogni caso la copertura delle spese legali per la *transazione* della *vertenza*, per l'instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte, devono essere preventivamente confermate da *ARAG*.**

**Se l'*Assicurato* paga direttamente il professionista, *ARAG* rimborsa quanto anticipato dopo il ricevimento della documentazione comprovante il pagamento.**

**Il pagamento delle spese coperte dalla *polizza* avviene entro il termine di 30 giorni dall'ottenimento di tutte le informazioni e di tutta la documentazione necessaria, previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.**

**La *Compagnia* e *ARAG* non sono responsabili dell'operato di Consulenti Tecnici.**

## ART. 8.47 - LIBERA SCELTA DELL'AVVOCATO PER LA FASE GIUDIZIALE

L'*Assicurato*, limitatamente alla *fase giudiziale* e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, **purché iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la *vertenza* oppure del proprio luogo di *residenza* o della sede legale del *Contraente* o dell'*Assicurato*. In quest'ultimo caso, se necessario, la *Compagnia* indica il nominativo del domiciliatario.**

**L'*Assicurato* deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della *vertenza* o per la difesa penale all'Avvocato così individuato.**

**La *Compagnia* e *ARAG* non sono responsabili dell'operato degli Avvocati.**

**In caso di omissione da parte dell'*Assicurato* dell'indicazione della scelta del legale, se non sussiste conflitto di interessi con la *Compagnia* o *ARAG*, quest'ultima lo invita a scegliere il proprio legale e nel caso in cui l'*Assicurato* non vi provveda, *ARAG* si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'*Assicurato* deve conferire mandato.**

## ART. 8.48 - DISACCORDO CON LA COMPAGNIA E CONFLITTO DI INTERESSE

In caso di disaccordo in merito alla gestione del *sinistro* tra l'*Assicurato* e *ARAG*, la decisione può essere affidata a un arbitro che decide secondo equità.

Tale arbitro è designato di comune accordo dalle *parti* o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

**Ciascuna delle *parti* contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**

In via alternativa è possibile ricorrere all'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui un precedente tentativo di mediazione non sia andato a buon fine.

L'*Assicurato* ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato, nel caso di conflitto di interessi con la *Compagnia* o *ARAG*.

## ART. 8.49 - RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE DALLA COMPAGNIA

**Spettano ad *ARAG*, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsati all'*Assicurato* dalla controparte a seguito di provvedimento giudiziale o di *transazione*.**

**In tutti i casi in cui sia stata pagata una somma prevista dall'art. 6.2 - Oggetto dell'assicurazione, *ARAG* si riserva la facoltà di esercitare il diritto di *surrogazione* del terzo.**

### ART. 8.50 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

**L'*Assicurato* deve comunicare alla *Compagnia* o ad *ARAG* l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso *rischio* e dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.**

## SEZIONE ASSISTENZA

La gestione dei sinistri relativi alla "Sezione Assistenza" è stata affidata dalla *Compagnia* a:

**EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.**
Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI)

# CHE OBBLIGHI HO

### ART. 8.51 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO - ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per usufruire delle *prestazioni* previste, **l'*Assicurato* deve rivolgersi direttamente e esclusivamente alla *Struttura Organizzativa***, in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, nei seguenti modi:

- **telefonando dall'Italia: numero verde 800016910**
- **telefonando dall'estero: + 39 0258286171**

**L'*Assicurato* deve comunicare alla *Struttura Organizzativa*:**

- **nome e cognome;**
- **numero della polizza e della targa del veicolo, preceduti dal codice della fascia tessera posseduta;**
- **tipo di intervento richiesto;**
- **recapito telefonico;**
- **indirizzo del luogo dove si trova.**

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata e sostenute per la gestione dell'assistenza sono a carico della *Struttura Organizzativa*.

**L'*Assicurato* è tenuto a fornire integralmente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. In ogni caso, è necessario inviare gli originali** (non le fotocopie) **dei:**

**a) giustificativi;**
**b) fatture delle spese sostenute;**
**c) ricevute delle spese sostenute.**

**In ogni caso la prestazione deve sempre essere richiesto alla *Struttura Organizzativa* che interviene direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l'effettuazione.**

# APPENDICE - CLAUSOLE DI VINCOLO

**Valide se espressamente richiamate in *polizza*. È onere del *Contraente* consegnare all'Ente Vincolante la copia della *polizza* e del Set Informativo di competenza.**

## CLAUSOLA DI VINCOLO N. 1

**Veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o patto di riservato dominio - pagamento del *premio* per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale.**

La presente *polizza* è vincolata a favore dell'Ente Vincolante sino alla data indicata in *polizza* e pertanto la *Compagnia* si obbliga, per la durata della *polizza*, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a:

a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso dell'Ente Vincolante, **fatta eccezione per quanto riguarda l'adeguamento della *somma assicurata* al valore di mercato, come stabilito dagli artt. 5.6 e 7.6 - Adeguamento della somma assicurata**;

b) comunicare all'Ente Vincolante, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del *premio* di *assicurazione* infra-annuale scaduto;

c) non pagare, in caso di *sinistro incendio*, *furto* o guasti accidentali, l'*indennizzo* che fosse liquidato a termini di *polizza* senza il consenso scritto dell'Ente Vincolante e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente Vincolante è fin d'ora autorizzato dal *Contraente*.

**In base a quanto previsto dall'art. 1.2 - Durata dell'assicurazione**, la *polizza* cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le *parti*. Per cui gli obblighi della *Compagnia* nei confronti dell'Ente Vincolante si estinguono automaticamente, senza alcun obbligo dì comunicazione, alla naturale scadenza della *polizza*.

## CLAUSOLA DI VINCOLO N. 2

**Veicoli concessi in leasing - pagamento del *premio* per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing.**

Premesso che il *veicolo* assicurato, di proprietà dell'Ente Vincolante ed immatricolato al P.R.A. a suo nome è stato concesso in «leasing» al *Contraente* sino alla data indicata in *polizza*, la *Compagnia* si impegna nei confronti dell'Ente Vincolante stesso a:

a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso dell'Ente Vincolante, **fatta eccezione per quanto riguarda l'adeguamento della *somma assicurata* al valore di mercato, come stabilito dagli artt. 5.6 e 7.6 - Adeguamento della somma assicurata**;

b) comunicare all'Ente Vincolante, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del *premio* di *assicurazione* infra-annuale scaduto.

**In base a quanto previsto dall'art. 1.2 - Durata dell'assicurazione**, la *polizza* cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le *parti*. Per cui gli obblighi della *Compagnia* nei confronti dell'Ente Vincolante si estinguono automaticamente, senza alcun obbligo dì comunicazione, alla naturale scadenza della *polizza*.

Resta inteso altresì che, in caso d'*incendio*, *furto* o guasti accidentali del *veicolo* assicurato, l'*indennizzo* da liquidarsi ai sensi di *polizza* verrà corrisposto, a norma dell'art. 1891, secondo comma del Codice Civile, all'Ente Vincolante nella sua qualità di *proprietario* di detto *veicolo* e che, pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

# NORME DEL CODICE CIVILE E PENALE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## CODICE CIVILE

| NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI: | DOVE: |
|---|---|
| **Art. 1892**<br>Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. | • **NORME COMUNI** |
| **Art. 1894**<br>Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893. | • **NORME COMUNI** |
| **Art. 1897**<br>Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.<br>La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese. | • **NORME COMUNI** |

| NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI: | DOVE: |
|---|---|
| **Art. 1898**<br>Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato [1892, 1926]. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso. | • **NORME COMUNI** |
| **Art. 1899**<br>L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita. | • **NORME COMUNI** |
| **Art. 1907**<br>Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto. | • **GLOSSARIO**<br>• **SEZIONE GUASTI ACCIDENTALI**<br>• **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO** |
| **Art. 1913**<br>L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore. | • **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO** |

| NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI: | DOVE: |
|---|---|
| **Art. 1914**<br><br>L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. | • **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO** |
| **Art. 1915**<br><br>L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. | • **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO** |
| **Art. 1916**<br><br>L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali. | • **SEZIONE GUASTI ACCIDENTALI**<br><br>• **SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE** |
| **Art. 2952**<br><br>Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.<br><br>Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità. | • **SEZIONE ASSISTENZA** |

# CODICE PENALE

| NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI: | DOVE: |
|---|---|
| **Art. 624**<br><br>Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.<br>Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.<br>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625. | • **GLOSSARIO** |
| **Art. 628**<br><br>Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.<br>Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.<br>La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:<br>1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;<br>2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire;<br>3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416 bis;<br>3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;<br>3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;<br>3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;<br>3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.<br>Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni, e della multa da euro 2.500 euro a euro 4.000.<br>Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. | • **GLOSSARIO** |
| **Art. 635**<br><br>Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.<br>Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:<br>1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell'articolo 625;<br>2. opere destinate all'irrigazione;<br>3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento; | • **GLOSSARIO** |

| | |
|---|---|
| 4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.<br><br>Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni. | |
| **Art. 642**<br><br>Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni.<br>Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.<br>Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. | • **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO** |
| **Art. 646**<br><br>Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000.<br><br>Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata. | • **GLOSSARIO** |

# CONTATTI UTILI

**Per informazioni e comunicazioni in merito alla *polizza* l'*Assicurato* può contattare:**

- **l'*Intermediario* a cui è assegnata la *polizza***
- **HELVETIA (Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA)**
  **Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano**
  **Telefono: +39 0253511**
  **E-mail: info@helvetia.it**
  **E-mail PEC: helvetia@actaliscertymail.it**

**Per la denuncia di un *sinistro* riferito, alla Sezione Incendio e Furto, alla Sezione Cristalli, alla Sezione Guasti accidentali e alla Sezione Infortuni del Conducente, l'*Assicurato* può contattare:**

- **l'*Intermediario* a cui è assegnata la *polizza***
- **HELVETIA (Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA)**
  **Telefono: +39 0253511**
  **E-mail: info@helvetia.it**
  **E-mail PEC: helvetia@actaliscertymail.it**

  Il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area web riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la *polizza* su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

**Per la denuncia di un *sinistro* riferito alla Sezione Tutela Legale, l'*Assicurato* può contrattare:**

- **l'*Intermediario* a cui è assegnata la *polizza***
- **ARAG (ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia)**
  **Fax al numero: + 39 0458290557**
  **Email all'indirizzo: denunce@arag.it**

**Per la successiva documentazione relativa alla gestione di un *sinistro* riferito alla Sezione Tutela Legale, l'*Assicurato* può contrattare:**

- **ARAG (ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia)**
  **Fax al numero: + 39 0458290449**
  **Email all'indirizzo: sinistri@arag.it**

**Per una prima consulenza legale telefonica per la Sezione Tutela Legale Linea TOP, l'*Assicurato* può contrattare:**

- **ARAGTEL (ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia)**
  **Numero verde: 800508008**

**Per la richiesta di fornitura di una prestazione riferita alla Sezione Assistenza, l'*Assicurato* deve contattare:**

- **STRUTTURA ORGANIZZATIVA di EUROP ASSISTANCE (Europ Assistance Italia S.p.A.)**
  **Telefonando dall'Italia: numero verde 800016910**
  **Telefonando dall'estero: numero + 39 0258286171**

**Servizio di Carrozzerie Convenzionate e Riparatori specializzati Convenzionati:**

In caso di ***sinistro***, se il danno è coperto da **garanzie aggiuntive** (Incendio, Furto, Fenomeni naturali, Eventi socio-politici, Cristalli, Guasti), l'*Assicurato* può usufruire del servizio di **Carrozzerie Convenzionate e Riparatori specializzati Convenzionati, presente su tutto il territorio nazionale,** con una serie di **benefici**:

- ✔ **Pagamento diretto** della *Compagnia* alla Carrozzeria, senza nessun anticipo di denaro,
- ✔ **Riduzione di franchigie e scoperti/importi minimi** eventualmente previsti nelle singole garanzie,
- ✔ **Riparazione certificata** e utilizzo di **pezzi di ricambio originali** garantiti **2 anni**,
- ✔ **Auto di cortesia,** senza deposito con carta di credito, compatibilmente con la disponibilità ed esigenze specifiche dell'Assicurato,
- ✔ Eventuali **servizi premium** (es. lavaggio esterno e pulitura degli interni, controllo livelli liquidi e fornitura liquido tergicristalli, accettazione prioritaria, ecc.).

**L'elenco aggiornato è reperibile sul sito web della *Compagnia* all'indirizzo** www.helvetia.it , **alla pagina "In caso di sinistro?" insieme al dettaglio delle specifiche agevolazioni.**

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**
**Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**

Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Tel. 02 5351.1
Fax 02 5520360 - 5351461
www.helvetia.it - PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 82.621.900 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano,
C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind.,
Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757
del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
**Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002**
**Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031**

helvetia
La tua Assicurazione svizzera